ALLA SACRA CESAREA REAL MAESTÁ DI GIOSEFFO I. IMPERADORE DE' ROMANI

Feliciſſimamente Regnante

Umiliſſima Supplica

DI RINALDO D' ESTE

DUCA DI MODENA

Per le Controverſie di Comacchio.

MDCCX.

S. CES. R. M.

I.

Giustificata risoluzione di V. M. Cesarea di restituir Comacchio all' Imperio alla Casa d'Este.

LE controversie di Comacchio, che presentemente si dibattono in pacifici Congressi fra i Ministri del Sommo Pontefice, e quei di V. M. Ces. non sono già di sì picciolo momento, che non sieno giunte a tenere in espettazione la curiosità di tutte le Corti d' Europa. Sa oggidì il Mondo, che quella Città posseduta per alcuni Secoli da gli Estensi in qualità di Feudetarj Imperiali, con prenderne le continuate Investiture da gli Augustissimi Imperadori, e col non prenderne mai alcuna dalla S. Sede, era con troppo forti ragioni stabilita nel Dominio Cesareo; laonde se all'armi di Clemente VIII., (per altro mosse da men giusti motivi contro alla Casa d'Este) riuscì nel 1598. d'impadronirsene: ciò fu un procedere di fatto, e non un seguitare le vie della giustizia; e tan-

to meno fu ciò comportabile, quanto che la Camera Apostolica si prevalse della prepotenza de gli eserciti suoi, in tempo che non aveano gli Estensi forza da resistere, e in tempo che l' Augustiss. Ridolfo II. impegnato in pericolose guerre col Turco non potea punto accudire a gl' interessi dell'Imperio in Italia. Ma contra la violenta occupazione di Ferrara, e di Comacchio, non solamente si armò il Duca Cesare, come potè il meglio, coll' ultimo rifugio di salutevoli Proteste, e con far' esporre al Cardinale Aldobrandino, benchè indarno, le ragioni Cesaree e sue sopra Comacchio; ma ancora uditi i risentimenti di Ridolfo II. per la perdita di questa ultima Città di ragione indubitata del S.R.Imperio, si giustificò, rappresentando a S. M. Ces. un tale aggravio cagionato, non da difetto proprio, ma dalla forza altrui. Reclamò poscia l' Imperadore Mattias nel *1613.* avendo ripetuto Comacchio dal Sommo Pontefice per mezzo del Conte di Collalto suo Ambasciadore in Roma. Reclamarono gli Estensi nel *1643.* e nel *1661.* con pubblicare ancora le Ragioni del S. R. Imperio, e sue proprie; ma senza frutto alcuno. Non deponeva intanto la Corte Cesarea il pensiero di ricuperare quella Città; e ne fece pubblica dichiarazione in Vienna col consentimento dell' Augustissimo Leopoldo glorioso Padre di V. M. Ces. il Sig. d' Andlern Consigliere Aulico Imperiale, con aver' egli scritto nel suo Trattato *de Jurisprudentia publ. & priv.* Lib. 1. Tit. 5. par. *6.* pag. 149. &c. le seguenti parole: *Agnoscit & Imperium Comacchium ad Mare Hadriaticum, & quæ sunt plura alia Feuda in Italia &c. pro quibus* RECUPERANDIS, *juxta Capitulationem Cæsaream, nihil intermittitur.*

E appunto in vigore di questa Cesarea Capitulazione, e secondo il giuramento prestato da V. M. Ces. nella sua assunzione al Trono Imperiale, di ricuperare, per quanto si può, i Diritti e Stati indebitamente tolti al S. R. Imperio, ripigliò Ella nell' Anno 1708. quietamente la Città di Comacchio, restituendone all' Imperio l'effettivo possesso, che fin'allora aveano gl'Imperadori precedenti ritenuto coll' animo contra l' occupazione fattane dalla Camera Apostolica. Anche gli Augusti Antenati di V.M. Imperiale, cioè Massimiliano I. Carlo V. Massimiliano II. e Ridolfo II. aveano avuto in animo di ricuperare altri simili Gius del S. R. Imperio, siccome scrive il Limneo, il quale poi soggiugne: *Sed docuit*

Jo. Limnæus Capitulat. Imper. Art. 10. pag. 179.

cuit temporum secuta series, non sufficere verba, ubi facto opus est; non legationes, ubi legiones requiruntur; ac propositum mente retentum, nil quicquam operari. A i tempi felici, e alla prudente condotta di GIOSEFFO I. Imperador de' Romani era riserbata la gloria di ristabilir pienamente in Comacchio i Diritti Imperiali, quivi non mai estinti o prescritti, e di restituire all'Imperio quel Possesso, che per mezzo della Casa d'Este era stato mantenuto fino al tempo dell' occupazion Pontificia. Nè può già per questo la S. Sede giustamente lagnarsi di V. M. perciocchè non offende la giustizia, chi ripiglia il suo, e il ripiglia con ragioni sì forti, e chiare, come son quelle dell' Imperio, e della Casa d'Este, e il ritoglie a chi in vigore di sole insussistenti pretensioni l'avea dianzi a man salva tolto a Ridolfo II. e a gli Estensi. Che se cotanto vengono commendati in Roma que' Sommi Pontefici, i quali hanno ricuperato ciò, che è, o era creduto di ragione della S. Sede: come mai potrà ivi riprovarsi un somigliante zelo nella M. V. Imp. senza farle torto, sapendosi, esser Ella tenuta per debito della sua Cesarea Dignità, e del giuramento solenne prestato, di conservare, e di riacquistare (siccome Ella va facendo) i Diritti e Stati, che legittimamente competono al S. R. Imperio? Molto più poscia farebbe torto alla gloria di V. M. Cesf. e al credito di tutta la Corte Imperiale, chi si figurasse o lusingasse di poter carpire all' Imperio il possesso di Comacchio, non già colla forza delle ragioni, ma con altri mezzi ed arti, le quali per decoro della stessa Corte di Roma non conviene qui specificare. Imperciocchè o è veramente Comacchio Stato della Chiesa Romana, o è Stato dell' Imperio. Se il primo: merita bene la notissima Pietà di V. M. Cesf. che ognuno la creda prontissima a rilasciar tosto in favore della S. Sede ciò, che apparirà dovuto per giustizia ad essa, e non all' Imperio. Ma se poi Comacchio è pertinenza dell' Imperio, siccome egli è in effetto per le pruove incontrastabili, che si sono addotte, e si addurranno: porterebbe una sinistra idea dell' animo retto e generoso di V. M. Cesf. chiunque la credesse capace di sagrificare per bassi e sconvenevoli riguardi i diritti di quel sacro Imperio, che è affidato al valore e alla prudenza della M. V. e per cui ella ha sempre nutrito, e nutre un gloriosissimo zelo. Anzi non potrebbe esentarsi da grave colpa, chi s'immaginasse, che un' Augusto di Mente sì grande, e di Virtù sì cospicua, potesse

non

non curare i rimproveri del Mondo presente, e del futuro, i quali caderebbono sopra di V. M. Ces. quando Ella (il che non è possibile) condescendesse ad abbandonare e rinunziare un Gius chiarissimo e certo, e un vantaggio del S. R. Imperio. Sono sotto gli occhi del Pubblico le Ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio; e queste maggiormente s'andranno fortificando. Ne è Giudice ora ciascuno; e non potendosi ascondere, non che abolire le Scritture pubblicate, e da pubblicarsi in questo affare per parte dell' Imperio: saranno Giudici ancora i Posteri della controversia presente. Ma in tanta pubblicità di Ragioni, sarebbe un bel sogno dell' altrui passione, ed un'aggravio insieme alla gloria di V. M. Imp. il solo pensare, ch' Ella, e i suoi Ministri potessero volere lasciarsi vincere da altre ragioni, che da quelle della Ragione, e della Giustizia.

Meno poi converrebbe alla Corte Romana il fondare in questo caso le speranze de' suoi vantaggi sopra l' indole religiosa di V. M. Ces. quasichè sempre ascendessero con odore gratissimo al Cielo quei sagrifizj, che di Stati, Diritti, e comodi temporali si fanno in favore delle Chiese, e massimamente della Romana Capo di tutte. Altri saggi ha dato, e darà la M. V. dell' insigne sua Pietà, e con plauso di tutti i Cattolici, verso la Religione, e verso la S. Chiesa Romana; ma dovrebbe pur sapere la Corte di Roma, non potersi nel presente caso pretendere tanto da un' Imperadore quantunque piissimo. La Pietà non è vera o lodevol Pietà, se non è sua compagna la Giustizia, se non è sua condottiera la Prudenza. Quando Comacchio sia, siccome certamente egli è, Feudo Imperiale: come può mai volersi, che V. M. ne privi il S. R. Imperio, co' titoli di cui, e in favore di cui l' ha Ella ricuperato? Come lusingarsi, che V. M. Ces. possa mai levarlo alla Casa d' Este, alla quale tanti suoi Augustissimi Predecessori per lo spazio di più di trecento cinquanta Anni, ed Ella stessa adì 8. Marzo 1708. hanno data Investitura espressa della Città di Comacchio? *Quò enim*, diceva l' Arniseo, *Ecclesia magis exemplum præbere debet aliis, eò minus quicquam recipere debet, quod sit cum alterius damno conjunctum. Nec enim ratio patitur, nos assentire illis, qui translationem subditorum etiam invitorum, licet non in alium Dominum, tamen in Ecclesiam, fieri posse arbitrantur. Quia nec Ecclesia, tamquam cultrix justitiæ, aliena contra jus, & in præjudicium tertii, concupiscere debet.*

Henning. Arnisæus De Jur. Majest. L. 3. C. 1. de Pot. Majest. in Bona Priv. pag. 342.

La via

II.

Vincere colle ragioni, via propria di decidere tal controversia, e necessità perciò de gli Avvocati Estensi.

La via dunque propria di decidere le controversie di Comacchio, e che veramente conviene all'onore non tanto di V. M. quanto anche della Chiesa Romana, si è quella di combattere, e di vincere colle ragioni. Da questa non si è mai ritirata, nè si ritirerà la M. V. e a questo fine ha Ella ordinato all'Eccellentiss. Sig. Marchese di Priè suo Ambasciadore ordinario in Roma di assistere per parte sua a i Congressi, ne' quali già si son cominciate a ventilare le differenze correnti per Comacchio, e per Ferrara, secondo la clementissima Protezione accordata da V. M. Ces. alla Casa d' Este di consentimento ancora del Santissimo Regnante Pontefice CLEMENTE XI. Ma quanto la medesima Casa d'Este ha motivo di sperar tutto dal posso delle Ragioni, competenti all' Imperio, e a se stessa, in tali dispute, e di confidare nella fedeltà e acutezza de' Ministri di V. M. Imperiale: altrettanto ha essa motivo d'affliggersi, in udire i tentativi fatti dalla Corte di Roma, ora per interrompere i suddetti Congressi, ora per affogarli con inaudito ed informe precipizio, e finalmente per impedire, che gli Avvocati Estensi non v'intervengano, benchè già ammessi, ed ammessi per ordine di V. M. Ces. Non s'abbia a male la Corte Romana, se tanti e tali ripieghi saranno attribuiti ad una sola cagione, cioè al sentir' ella stessa il debole delle Ragioni proprie, e il mal sicuro fondamento delle sue pretensioni. Chi crede d'aver la giustizia dal suo canto, non ricorre a simili arti; e mette la sua gloria nel convincere gli avversarj in forma debita, e nel praticare con esso loro quella misura d'equità, ch' egli bramerebbe usata verso di se da gli altri in simili contingenze. Sa in fine ognuno, essere uniti, e non potersi, nè doversi dividere gl' interessi del S. R. Imperio e della Casa d'Este, per quello che riguarda Comacchio. E non è ambizione il credere, o temerità l' asserire, che intorno alla notizia delle controversie di Comacchio, e del Gius, che vi ha sopra l' Imperio, niuno può essere informato al pari, non che meglio, de gli Avvocati della Casa d'Este, la quale per più secoli ha posseduto quella Città, e vi ha sostenuto in vigore i diritti Cesarei, e ne ha preso, e ne prende l'Investitura tuttavia da gli Augustissimi Cesari. Molto più poi ciò è chiaro, stante lo scampo, a cui è ricorsa la Camera Apostolica, con pretendere Comacchio dipendenza di Ferrara: del che niuno può rendere esatto conto, fuorchè la Casa d'Este.

Ora

Ora il tentare d' escludere da questo cimento, chi è più atto a mettere in chiaro la verità, e a sostenere i diritti e la causa del S.R. Imperio, e il ricusar d'udire, chi meglio d'ogni altro può sempre piu far risaltare la riputazione di V.M.Ces. e della sua Augustissima Corte nella ricupera fatta all' Imperio di un Feudo Imperiale: altro non può essere, che un' argomento della poca fidanza, che ha la Camera di Roma ne' fondamenti della propria causa, e insieme un' esporre a grave pericolo i diritti del S.R. Imperio. E qui caderebbe forse in acconcio un' ingegnoso Apologo degli antichi, se non si amasse di star lungi anche dalle ombre d'ogni comparazione odiosa. Ma se la Corte di Roma, animata dal proprio interesse, e dalle proprie passioni, non ha gran luogo di pensare, se non a i vantaggi di se medesima, senza pensare, se all' interesse e decoro di V.M.Ces. e del S.R Imperio convengano certe sue arti, proposizioni, e preghiere: ha ben luogo e mente la M.V. da pensarvi; e sicuramente avrà Ella a quest' ora col suo purgatissimo lume, ed avranno i suoi perspicaci Ministri Imperiali, riconosciuto, ove tendano questi passi de' Ministri di S.Santità, cioè in grave pregiudizio del S.R.Imperio, e della gloria di V.M. E però con tanto maggior fidanza ricorre divotamente al suo Trono Imperiale Rinaldo Duca di Modena, mosso non solo dal suo proprio interesse, ma ancora dal continuo zelo, ch' egli siccome fedelissimo Vassallo di V.M. Imperiale, ha sempre avuto ed avrà per tutto quello, che concerne i vantaggi, il credito, e la difesa della M.V. e del S.R. Imperio, a fine di supplicarla, che non sia in guisa alcuna alterata in Roma la facoltà, che per tanti capi compete, e già per ordine di V.M.Ces. fu accordata a gli Avvocati Estensi, di mostrare, e sostenere nello stesso tempo i diritti dell' Imperio, e della Casa d'Este; e ciò tanto ne' Congressi già instituiti in Roma, quanto in ogni altro esame delle controversie suddette.

III.

Nuove Scritture Romane, alle quali diffusamente si risponderà, ed ora si risponde in ristretto.

E perchè finalmente si è veduta copia delle due Scritture voluminose, composte per parte di Roma contra le Ragioni di V.M. e della Casa d'Este, facendosi elle segretamente capitare in mano di chi è creduto che possa o voglia favorire le pretensioni della Corte Romana: potrebbe darsi il caso, che i Ministri di S.S. facessero delle importune istanze alla M. V. Imp. affinchè ora si spedisca senz'altra dilazione il punto controverso di Comacchio,

lusin-

lusingandosi per avventura, che o vinti, o sorpresi i Ministri Cesarei dal nuovo apparato delle pretese ragioni e pruove Pontificie, debbano precipitare o in consigli, o in risoluzioni vantaggiosissime alla Camera Apostolica. Ma questo sarebbe un'altra offesa, che verrebbe fatta al superiore discernimento di V. M. Cesarea, e alla prudenza de' Ministri Imperiali, col chiedere, e sperare una decisione, fondata solamente sulle informazioni Romane, e senza attendere le Risposte, che si stanno facendo per parte dell' Imperio, e della Casa d'Este. Esige il retto corso della Giustizia, ed esige la Giurisprudenza tanto naturale, come civile, che si dia tempo convenevole alla parte contraria di rispondere, e di scoprire l' insussistenza delle pruove, l' animosità delle proposizioni, il giro, e le scappate rettoriche, gli equivochi, e tanti altri o artifizj o difetti, de' quali può abbondare la Scrittura d' un' avversario. Se la Corte di Roma ha impiegato un' Anno e Mesi per rispondere alle *Osservazioni*, e all' *Altra Lettera*, cioè alle due Scritture pubblicate per ordine del Duca di Modena in difesa delle Ragioni Cesaree, ed Estensi: con qual giustizia potrebbe ora pretendersi, che non rimanesse tempo e luogo alla parte di V.M.Ces. per rispondere alla *Dissertazione Istorica*, e alla *Difesa del Dominio*, le quali Scritture composte per parte della Camera Apostolica, non si sa, se possano per anche dirsi ben divolgate? Molto più poscia merita d'essere rigettata la pretensione o istanza suddetta (qualora la facessero, o l'avessero fatta i Ministri Pontificii) quanto che si farà chiaramente vedere, che con tutto lo sforzo dell'erudizione ed eloquenza loro non hanno potuto, nè potranno giammai gli Oppositori Romani far vacillare i saldissimi diritti del S. R. Imperio sopra Comacchio, e si farà facilmente conoscere, non poter punto pretendere la Camera di Roma sopra quel Feudo, il quale dipendendo dalla sola Sovranità degli Augusti, è dovuto a gli Estensi, espressamente investiti anche da V.M Ces. del medesimo. Anzi affinchè la M. V. e i suoi Cesarei Ministri, e tutti i Sacri e Potenti Principi del S. R. Imperio, scorgano per tempo, che questo non è un vanto facile di sole parole, e che quanto più si dibatteranno i momenti di questa controversia, tanto più si riconoscerà dal Secolo presente, e dall' avvenire, giustificatissima la risoluzione presa dall' intrepido zelo di V.M.Ces. di restituire all' Imperio e alla Casa d' Este la Città di

Comacchio colle sue dipendenze: si metterà qui ossequiosamente sotto gli occhi della M. V. un breve Ristretto di quella Risposta diffusa, che necessariamente dee darsi, ed è per darsi alle due mentovate Scritture di Roma.

IV.

Stato della controversia di Comacchio, e difesa delle Investiture datene da gli Augusti alla Casa d'Este.

Intende di provare il S.R. Imperio, e la Casa d'Este, che la Camera Apostolica non potea legittimamente spogliare nel 1598. il Duca Cesare del Possesso di Comacchio, nè può essa pretendere, che quella Città fosse allora, o sia più del Dominio Ecclesiastico: I. Perchè gli Estensi ne divennero padroni, almeno nell'Anno 1297. e ne tornarono Signori nel 1325. per volontaria dedizione de' Popoli, dal qual tempo ne goderono, e posséderono pacificamente il dominio fino al 1598. II. Perchè almeno dall'Anno 1354. fino al tempo dello spoglio suddetto, gl'Imperadori diedero a gli Estensi specifiche e chiare Investiture di Comacchio, avendo anche dipoi seguitato a darle fino al giorno corrente. III. Perchè la Casa d'Este non ha mai riconosciuto per Signore diretto di Comacchio altro Sovrano, che l'Imperadore pro tempore. IV. Perchè tanto l'Imperio, quanto gli Estensi con sì lunga continuazione di Dominio sopra quella Città, hanno stabilita una sì forte e Legal Prescrizione, che chiaramente ne risulta, essere giusto e incontrastabile il Dominio (alto de gli Augusti, utile de gli Estensi) sopra Comacchio, in guisa che non può chichesia, se non conculcando una Prescrizione legittima, ed offendendo le leggi, e aprendo la porta a mille disordini, appropriarsi quello Stato, e pretenderlo di ragion della Chiesa. All'incontro intende di provare la Camera Apostolica, aver'ella potuto giustamente impadronirsi di Comacchio nel 1598. I. Perchè la S. Sede da' tempi di Pippino insino a quell'Anno avea goduto, e godea la Sovranità di Comacchio, senza dipendenza alcuna da gl'Imperadori, mercè della Donazione Libera, e assoluta, che ne fece il mentovato Pippino alla Chiesa Romana, e delle Conferme fattene alla medesima da tutti o da quasi tutti i susseguenti Imperadori. II. Perchè o non son vere, o sono invalide, e nulle, tutte le Investiture Cesaree, che allega in suo favore la Casa d'Este. III. Perchè la stessa S. Sede avendo conceduto a gli Estensi nel 1332. le Bolle del Vicariato di Ferrara, e avendole poscia confermate, investì nel medesimo tempo di Comacchio i Marchesi d'Este, essendo quella Città dipendenza del

Con-

Contado o Distretto di Ferrara. IV. Perchè la Sede Apostolica non ha lasciato correre la Prescrizione allegata da gli Avvocati Estensi.

In quanto all'acquisto di Comacchio fatto da gli Estensi nel 1297. e al pacifico Possesso avutone da essi dal 1325. sino al 1598. non ci è, nè ci può essere contrasto alcuno. In quanto alle Investiture di quella Città date da gl' Imperadori alla Casa d'Este almeno dal 1354. sino a' tempi presenti, egli è superfluo il dubitare, se esistano, o se sieno autentiche, certe, e sincere; perchè esibendosi gli Estensi di mostrarle nelle debite forme, e di sottoporle all' esame della parte contraria, si può troppo facilmente chiarir la partita, senza svegliare insussistenti dubbj e fantasmi contra di questi documenti, i quali sono indubitati, non interpolati, non alterati, nè finti, e sono superiori ad ogni eccezione, almeno per quello che s'aspetta alla loro sincerità ed esistenza. Nè giova il far tanto strepito contra la Donazione di Comacchio, che si dice fatta da Lotario e Lodovico Imperadori ad Ottone Estense, altre volte allegata; perciocchè supponendola anche in tutte le forme per una mera finzione, non può quindi venire alcun pregiudizio alla causa Cesarea ed Estense, siccome non ne viene alla causa de' Romani Pontefici dalla Donazione di Costantino, benchè per tanti secoli allegata e decantata per istabilire il Dominio temporale de' Papi, e poi ultimamente confessata per finta da tutti gli Eruditi. E pure non si mostrerà, che mai la Casa d'Este si sia servita di quel documento per farsi Investire di Comacchio da gli Augusti; laddove certo è, che i Papi si sono serviti della pretesa Donazione di Costantino, o della fama d'essa, in loro vantaggio, perchè sino a' tempi di Carlo Magno uscì in campo una tale invenzione; e alcuni Sommi Pontefici si fecero confermare da gl' Imperadori quella Donazione suppositizia. Nè pur giova il romore, che si fa dicendo, essersi *confessate per favolose da i Ministri Estensi cinque altre Investiture Imperiali di Comacchio*, cioè due *de i Federighi I. e II.* e tre *di Ridolfo I. altre volte allegate per vere*. Egli è falso, che nelle Scritture pubblicate per ordine de gli Estensi sieno state allegate Investiture di Comacchio date da i due Federighi alla Casa d'Este. Ci sono bensì, e si allegano due Diplomi di quegli Augusti, ne' quali Comacchio è riconosciuto per Dominio Imperiale; e questi indarno si mettono in dubbio da gli Oppositori

Dif. C. 9. pag. 80.

Romani. Non ſi ſono ultimamente allegate le tre Inveſtiture date o mediatamente, o immediatamente da Ridolfo I. alla Caſa d'Eſte, perchè non vi ſi legge eſpreſſamente nominato Comacchio, che gli antecedenti Scrittori credettero compreſo nella generalità della conferma de gli Stati. Per altro la Caſa d'Eſte ha Inveſtiture di Stati a lei concedute da i due Federighi, e da Ridolfo I. nè queſte ſon favoloſe, come ſi va ideando l'Oppoſitore. E ſe oggidì vengono gli Avvocati Eſtenſi alle ſtrette con addurre ſol quello, che è certiſſimo, preciſo, ed eſpreſſo per decidere tal controverſia: ſanno di dover meritare preſſo i Giudici non appaſſionati la lode della buona fede, e della ſincerità, e non già quel concetto, in cui bramerebbe di porli la parte contraria. Finalmente ſe non baſtaſſe (ma queſto ſicuramente baſta in tali materie) il Poſſeſſo titolato, e la continuazione di tante Inveſtiture de gli ultimi Secoli, per aſſicurare il Dominio d'uno Stato: poco gioverebbe il moſtrare cinque o ſei Inveſtiture di più; ed è bene Maſſima certa, che ſolamente dallo ſtato de gli ultimi Secoli, e non da rancide pretenſioni, o da anticaglie ſcadute, ſi dee prendere la norma, per conoſcere, ſe ſia o giuſto, o ingiuſto il Poſſeſſo, e Dominio di Beni temporali. Il punto dunque ſi riduce a vedere, ſe le Inveſtiture Imperiali di Comacchio, certe, preciſe, e incontraſtabili, che ſi hanno, portino ſeco quella validità, e producano gli effetti, che le attribuiſce l'Imperio, e la Caſa d'Eſte.

V.

Pretenſioni della Sovranità Pontificia di dieci Secoli ſopra Comacchio, di qual peſo; e aggravj fatti a i due Scrittori Eſtenſi.

Dicono gli Oppoſitori Romani, eſſere ſtato donato Comacchio coll'Eſarcato alla S. Sede da Pippino, e confermato da Carlo M. e da'ſuſſeguenti Imperadori. Dicono avere per dieci Secoli goduto i Papi la Sovranità indipendente ed aſſoluta ſopra i ſuoi Stati, ed altro non eſſere ſtata l'autorità e giuriſdizione, che di quando in quando vi hanno eſercitato gli Auguſti, ſe non un Diritto accordato loro dalla S. Sede, come ad Avvocati della Chieſa Romana; e però non avere gl'Imperadori potuto diſporre di Comacchio, o d'altri Stati Pontificii, ed eſſere invalide e nulle tutte le Inveſtiture da loro datene contra le conferme d'eſſi Stati in favore della Sede Apoſtolica, e contra il giuramento preſtato di conſervarli, o reſtituirli alla medeſima. Ma ſi riſponde, che per conto della Donazione, e de i tempi di Pippino, che ſono involti in molta oſcurità, e per conto della validità di quegli Atti, e della qualità di quel Dominio, non occorre qui parlarne, ba-

ftando venire a i tempi di Carlo M. creato Imperadore, giacchè qui si tratta del Gius degl'Imperadori. Ora egli è certo, che Carlo M. fu vero Imperadore, e fu a lui conferito dal Sommo Pontefice (altri vi aggiungono dal Popolo Romano) la Dignità, la Sovranità, e il Gius supremo sopra tutti gli Stati dell'Imperio Romano, almeno in Occidente Nè fu balordo Leone III. Papa, allorchè venne a tal risoluzione, ed Atto, perchè dopo i sacrileghi insulti a lui fatti dal Popolo di Roma, la necessità e la prudenza il costrinsero a sì fatto rimedio. Anche i Romani richiesero ciò per propria gloria; e da Gotifredo da Viterbo si ricava, che i Franchi stessi prima d'allora aveano aspirato, non al nome solo, ma alla dignità e a i diritti de' veri Imperadori. Ciò poscia, che fu Carlo Magno, furono i suoi posteri, e susseguentemente gli antichi Imperadori Tedeschi, cioè Sovrani anche di tutto lo Stato Ecclesiastico.

Chron. par. 17. ad Ann. 776.

Se oggidì questa Sovranità duri ne gli Augusti sopra tutto lo Stato suddetto, gli Avvocati della Casa d'Este non l'hanno punto cercato, nè il cercheranno. E se il Difensore del Dominio ha imputata all'Autore delle Osservazioni simile opinione, senza citare (perchè non si potea citare) alcun luogo, ove ciò sia stato profferito: egli ne dee rendere conto al Pubblico, e alla sua coscienza; non meno che dell'aver imputato all'Autore suddetto in certa guisa uno de gli errori d'Arnaldo da Brescia, con parole formali rigettato nelle medesime Osservazioni; o pure dell'avergli attribuito, che abbia sparlato della Libertà originaria dell'inclita Repubblica di Venezia, e d'altre simile partite, le quali tutte affatto fondate sul falso, non possono se non ripiombare col meritato discredito sopra chi le ha e fabbricate e stampate. A questa maniera costa ben poco il rendere odiosi gli avversarj, ma non è già facile il farlo colle pruove, e colla verità alla mano. Anzi non si può qui non rilevare la disgrazia, a cui si truova sottoposto, chiunque è forzato a litigare colla Camera Apostolica per Beni temporali: cioè di udirsi ben tosto in faccia le accuse di sacrileghi ed eretici, quasi un sacrilegio sia il citare, e il citare ben rade volte, qualche Autore proibito, o non Cattolico (dal che poi non si guardano gli stessi Scrittori di Roma, qualunque volta torna loro il conto) e quasi sieno proposizioni ereticali, tutti i sentimenti de gli Eretici, e gli stessi Diplomi e le memorie antiche,

Dif. C. 95. pag. 332. C. 4. pag. 66. &c.

Off. C. 1. pag. 4. Dif. C. 35. pag. 140.

benchè

benchè fuori di materia di Religione; e quasi s'abbia a chiamare un'eresia il pretendere il suo dalla Camera di Roma, e il non accordarsi con esso lei in opinioni affatto separate da gl'interessi della Fede Cattolica Romana. Ma possono ben con tale ripiego tentare gli Scrittori opposti di spaventare, o di rendere odiosi gli Autori delle due Scritture Estensi, e discreditare le Scritture medesime. La Verità, e la Ragione staranno sopra i loro artifizj; e basterà al Mondo di leggere le Scritture suddette per accertarsi, che non s'è mancato nè di modestia, nè di venerazione per la S. Sede in sostenere i diritti dell'Imperio, e della Casa d'Este; e basterà di confrontare le due Risposte Estensi col *Dominio*, e colla moderna sua *Difesa*, per intendere, chi abbia prima, e dipoi, ecceduto colle stampe, e chi meriti in tal controversia i rimproveri. Se poi sia un delitto l'aver ragione, e il mostrare la Verità per difesa propria, e del S. R. Imperio: i savj estimatori delle cose ne porteranno giudizio. Intanto si dice, essere bastato, e bastare a gli Avvocati Estensi di far vedere, che gli Augusti Franchi e Germani hanno sempre conservato, e tuttavia conservano il loro alto Dominio sopra Comacchio; e che si è per forza entrato a parlare della maggior'estensione della Sovranità de gli antichi Imperadori Tedeschi, per difendere e la memoria de' lontani, e il Gius del presente Augusto Monarca sopra Comacchio, dall' odiosità, la quale si vorrebbe svegliare contra di loro, con pretendere, che la S. Sede sia da tanti Secoli vera Sovrana delle Città, o Provincie, da lei possedute o pretese, e che perciò ingiustamente abbiano esercitata giurisdizione in Comacchio i Cesari de' Secoli più recenti, con chiamar'anche *Violenze* quelle de gl' Imperadori Tedeschi nel Cap. 9. del Dominio.

VI.

Non provarsi da gli Oppositori la pretesa Sovranità ne gli antichi Secoli, mercè de' Privilegi di Lodovico Pio &c.

Ora gli Oppositori Romani non hanno provato, nè proveranno giammai questa pretesa Sovranità Pontificia sotto gli antichi Cesari Carolingi e Tedeschi, perchè questi allora, e non i Romani Pontefici, erano i veri Sovrani anche dello Stato Ecclesiastico. Non pruovano essi l'intento loro co i Diplomi di Lodovico Pio, Ottone I. e Arrigo II. Primieramente perchè il primo o è apocrifo, o è talmente sospetto, che non può allegarsi, non bastando il dire, che ne gli antichi Annali è accennata la conferma de' *Patti* conceduta da Lodovico Pio a Pasquale I. per dedurre, che il Diploma oggidì allegato sia lo stesso, che allora fu dato al

Papa,

Papa, nè giovando il far vedere, che nel Libro di Cencio Camerario, il qual visse circa il 1190. si truovi descritto quel Diploma, o che l'Ostiense prima di Cencio ne parli; perchè appunto poco prima dell'Ostiense potè essere finto quel documento. Ma si noti, che Anastasio Bibliotecario non ne fa punto menzione; ed è inverisimile, che non l'avesse fatta, se allora quel documento esisteva. Nè pure se ne fa memoria nel Privilegio d'Ottone I. Si trova diversità fra le copie d'esso, e massimamente con quella, che vien rapportata dal Volaterrano. In esso Diploma si dice, che Lodovico Pio dona al Papa la *Sicilia*: dono troppo improbabile, perchè Lodovico non ne era padrone, anzi manteneva buona Pace e concordia co i Greci possessori di quella grand'Isola. Dona eziandio la *Corsica*, e la *Sardegna*; e pure seguitano i Franchi a possederle come prima. E quello che più importa, del dono di queste Isole non si truova vestigio ne'Diplomi d'Ottone I. e d'Arrigo II. che pure confermano tutti gli Stati precedentemente donati alla S. Sede. Dona in oltre al Papa tutti i suoi patrimonj, *Ubicumque in partibus Regni atque Imperii a Deo nobis commissi Patrimonia Nostra esse noscuntur*: donazione incredibile. Altre formole insolite s'osservano ivi, ed altre difficultà, le quali mossero il Pagi, e moveranno qualunque disappassionato Critico a non credere sicuro quel Diploma, del quale anche hanno dubitato il Baluzio, e il Mabillone, amendue con disinvoltura, ed altri hanno parlato con più franchezza. Difficilmente poi si mostrerà, che del Diploma d'Ottone I. resti l'Originale, all'osservarne le note Cronologiche; e certo non si produce, se non copia di quello d'Arrigo II. la quale nè pure sappiamo, se porti l'autentica del Notaio, che l'abbia cavata dall'Originale.

Baluz. Cap itul. T. 2. pag. 1104. Mabill. de Re Diplom. L. 2. C. 3.

Ma supposti ancora autentici e sinceri questi documenti, non servono essi a provare, che gl'Imperadori non fossero i Sovrani di quegli Stati. Ottone I. si riserva il diritto, che il nuovo Papa eletto non possa essere consecrato, *priusquam in præsentia Missorum Nostrorum facit Promissionem pro omnium satisfactione, atque futura conservatione, qualem Domnus Pater Noster Leo sponte fecisse dignoscitur*. Bisognerebbe sapere, in che consistesse l'antecedente promessa di Papa Leone, perchè in essa sarà stata espressa la Podestà Imperiale, che ivi Ottone vuol salva, e che fra poco apparirà esercitata da lui, e da gli altri Augusti. In oltre l'Imperadore

radore si riserva il diritto di mandare i suoi Messi, e Giudici a ministrar la Giustizia ne gli Stati conceduti al Papa, e si riserva le ultime istanze di chi si credeva aggravato da gli Ufiziali de' Romani Pontefici. Possono leggersi le parole: *Ut Missi Domni Apostolici &c.* Concede in oltre quegli Stati *ad Utendum, & Fruendum, atque Disponendum*: formole esprimenti il solo Utile Dominio; e mette pena la vita a chi non rispetterà le persone esistenti sotto la sua protezione. L'aver' egli anche promesso al Papa: *In Romana Urbe nullum Placitum, aut Ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te, aut ad Romam pertinent, sine Tuo Consilio;* contribuisce appunto mirabilmente ad accertarci della nostra sentenza; mentre egli s'obbliga solamente, che quando terrà in Roma da Sovrano que' pubblici Giudizj, ascolterà il Consiglio del Pontefice Romano: cioè sottopone la sua Sovranità in quegli atti ad una sola condizione; la quale condizione non distrugge, anzi maggiormente dichiara e stabilisce l'autorità sovrana di quell' Augusto. E si avverta, ch' egli non s'obbliga nè pure a fare lo stesso pel rimanente dello Stato Ecclesiastico.

Baron. ad Ann. 962.

VII.

Insussistenza dell' altre pruove de gli Oppositori, e distinzione fra la Dignità d' Imperadore, e l'Ufizio d'Avvocato.

L'altre pruove recate da gli Oppositori o a nulla servono, o servono solamente a mostrare, che i Romani Pontefici ebbero l'Utile, ma non l'alto e indipendente Dominio de gli Stati. Giuravano i Romani *Fedeltà* a i Papi; ma ciò faceano ancora a i Marchesi, Duchi &c. i loro Sudditi, non escludendo poscia quel giuramento l'obbligazione dovuta al Signore supremo, che era l'Imperadore. In fatti i Romani giuravano *Fedeltà* anche a gli Augusti. Il mandare Ufiziali, e Governatori nelle Città, e l'avere la sua Camera, e il Fisco: erano, e sono diritti competenti anche al Principe subordinato e Vassallo. Il tirar censi, e il concedere in dono Masse e poderi, conveniva ancora a chi era da meno de' Principi. E se qualche volta faceano i Papi tali, o altre concessioni con dire *ex nostra largitate*, non è questa voce bastante a chiarire, che il concedente fosse indipendente da un Superiore temporale. Così il pretendere, che la donazion di Pippino fatta *sub integritate* portasse per cagion di tal voce la cessione dell' alto Dominio, è un' appoggio troppo fievole, mentre quella formola significa lo stesso, che *in integritate, ad integrum, cum integritate*, e *in integrum*, usata frequentemente ne' contratti antichi; e il *sub integritate*, si truova in un Diploma di Carlomanno del

Mabill. de Re Diplom. L. 6. n. 48.

del 769. e in una Bolla di Sergio Papa del 907. riferita dall' Ughelli Tom. 4. Ital. Sac. pag. 489. e pure ivi non s'intende trasferito l'alto Dominio. Dissero i Greci, è vero, nell'Anno 869. a i Romani: *Indecens est, ut vos, qui Græcorum Imperium detrectantes, Francorum Fœderibus inhæretis, in Regno nostri Principis ordinandi jura servetis*, come scrive Guglielmo Bibliotecario nella Vita d'Adriano II. Ma non si può argomentare dalla parola *Fœderibus* (la quale è traduzione d'una Greca) essere solamente stati i Romani in Lega con Lodovico II. Imperadore, perchè il contesto abbastanza fa intendere parlarsi ivi de' Patti, co' quali un Popolo si suggetta ad un Principe; e si mostrerà chiaramente la Sovranità di quel medesimo Imperadore sopra i Romani; ed anche i Sassoni pacificati da Carlo Magno, e ridotti alla sua ubbidienza, come attesta il Poeta Sassone all'Anno 803.

Diss. Hist. C. 133. pag. 110.

Hoc sunt postremo sociati Fœdere Francis,
Ut gens, & populus fieret concorditer unus,
Ac semper Regi parens æqualiter Uni.

Così la *promessa di restituire*, o la *restituzione* fatta da alcuni Imperadori de gli Stati e Patrimonj della Chiesa Romana, e delle Regalie di S. Pietro, riguardavano l'Utile Dominio, lasciando illesa la Sovranità de gli Augusti; siccome restava essa intatta in tante altre concessioni, o restituzioni di Regalie, fatte da gli Augusti ad altre Chiese. Con questi lumi si possono spiegare altre simili Pruove addotte da gli Oppositori Romani, le quali al più al più mostrano, avere i Sommi Pontefici goduto l'utile Dominio, e il Governo di varj Stati in que' tempi. Nè occorre disputar poscia, se tal Dominio o Governo fosse *a guisa d'Esarchi, e Vicarj dell' Imperadore*, essendo questa una lite di soli nomi, alla quale volentieri si rinuncia dal canto de gli Scrittori Estensi, purchè si convenga nella cosa, cioè nel confessare, che allora l'autorità temporale de i Papi era subordinata a gli Augusti. In tanto si sono eglino serviti di que' nomi, perchè Agnello Storico antico scrive, che un' Arcivescovo governò Ravenna con altre Città, *velut Exarchus, & sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani*. *Romani* (come confessa l'uno de gli Oppositori) *hoc est, Pontifices Maximi*.

Osserv. C. 6. pag. 15

Diss. Hist. C. 11 pag. 9.

All'incontro son troppo forti ed aperte le ragioni e pruove, che dimostrano conferito a Carlo M. colla Dignità e col Nome Im-

me Im-

me Imperiale anche l'alto Dominio sopra Roma, e sopra gli altri Stati dell' Imperio Romano, che a lui si suggettarono; ed avere i suoi Successori conservato ed esercitato i diritti della suddetta Sovranità. Erano eglino bensì Avvocati e Difensori della Chiesa Romana, ma erano ancora Imperadori del Popolo ed Imperio Romano; e per questa Cesarea dignità competeva loro una superiorità ed autorità, che nulla avea che fare co i diritti dell' Avvocazia. Nè fa caso l'addursi da uno degli Oppositori varie pretensioni di Federigo II. in vigore dell' Avvocazia, espresse da lui in una Epistola MS. dell' Anno 1244. Perciocchè se potessimo vedere intera quell' Epistola, vi si troverebbe dentro la risposta; e noi sappiamo altronde, che quell' Imperadore si teneva per Sovrano di Roma stessa; o almeno è certissimo, che dichiarò sempre in fatti e in parole, che l'Esarcato spettava all' Imperio: il che basta all' intento nostro. Anche Federigo I. s' intitolava *specialis Romanæ Ecclesiæ Advocatus*; ma del pari si chiamava *Imperator Romanorum*; e nell' Anno 1155. (come si ha da Ottone Frisingense, dal Baronio a quell' Anno, e da Guntero nel Libro 3. del Ligurino) senza contraddizione alcuna d' Adriano IV. suo amico, e forse presente, intimò a i Romani i diritti della sua Sovranità Cesarea. Nè Lotario I. Imperadore disse al Papa, ma sì bene disse all' Imperador Lodovico suo Padre, quelle parole, che rapporta il Difensor del Dominio; e perciò servono elle con altre, che vanno congiunte, a provare, non la sua, ma la sentenza de i due Scrittori Estensi.

Diss. Hist. C. 142. pag. 119.

Baron. ad Ann. 1162.

De Gest. Frid. L. 2. C. 21.

Dis. C. 106. pag. 369.

VIII.

Pruove della Sovranità de gli antichi Imperadori nello Stato Ecclesiastico.

Ora dunque si replica, raccogliersi questa Sovranità degli antichi Imperadori da moltissimi Atti, e da pruove tali, che non possono mai applicarsi al solo diritto dell' Avvocazia. I. Dal Nome loro, dalle acclamazioni nel coronarli, e dal giuramento di Fedeltà, che loro prestava anche il Popolo Romano. II. Dall' autorità di mandare di quando in quando i Messi, o sieno Legati, e Giudici Imperiali, a ministrar la Giustizia in Roma stessa, e a rivedere i conti a gli Ufiziali de' Papi: il che costumavano di fare gli Augusti anche nel Regno di Francia, e nelle Marche, e ne' Ducati loro sottoposti in Italia, e fuori d'Italia. III. Dall' obbligazione, che aveano i Papi nel temporale d'osservare ed eseguire *gli ordini*, e *gli Editti* de gl' Imperadori, come si ha dal c. 9. Dist. 10. del Decreto di Graziano, sopra che può vedersi il Baluzio.

Præf. ad T. 1. Capitul. n. 21.

zio. IV. Dal dovere gli ſteſſi Papi rendere conto a gli Auguſti della giuſtizia amminiſtrata, come coſta dal c. 141. 2.q. 7. del mentovato Graziano, nulla ſervendo il far' ivi forza ſulla parola *volumus*, perchè in quel luogo eſſa è adoperata in vece di *parati ſumus*. E leggaſi tutto il teſto, e ſi noti quell' *imploramus*, quel *legitimo examine* con altri termini, che evidentemente ci fanno intendere la ſuprema autorità di quegl' Imperadori. V. Dall'obbligo, che aveano i Romani di non conſecrare il nuovo Papa eletto ſenza il conſentimento Ceſareo: diritto eſercitato già da gl' Imperadori Greci in Roma, e da i Carolingi anche nel reſto de' Reami loro. VI. Dalle Monete battute in Roma, nelle quali ſi metteva il nome bensì del Pontefice, ma quello eziandio dell' Imperadore Regnante. Nè ſi produce Moneta alcuna, in cui appariſca il nome di Carlo M. prima ch' egli foſſe eletto Imperadore. Queſto poſcia è un ſicuro indizio dell' alto Dominio, ſapendoſi che Carlo M. (ſiccome atteſta l' Anonimo Salernitano preſſo Cammillo Pellegrino) avendo conferito a Grimoaldo il Principato di Benevento, fra l'altre obbligazioni gl' impoſe ancor queſta: *Ut Chartas* (cioè gli Strumenti, e Diplomi) *Nummoſque Sui Nominis characteribus ſuperſcribi ſemper juberet*. Ed Erchemperto nella ſua Storia al num. 4. ſoggiunge, che Grimoaldo: *In ſuis aureis Ejus Nomen aliquandiu figurari placuit, ſchedas ſimiliter aliquanto juſſit tempore exarari &c.* Anche ad altri o Veſcovi, o Città, concederono gli Auguſti il Privilegio di battere Moneta, ma coll' obbligo ſuddetto. Veggaſi la conceſſione fatta da Arrigo II. detto il III. nel 1049. al Veſcovo di Padova preſſo il Sigonio, e preſſo l' Ughelli nell' Ital. Sac. T. V. pag. 413. e veggaſi il Gatti, che riferiſce Monete battute in Pavia a' tempi di Carlo M. e d' altri Auguſti.

Hiſt. Princ. Lang. par. 1. pag. 27.

Gatti Gymn. Ticin. Hiſt. C. 1. e 11.

Si ricava in Settimo luogo lo ſteſſo da gli Strumenti ſtipulati nello Stato Eccleſiaſtico in que' tempi, e dalle Bolle de' medeſimi Papi; perchè oltre a gli Anni del Papa (che però s' incontrano anche notati fuori di quello Stato in alcune Città per venerazione del Capo della Chieſa) ſi truovano ivi notati gli Anni de gli Auguſti coll' *Imperante Domino Noſtro piiſſimo Auguſto &c.* come ſi ha dal Labbe, e da gli Annali Bertiniani all' Anno 868. e da altri documenti. VIII. Dallo ſteſſo chiedere, che faceano i Papi, e dal concedere, che faceano gli Auguſti, le Conferme de

Concil. T. 8. pag. 103. 114. &c.

 gli

gli Stati e Governi alla Chiesa Romana, siccome era il costume anche per l'altre Chiese indubitatamente suggette al Dominio Cesareo; e dal vedere, che tali Conferme erano appellate anche da i medesimi Papi *Privilegia*. IX. Da i Privilegi fatti da gli Augusti all'altre Chiese dello Stato Ecclesiastico nella forma, che si faceano a quelle di Francia, e del resto d'Italia, con apporvi le pene a i trasgressori in qualità di Sovrano. X. Dall'avere gl'Imperadori mantenuto il Fisco, e la Camera loro ne gli Stati suddetti, come costa da varj documenti. Anche il Papa, i Duchi, i Marchesi, ed altri Vescovi aveano il loro Fisco, per quanto pruova il Fiorentini; ma del pari durava ne' loro Stati il Fisco Cesareo. Veggasi l'Ughelli nell' Appendice al Tom. V. pag. 1487. che riferisce uno Strumento dell' Anno 1056. ove apparisce la Camera Pontificia, ed insieme quella dell'Imperadore.

Mem. di Matild. L. 3. pag. 94.

IX.

Atti, e Storie comprovanti la Sovranità suddetta, mantenuta anche a' tempi di Ridolfo I.

Gli Atti, e gli Autori di que' tempi compruovano la stessa verità. Carlo M. nel suo Testamento lasciò varie limosine alle Città Metropolitane del suo Regno, che erano ventuna per relazione d'Eginardo, uomo della sua Corte, nella Vita d'esso Imperadore. *In* REGNO ILLIUS *Metropolitanæ Civitates viginti & una esse noscuntur*, e poi specifica Eginardo i loro nomi: ROMA, RAVENNA, MEDIOLANUM *&c.* Pasquale I. nell'823. coronò Lotario, dandogli POTESTATEM, *quam* PRISCI *Imperatores habuere*, *super Populum Romanum*. E se Sergio II. non permise nell' 844. che i Romani giurassero Fedeltà a Lodovico II. ma solamente a Lotario I. suo Padre: fu perchè Lodovico era solamente Re d'Italia, e non peranche Imperadore. Così Leone III. Papa nell' 815. avea dovuto purgarsi presso l'Imperador Lodovico Pio per l'uccisione fatta d'alcuni Nobili Romani. Così nell' 855. per relazione d'Anastasio fece Lodovico II. un rigoroso processo in Roma contra d'alcuni imputati, che volessero *Hanc Romanam Terram de Vestra* (cioè dell'Imperadore) *tollere* POTESTATE, *& Græcis tradere illam*. Così Reginone, Mariano Scoto, ed altri scrivono, che Lotario padre d'esso Lodovico II. nella divisione co i fratelli, *Omnia Regna Italiæ cum ipsa* ROMANA *Urbe obtinuit*. E nel suo Epitafio riferito dal Du-Chesne si dice:

Dif. del Dom. C. 106. pag. 369.

Qui Francis, Italis, ROMANIS *præfuit ipsis.*

Scrip. Franc. T. 2. pag. 398.

E nell'Epitafio di Lodovico II. rapportato dal Baronio all'Anno 844. leggiamo:

Hic

Hic ubi firma virum mundo produxerat ætas;
Imperii nomen SUBDITA ROMA *dedit.*

Di più ha pubblicato lo ſteſſo Baronio all'Anno 871. una Lettera ſcritta da quell'Auguſto all'Imperadore de' Greci, ove ſono le ſeguenti parole: *Miraris, quod non Francorum, ſed Romanorum Imperator appellemur &c. A Romanis hoc nomen, & Dignitatem aſſumpſimus, apud quos profectò primò tantæ culmen ſublimitatis & appellationis effulſit*, QUORUMQUE GENTEM, & URBEM *divinitus* GUBERNANDAM, & *Matrem omnium Eccleſiarum Dei* DEFENDENDAM *atque ſublimandam ſuſcepimus*. Ecco diſtinte le due Dignità d'Imperadore, e d'Avvocato, e nello ſteſſo tempo eſpreſſo l'alto Dominio di quell'Auguſto cotanto amico del Papa.

Che Carlo Calvo conſervaſſe anch'egli i medeſimi diritti, già s'è moſtrato nelle Oſſerv. Cap. 9. pag. 20. e Cap. 14. pag. 24. L'Autore del Panegirico di Berengario Imperadore, ſcrive che queſti fu allevato da Carlo:

——— *ſimili qui nomine* ROMAM
Poſtremus Francis REGNANDO COEGIT HABENIS.

E nomina Berengario *Principe di Roma*, e intitola due volte *Munera* ciò, ch'egli concedette allora alla Chieſa Romana. Arnolfo Imperadore, ſecondo il Continuatore degli Annali Fuldenſi, tenne pubblica giuſtizia in Roma, anzi URBEM *ad* SUAS MANUS *cuſtodiendam Faroldo cuidam Vaſſallo conceſſit*. Che Ottone I. ſignoreggiaſſe in Roma ſteſſa, è troppo noto; e così fecero il Secondo, e il Terzo. Del primo ſcrive Roſvida Monaca contemporanea:

De Geſt. Oddon. T. Vet. Scr.

Cui Chriſtus talem jam nunc augeſcit honorem,
Poſſidet ut RHOMAM *pollenti jure ſuperbam &c.*

Reuber.

Altrettanto ſcrivono di lui Ditmaro nel Sommario del Lib. 2. e Ottone da Friſinga, ed altri. E di Ottone III. ſappiamo, ch'egli gaſtigò nell'Anno 1001. Roma, *quæ Sibi Rebellabat*, come ha S. Pier Damiano nella Vita di S. Romualdo, Ditmaro, Lamberto Tuizienſe, Roberto Tuizienſe nella Vita di S. Eriberto; parlando queſti Autori, come pure lo Scrittore della Vita di S. Adalberto di Praga, ed altri, d'una piena Signoria eſercitata da queſto Auguſto in Roma, e fuori di Roma. E pure fu Ottone III. amiciſſimo de' Sommi Ponteſici, *irreprehenſibiliter vivebat, Deum amabat, amando timebat, omnibus placebat, nemini diſplicebat &c.* come at-

Otto in Chron. L. 6. C. 24.

Leibniz. Scr. Rer. Brunſ. pag. 431.

me atteſta Adelboldo Veſcovo di Utrecht ſuo conoſcente nella Vita di S. Arrigo Imperadore. Così lo Scrittore della Vita di S. Matilda Regina, che la dedicò ad Arrigo il Santo (ſiccome fu detto nelle Oſſerv.) atteſta, che Ottone il Grande *Romanis Præfuit*, e che *totus Populus* ROMANORUM *ſe ſponte* SUBJUGAVIT *ipſius* DOMINATUI, *& Sibi ſolvebant* TRIBUTA, *& poſt illum* CETERIS SUIS POSTERIS. Non riſpondono gli Oppoſitori Romani a queſti paſſi evidenti; e pure fanno tanto romore contra l'Autore delle Oſſerv. quaſichè eglino ſteſſi, figurandoſi di ſcreditare la ricupera di Comacchio fatta da V. M. Ceſ. con rappreſentare al Mondo l'inveterato Dominio Sovrano della S. Sede ſu quella Città, ſenza che gl' Imperadori vi abbiano mai tenuto ſopra alcun Gius, non abbiano tirato per forza gli Scrittori Eſtenſi a toccar queſte corde, a fine di far conoſcere, che la Sovranità Ceſarea ſopra Comacchio non è una Novità, e che le Inveſtiture di Comacchio date da gli Auguſti da alcuni Secoli in qua ſono una continuazione di quel Dominio ſupremo, che gli antichi loro Predeceſſori godeano, ed eſercitavano ſopra quella Città.

Ma per continuare il viaggio, ſi dice, che Ditmaro nel fine del Lib. VI. loda il giorno, in cui fu Arrigo il Santo coronato in Roma del 1014.

Qua REGI *noſtro* SE SUBDIT ROMA *benigno &c.*
Summus Paſtor ovat, chorus atque ſuus quoque cantat,
Quod ſunt ſecuri, tanto RECTORE *potiti.*

Nè fecero meno d' Arrigo il Santo i ſuſſeguenti Auguſti, come s' è moſtrato nelle Oſſerv. Cap. 20. pag. 34. &c. E ſe inſorſero le fiere diſſenſioni tra il Sacerdozio e l' Imperio; e ſe i Sommi Pontefici proccurarono di profittare nel temporale, mettendo in opera Scomuniche, guerre, e Leghe: non laſciarono gl' Imperadori, finchè ebbero forza, di conſervare, ed eſercitare la loro Sovranità. Ma ſi oſſervi ſpezialmente ciò, che preteſe Adriano IV. da Federigo I. nel 1159. e ciò che riſpoſe a i Legati Pontificii, e ſcriſſe all' Arciveſcovo di Salzburgo quell' Imperadore, chiamando *Nova, & gravia, & Numquam Prius audita*, le pretenſioni del Papa; e quindi ſi ſcorgerà, che tuttavia durava l' alto Dominio Ceſareo in Roma ſteſſa, non che ſopra il reſto de gli Stati della S. Sede, nè ſi parlava allora de i diritti dell' Avvocazia oggidì cotanto decantati. Biſogna poi con queſti lumi eſaminare i

re i Diplomi di Ridolfo I. uno de' gloriosi Antenati dell'Augustissima Casa d'Austria, fatti in favore della S. Sede. Perciocchè o pretendono in Roma, che Ridolfo I. abdicasse allora dall' Imperio la Sovranità suddetta, o pure ch' egli non concedesse, se non quello che i suoi Antecessori aveano conceduto. Se l'ultimo: adunque non cedette l'alto dominio, che già s'è provato esercitato da i precedenti Augusti. Se il primo: ove è una formale rinunzia di questo diritto ne' Privilegi di Ridolfo, che pure era necessaria, e massimamente essendo la Sovranità una gemma troppo unita colla Corona, e intendendosi ella sempre riservata, da chi concede, dona, e fa Privilegi? E molto più si dee credere non ceduta, perchè Ridolfo I. confermando al Papa i Privilegi de' suoi Predecessori, ne' quali fu preservato il supremo Cesareo Dominio, tacitamente venne a fare la stessa riserva. E ciò sia detto intorno alla Sovranità de gli antichi Imperadori, e senza Figure Rettoriche, e senza giri, e ripieghi di parole, e senza grand' aria di franchezza; perchè in tal guisa più facilmente si scorgerà la Verità, e si lascerà veder la Ragione. E ciò si è detto non per libidine di vendetta; nè con piacere, ma per forza, avendo così voluto gli Oppositori, perchè non si potea, nè dovea tacere dopo essere stati provvocati; e s'è detto, e si dice con protesta di non voler pregiudicare a i diritti, che da qualche Secolo gode la S. Sede fuori de gli Stati, de' quali ora è controversia.

X.

Dominio più preciso de gli antichi Augusti sopra Comacchio fino ad Ottone III.

Ma gli antichi Imperadori esercitarono anche un Dominio più preciso sopra la Città di Comacchio, e sopra l'Esarcato. Nell'Anno 809. Carlo M. possedea tuttavia Comacchio, e vi tenea presidio, come s'ha da gli Annali de' Franchi. E il Monaco Engolismense fa specifica menzione de' suoi Castellani in quella Città, dicendo, che l'Armata de' Greci s'accostò a Comacchio, *&* *commisso prœlio cum* CASTELLANIS FRANCORUM, *victa & fugata*, *Venetiam rediit*. Lotario I. Imperadore nell' Anno 840. stabilì alcune Convenzioni con Pietro Doge di Venezia, obbligando a conservar quella Pace i Popoli Sudditi suoi, fra' quali *Ariminenses*, *Forojulienses*, *Cenetenses*, *Tarvisanenses &c. Gavellenses*, COMACLENSES, *Ravennenses &c.* Nè dall' Epist. 167. di Giovanni VIII. Papa si ricava dominio positivo d'esso Pontefice dell' Anno 879. in Comacchio, come si è mostrato nelle Osserv. e massimamente sapendosi dall' Epist. 237. che Carlomanno avea commessa

Du-chesne Scr. Fr. T. 2. pag. 84.

messa a quel Papa *curam Italici Regni*. Nè indizio alcuno di Sovranità si è l'aver proccurato il Doge di Venezia, che lo stesso Pontefice concedesse nell'881. a Badoaro suo Fratello *Comitatum Comaclensem*; perchè del solo Governo fu fatta l'istanza, nè si dee far tanto caso sopra Scrittori troppo lontani da que' tempi. Che poscia i Signori Veneziani ben sapessero, che la Sovranità di Comacchio era presso gl' Imperadori, o Re d'Italia, si scorge dall'aver' eglino allora riportato un Diploma da Carlo il Grosso colla ratificazione de' Patti, restando ivi obbligati dalla parte di Carlo COMACLENSES, RAVENNENSES *&c.* Lamberto, e Berengario Imperadori esercitarono lo stesso dominio sull' Esarcato; e Ridolfo Re d'Italia nel 924. confermò i suddetti Patti colla Repubblica Veneziana, il che parimente fece Ugo Re d'Italia. Questo Re, e Lotario suo Figliuolo, e poscia Berengario II. e Adalberto Re d'Italia, signoreggiarono l'Esarcato in guisa, che non apparisce punto, avervi avuto dominio i Pontefici d'allora. Veggasi il Rossi nella Storia di Ravenna. Non è poi qui luogo di rispondere a quanto il Difensor del Dominio ha notato sopra il Testamento d'Almerigo Marchese citato di passaggio nelle Osserv. e sopra una donazione di molti Beni posti nel Comacchiese fatta dal Re Lotario al Vescovo di Modena nel 947. Altrove se gli risponderà, e si mostrerà, che quegli Atti non servono a provare, che il Papa possedesse Comacchio. Anche Ottone il Grande nel 964. confermò i Patti colla Signoria di Venezia, obbligando fra gli altri suoi Sudditi i *Comacchiesi*; e secondochè scrive il Dandolo nella sua Cronaca MS. concedette alla Chiesa Patriarcale di Grado, e alle suggette ad essa, *Privilegium in acquirendis Justitiis, sicut Universalis & Sancta Romana habet Ecclesia in annos Legales, ita ut liceat eis omnia suarum Ecclesiarum mancipia, colonos, advenas, servos, & reliquos, qui supra Terras Ecclesiarum ipsarum manent, Omni Jure, & ordine judicandi, & distringendi, singulariter potestatem habere:* notizia degna d'attenzione per varj riguardi. Che se questo Imperadore restituì alla Chiesa Romana l'Esarcato, ciò fu per conto del solo Governo, ed utile Dominio. Ottone II. facea la sua più ordinaria residenza in Ravenna, ove anche riteneva il Fisco.

Lib. 5. pag. 256. &c.

XI.

Sovranità d' Ottone III. e de' susseguen-

Non è qui luogo di mostrare, che tuttavia sussistono le difficultà fatte contra una Bolla, con cui (se si vuole stare a gli Oppositori

positori Romani) Gregorio V. nel 996. o nel 997. *Donavit gratuita largitate Comitatum Comaclensem* a Gerberto Arcivescovo di Ravenna. Basti per ora di sapere, che nell'Anno 999. Ottone III. Imperadore concedette con suo Diploma, poco dopo la morte d'Adelaide sua Avola, già padrona di Comacchio, a Leone Arcivescovo di Ravenna, COMITATUM COMACLENSEM *cum ripa & piscariis suis*, COMITATUM FERRARIÆ *&c.* E il Rossi dice, che quell' Imperadore gli confermò *veteres Possessiones Ecclesiæ, ac* NOVAS *alias* ADDIDIT; confessando uno degli Oppositori, ch'egli almeno vi aggiunse il Contado di Ferrara. Adunque egli era il Padrone di quelle Città; e si noti, confermar'egli alla Chiesa Ravennate, *quæ antea a Joanne Papa ad ipsam Ecclesiam sunt oblata*, senza far menzione di Gregorio V. il quale pretendono, che facesse due o tre anni prima la pretesa donazione suddetta. Con un'altro Diploma del 1001. confermò egli a Federigo Arcivescovo di Ravenna lo stesso *Contado di Comacchio*; e nel medesimo Anno gli donò altre Regalie dell'Esarcato, permutandole colla Badia della Pomposa. A nulla serve la critica fatta da gli Oppositori a questo ultimo Atto, solamente perchè il Margarino, e l'Ughelli, ivi lessero sottoscritto *Hippolytus Cancellarius*. Questo è un' errore della copia, di cui si servirono quegli Autori, mentre nelle altre più antiche si legge *Heribertus Cancellarius*; e così ha anche il Rossi; anzi i susseguenti Imperadori, cioè gli Arrighi II. III. IV. V. e VI. e i Federighi I. e II. ne' loro Diplomi attestano il cambio fatto da Ottone III. per la stessa Badia, la quale essi riconoscono per suggetta nel temporale a i soli Imperadori, e nello spirituale a i soli Papi. Si tralasciano qui altri Atti del Dominio assoluto, e supremo di quell'Imperadore nell'Esarcato; e solamente si fa riflettere, che i Sommi Pontefici non si lagnarono mai dell'autorità dispotica ivi esercitata da Ottone loro amicissimo; e che Federigo Arcivescovo di Ravenna fu Cardinale di Roma, e caro alla S. Sede, e fu considerato come Vassallo dell'Imperio da esso Ottone III. e da S. Arrigo suo Successore, come costa da Ditmaro, e da Adelboldo. Aggiungasi, che Ottone III. per consentimento di tutti gli Scrittori fu Principe piissimo e di virtù eminenti; e di più, che tutti que' suoi Diplomi furono confermati e sottoscritti da Eriberto suo Cancelliere, Arcivescovo di Colonia, uomo Santo, e canonizzato dalla Sede Apostolica, leggendosi il

ti Augusti sopra Comacchio fino ad Arrigo VI. e Investiture da loro date di quella Città.

Diss. Hist. C. 26. pag. 19.

Osserv. C. 18. pag. 32.

nome suo nel Martirologio Romano; laonde non si può immaginare nè usurpazione alcuna, nè ingiustizia in quegli Atti d'Ottone III. i quali, non meno che gli altri de' precedenti, e susseguenti Imperadori, siccome ancora i passi di tanti Scrittori, se si possano tirare ad un solo *diritto Avvocaziale* de gli Augusti, da qui innanzi ne giudicherà il pubblico.

Seguitò Arrigo II. l'esercizio della medesima padronanza, avendo nell'Anno 1017. per mezzo de' suoi Messi investito solennemente Arnaldo Arcivescovo Ravennate *de Comitatu Bononiense*, *Cornelìense*, *Faventino &c.* e di quello ancora di *Comacchio*, come non niega la parte contraria, e può raccogliersi dal documento, che ne cita il Rossi: e questo avvenne dopo il decantato Privilegio da lui conceduto nel 1014. alla Chiesa Romana. Indarno poi vien risposto da uno de gli Oppositori, che quell' Arcivescovo si ribellò alla Sede Apostolica; perciocchè niuna pruova di ciò reca egli; e Arrigo II. uomo Santo, e canonizzato da Roma stessa, non avrebbe tenuta mano a' ribelli della S. Sede; e già abbiamo veduto ciò, che s'era fatto, regnando Ottone III. senza che nè allora, nè dipoi, ne facessero querela i Papi. Lo stesso S. Arrigo Imperadore nel 1022. dispose liberamente del *Principato di Capova*, del *Contado di Teano*, e d'altri Stati di que' contorni, quantunque si dica, ch'egli nel 1014. avesse confermato alla Chiesa Romana *Teanum*, *Capuam &c.* E' qui da vedere l'Ostiense, e Glabro Rodolfo. Restano ancora altri Diplomi, co' quali egli concedette nel 1014. e nel 1016. varj Beni dell' Esarcato devoluti al Fisco Imperiale, de' quali si farà menzione in Iscrittura più diffusa. Di Corrado il Salico ci assicura Wippone Storico contemporaneo, ch'egli *Ravennam intravit*, *& cum magna Potestate Ibi Regnavit*. Aggiunge di più, che Roma si suggettò a lui.

Roma Subjecit se primum a summo usque ad imum.
Experti sunt Ravennates in bello suo primates &c.

Resta in oltre uno Strumento stipulato nel 1032. *Imperante Chunrado Imperatore*, ove si rapporta un Placito tenuto dal Marchese Bonifazio, padre della famosa Contessa Matilda, *juxta ripam Padi in loco*, *qui dicitur Caput de Reda* sul Ferrarese, ove quel Principe decide in favore dell' Arcivescovo di Ravenna, imponendo la pena a i trasgressori da pagarsi la metà CHAMERE IMPERATORIS, e

Hist. Rav. L. 5. pag. 275.

Diss. Hist. C. 29. pag. 21.

Chron. Cassin. L. 2. C. 41. Glabr. Hist. L. 3. C. 1.

l'altra

l'altra metà *Chamere Archiepiſcopi*. Arrigo III. nel 1052. confermò i Patti colla Repubblica Veneziana, obbligando fra gli altri ſuoi Sudditi ancora i *Comacchieſi*. Ed Arrigo IV. non peranche in diſgrazia de' Papi, cioè nel 1063. concedette con ſuo Diploma ad Arrigo Arciveſcovo di Ravenna oltre ad altri Contadi e Beni dell'Eſarcato, COMITATUM COMACLENSEM con altre Regalie, *ſicut Noſtri Anteceſſores Reges & Imperatores conſtituerunt*. Nè mai confeſsò queſto Imperadore d'avere invaſo, o uſurpato Beni o Stati della Chieſa Romana; e le uſurpazioni attribuite nel Concilio di Guaſtalla del 1106. a gli Arciveſcovi di Ravenna, riguardavano ſolamente la giuriſdizione ſpirituale ſopra i Veſcovati, e ſolamente alcuni Poderi, *Prædia*, della S. Sede.

Vero è, che ne i fieri torbidi inſorti fra il Sacerdozio e l'Imperio a' tempi d' Arrigo IV., e molto più poſcia, non mancarono i Sommi Pontefici di profittare, per quanto ſi ſteſero le forze loro, nel temporale; ma nè pure gl' Imperadori, finchè ebbero poſſanza, laſciarono di ſoſtenere i loro Diritti nell'Eſarcato. Arrigo V. nel 1118. per mezzo della Regina Matilda ſua Moglie eſercitò giuriſdizione in quelle parti, come s' ha da un documento riferito dall'Ughelli; e l'accenna anche il Malmesburienſe nel Lib. 5. de Geſt. Reg. Angl. Così Lotario II. nel 1136. per atteſtazione di Pietro Diacono Autore contemporaneo, *Ravennam egrediens, Umbriam, Æmiliam, Flaminiam, Picœnumque Provincias ſub* SUO JURE *redegit. Civitates obedientes ſub* ROMANI IMPERII *jura redegit &c. univerſaſque Apuliæ Urbes ſub* ROMANI IMPERII *jura redegit;* e pure Lotario II non fu certamente nemico de' Papi. Suſſeguentemente Federigo I. ſiccome s'è fatto vedere altrove, diſpoſe delle Città dell'Eſarcato in favore dell'Arciveſcovo di Ravenna, quando era in grazia del Sommo Pontefice; e nel 1160. confermò nominatamente al ſuddetto Arciveſcovo COMITATUM COMACLENSEM, *& Diſtrictum Ravennat. exceptis illis noſtris Regalibus &c.* E' ſtato anche citato un Diploma da lui dato nel 1177. il dì 17. Maggio a i Comacchieſi, ove li riconoſce per Sudditi dell' Imperio. Vorrebbono gli Oppoſitori far ſoſpettare della verità di quel documento; ma indarno, perchè troppo è noto a gli Eruditi, che nelle Copie de gli antichi Strumenti ſi truovano ſpeſſiſſimo alcuni difetti, ed errori, nè perciò ſi debbono condannare, qualora la ſoſtanza, le formole, ed altre quali-

Ital. Sac. T. 2. pa[g.] 364.

Chron. Caſin. L. [4.] C. 106.

Oſſ. C. 22. pag. 37.

Ital. Sac. T. 2.

 tà con-

rà concorrono ad assicurarli per veri, e massimamente se s'accordano colla Storia, siccome vi s'accorda pienamente quel Privilegio. Inutilmente ancora dicono, non ricavarsi di là indizio di Sovranità. Basta leggerlo. Conferma e corrobora Federigo a que' Popoli *omnes eorum proprietates, & jura;* gli assolve dal Ripatico, e dal Teloneo *in foro*; ordina, che non sia posto sopra di loro alcun Bando di più di cento danari; e che niuno entri nelle loro proprietà, *nisi Noster Nuntius semel per omne biennium ad legem & justitiam facien. &c.* E finalmente impone la pena da pagarsi *Cameræ Nostræ*. Parimente s'è detto nelle Ossev. ch'egli dopo la Pace del 1177. seguitò a riconoscere la Romagna per paese dell'Imperio.

Osserv. C. 22. pag. 38.

XII.

Continuazione del Dominio Cesareo in Comacchio da Arrigo VI. fino a' tempi correnti.

Arrigo VI. anch'egli dispose liberamente dell'Esarcato, come s'è mostrato nelle Osserv. e si ha dall'Urspergense all'Anno 1195. e dal Rossi nella Storia di Rav. Lib. 6. pag. 361. E nel 1197. confermò i Patti co' Signori Veneziani, obbligando *Comaclenses, Ravennenses &c.* come suoi Sudditi. Ottone IV. nel 1209. rinovò gli stessi Patti, ed investì Ubaldo Arcivescovo Ravennate di molti Stati, fra' quali troviamo *Comitatum Cæsenat. Comitatum Ficoclen. Comitatum* COMACLEN *cum ripa &c. salvo jure Imperii*. Leggesi l'Apologia di questo Imperadore composta da Arrigo Meibomio. Collo stesso tenore operò Federigo II. concedendo anch'egli un Privilegio alla *Città di Comacchio*, ch'egli riconosce *tamquam Speciale Demanium Imperii*, confermando a quel Popolo tutti i loro Beni, *salvo in omnibus jure Imperii*. Curiosa è la critica, che fanno gli Oppositori Romani contra questo Documento, perchè se la prendono contra Copie mal fatte, e scorrettissime, agli errori delle quali non è punto difficile il far la censura. Ma più diffusamente si risponderà loro; e intanto si dice, non esserci ragione di tener per apocrifo quel Diploma, bastando confrontarlo con gli esemplari più antichi, e dovendosi ivi leggere, non l'Anno 1231. (come per errore si legge nella copia del Ferri) ma 1232. con che cadono a terra le difficultà svegliatevi contra. Così fanno il Baronio, il Mabillone, il Pagi, il Guichenone, e gli stessi Oppositori, quando si tratta di Copie, e di Documenti, che non contenendo sbagli intrinseci, e di sostanza, convengono poi colla Storia, e co i costumi del tempo. Anzi è da stupirsi, come gente sì erudita conti per indizio di finzione in quel Diploma il

Rer. Germ. Scr. a Meibom. edit. T. 3.

non

non esservi i nomi de' Vescovi testimonj, e dell'Arcivescovo di Colonia, e il giorno del Mese; perciocchè presso il Margarino, e presso l'Ughelli si truovano varj esempj simili dello stesso Federigo II. e il più ordinario stile della sua Cancelleria era di non mettere il giorno, ma solo il Mese, nella Data de' Privilegi. Sussiste dunque, e senza fondamento si vorrebbe far credere finto quel Diploma, di cui fece menzione anche la Comunità di Comacchio insin dell'Anno 1495. *adì 3. Zenaro*, come si mostrerà.

Bollar. Casin. T. 2.

Che poi s'accordi colla Storia esso documento, e che Federigo II. riguardasse non solamente Comacchio, ma il rimanente dell'Esarcato, come paese dell'Imperio, è manifesto da moltissimi suoi Atti. Nell'Anno 1220. diede l'Investitura de' Contadi all'Arcivescovo di Ravenna, concedendogli fra gli altri Stati COMITATUM COMACLENSEM *cum ripa & piscariis suis &c.* Così fece nello stesso Anno all'Abate della Pomposa; e la Repubblica Veneta ben sapendo, chi fosse tuttavia il Sovrano dell' Esarcato, rinovò con esso lui gli antichi Patti, ne' quali fra i Sudditi dell'Imperio sono mentovati i *Comacchiesi*. Così dopo la sua coronazione diede Investiture al Vescovo di Sarsina, *recepto fidelitatis juramento*, siccome ancora al Vescovo di Bologna per relazione del Sigonio; e nel 1221. la diede di varj Stati ad Azzo Marchese d'Este e d'Ancona, *concedendogli* fra l'altre cose, *Donandogli*, e *confermandogli Adriam, & Adrianum*; e nel 1226. concedette altri Privilegi in Ravenna, secondochè si ha dal Margarino, e dal Rossi. E quello che è più, tutti quegli Atti, se non espressamente, almeno tacitamente furono approvati da i Papi. In un'Editto suo, riferito in parte dal Rinaldi, e interamente pubblicato dal Baluzio nel Tom. I. delle Miscellan. pag. 448. ordinò egli del 1221. o sia del 1220. che fossero restituiti al Papa i Beni della gran Contessa Matilda, e nominatamente Gonzaga, e Pigognaga, esprimendosi con tali sensi: *Præcipimus Cremonensibus, Parmensibus, Reginensibus, Mutinensibus, Bononiensibus, & generaliter omnibus Aliis Fidelibus Nostris, ut &c. faciant vivam guerram, firmiter inhibentes Mantuanis, Veronensibus, Ferrariensibus, Brissiensibus, & omnibus Aliis Fidelibus Nostris sub obtentu Fidelitatis & Gratiæ Nostræ &c. sub pœna mille Marcharum &c.* Così parlava egli, mentre era amico de' Pontefici, e in un'Editto pubblicato in favore della Chiesa Romana. Nè allora i Papi, nel concedere le

Rub. Hist. Rav. L. 6.

Ital. Sac. T. 2. pag. 711. 712.

Annal. Eccl. ad An. 1221. §. 29.

Bolle a gli Arcivescovi di Ravenna, usarono formole denotanti Dominio temporale sull' Esarcato, perchè Federigo ne era Padrone, ed avea constituito l' Arcivescovo di Maddeburgo per *Conte della Romagna*. Fu egli dipoi scomunicato dal Papa col motivo, che dopo le promesse fatte di passare coll' Armata in Oriente a liberare la Terra Santa, non avesse mantenuta la parola; e gli furono anche levate alcune Città dell' Esarcato; ma Federigo II. rispose a tali accuse; e protestò contra le occupazioni suddette in pregiudizio dell' Imperio; e continuò, finchè le forze non gli vennero meno, a tener salda la sua padronanza in Ravenna, e nelle Città all' intorno. Anzi Arrigo Langravio di Turingia eletto Re de' Romani contra di lui nel 1246. ad istanza del Papa, nello scrivere una Lettera all' Arcivescovo di Ravenna, riconobbe quel Prelato, e quel Popolo, per Sudditi dell' Imperio, come si può vedere presso il Rinaldi.

Raynald. Annal. ad Ann. 1246. §. 10.

Alle risposte addotte nelle Osserv. Cap. 23. pag. 39. sopra i Diplomi di Ridolfo I. conceduti alla Chiesa Romana, non si vede replica, la quale possa soddisfare. Dura tuttavia l'obbiezione di Giovanni Villani, cioè, che quell' Augusto *nè Potea, nè Dovea privilegiare* la Romagna al Papa, perchè non fu mai coronato Imperadore, per difetto della qual solennità pretendeva allora la Corte di Roma, che molti atti de gl' Imperadori eletti non avessero forza. Oltrechè in que' tempi erano necessitati i Cesari a far quello, che piaceva alla Corte Romana, benchè non piacesse a loro stessi; ed essendo certo, che Ridolfo I. s'era impegnato con voto al passaggio di Terra Santa, dovea egli temere, che non accadesse a lui ciò, che era occorso a Federigo II. suo Antecessore, scomunicato, e deposto principalmente per tal ragione, o pretesto. Anche la Cronaca Germanica pubblicata dal Pistorio, e Tolomeo da Lucca, ed altre Storie di que' tempi, ci avvertono, che i Papi d'allora, duranti le rivoluzioni sotto Federigo II. e la Scisma della Germania, e la lontananza di Ridolfo, si mischiavano con possesso nel governo de gli Stati Imperiali d'Italia, e fecero di molte Novità, con pensiero ancora d'escludere dall' Italia gl' Imperadori Tedeschi, per quanto attesta il Biondo nelle sue Storie. E però lo stesso avere Ridolfo I. ritrattati gli Atti giurisdizionali di Ridolfo suo Cancelliere nella Romagna, come fatti *senza sua saputa, e consentimento*, è un segno della possanza de' Pon-

Dec. 2. L. 8.

tefici

tefici d'allora, a' quali non conveniva negar cosa alcuna per timore di peggio, essendo troppo inverisimile, che senza participazione e consentimento del suo Sovrano quel Cancelliere s'intitolasse *Legatus & Vicarius Generalis Romani Imperii in Romandiola*. Finalmente si torna a dire, che Ridolfo I. non cedette, nè intese mai di cedere l'alto Dominio dell' Esarcato; ed egli ancora il mostrò coll' avere nell' Anno 1281. (cioè dopo tutti i Privilegi conceduti alla Chiesa Romana) investito gli Estensi di molti loro Stati, fra' quali con un *Concedimus*, *& Donamus*, *ac Regia Auctoritate in perpetuum largimur*, concedette loro *Comitatum Rodigii*, *Adriam, & Adrianum &c.* quantunque *Adria*, e *Gavello* si leggano ne' Diplomi suoi in favore de' Sommi Pontefici.

Si sconcertarono poi molto peggio gli affari tra la Chiesa e l'Imperio sotto Lodovico il Bavaro. Nè occorre, che gli Oppositori Romani vadano qui vantando d'avere la Corte Pontificia sostenuto il partito di Federigo Austriaco, eletto anch' esso Re de' Romani. Poichè l'Augustissima Casa d'Austria sa ben distinguere gl' interessi del S. R. Imperio da i suoi particolari; e per altro costa dalle Storie, che i Papi non vollero confermare, nè favorire l'elezione di Federigo, benchè ne fossero fatte loro istanze replicate, come si ha da gli stessi Annali Pontificii del Rinaldi, il quale anche ha cuore di chiamare all' Anno 1322. *Friderici Austriaci perfidiam in Pontificem*, l'essersi ritirato quel Principe dall' aiutare il Papa contra i Visconti per sospetto di non pregiudicare all'Imperio Romano. Andarono dunque allora per terra i precedenti accordi fatti da gli Augusti colla S. Sede; e se i Papi si studiarono in quelle turbolenze di guadagnar terreno, per quanto poterono, sopra i diritti, e sopra gli Stati Imperiali d'Italia; non mancò dal suo canto il Bavaro di mantenere la sua autorità, e di esercitare l'alto Dominio nell' Esarcato, finchè ebbe fiato; e s'egli cadde in eccessi verso la S. Sede, per conto dello spirituale: questi sono da noi detestati, ma senza confondere questa partita con quella delle ragioni temporali.

Annal. Eccl. ad A[nn.] 1322. §. 10. 13[..] §. 5. 1328. §. 38

Calò finalmente in Italia del 1354. Carlo IV. eletto Imperadore a prendere la Corona, e a ristabilire i Gius Imperiali, che aveano patito di molto; ed allora fu, che i Marchesi d'Este, i quali almeno nel 1297. (come attesta il Rossi) erano divenuti Padroni di Comacchio, e nel 1325. n'erano tornati in possesso per-

dedizio-

dedizione spontanea di quel Popolo (del che si ha lo Strumento autentico) furono ad inchinare il nuovo Augusto, e fra gli altri Stati, che riconobbero in Feudo dall' Imperio , fu annoverato *Comacchio*, siccome s' è detto nelle Osservazioni, e siccome costa dall' Investitura spedita *Mantuæ A. D. MCCCLIV. Ind. VII. XVI. Kal. Dec.* Rinovò egli la stessa Investitura di Comacchio con altri Stati alla Casa d' Este nel 1361. e questa venne confermata dalle susseguenti Investiture di Sigismondo nel 1433. Di Federigo III. nel 1452. e poscia da Massimiliano I. Carlo V. Ferdinando I. Massimiliano II. Ridolfo II. Mattias, Ferdinando II. Ferdinando III. Leopoldo I. e finalmente da V. M. Ces. nel 1708. con esprimersi in tutte le suddette Investiture chiaramente, e precisamente la Città di Comacchio, investendo ivi gl' Imperadori la Casa d' Este *de* COMACLO, *& Terra* COMACLI, *vallibus*, *terris cultis &c. dictæ Terræ, & Civitatis* COMACLI, *ejusque Diœcesis*, *sive Territorii cum omnibus &c.* Con tal titolo dunque, e in qualità solamente di Feudetarj Imperiali, e senza mai riconoscerne per Signore diretto alcun'altro Principe, fuorchè l'Imperadore pro tempore, possederono gli Estensi, e signoreggiarono Comacchio sino al 1598. nel qual' Anno le armi di Clemente VIII. occuparono con altri Stati la suddetta Città al Duca Cesare con pretesto, che la S. Sede ne fosse Sovrana, e che fosse devoluto quel Feudo. Ma e gl' Imperadori, e gli Estensi reclamarono allora, e dipoi; finchè la M. V. Ces. spinta dal debito Imperiale ne ha ripigliato il Possesso, con restituire al S. R. Imperio un Feudo, ad esso spettante, e indebitamente levato a lui, e alla Casa d' Este, allorchè nè Ridolfo II. nè il Duca Cesare aveano forze per difenderlo.

XIII.

nvestiture di Co-
cchio, date da gli
gusti a gli Esten-
valide, e giuste.

Ma qui dicono gli Oppositori Romani, che tutte le Investiture di Comacchio concedute da gli Augusti alla Casa d' Este sono invalide, e nulle: perchè Pippino, e Carlo M. donarono il Dominio tanto utile, come supremo, di quella Città alla S. Sede; e Lodovico Pio, e gl' Imperadori susseguenti, e spezialmente Ottone I. Arrigo II. Ottone IV. Federigo II. Ridolfo I. Arrigo VII. Carlo IV. la confermarono a i Sommi Pontefici, con giuramento di restituire, mantenere e difendere le Signorie della Chiesa; e che perciò la Sede Apostolica da dieci Secoli è Sovrana indipendente, e assoluta de' suoi Stati, e per conseguente indubi-

tata

tata padrona di Comacchio. Se questa Sovranità Pontificia ne' Secoli remoti sussista veramente, già si è abbastanza mostrato finora; ed è poi certo, ch'essa non sussiste punto sopra Comacchio nè per gli Secoli lontani, nè per gli vicini, e presenti. Imperocchè anticamente hanno sempre tenuto, ed esercitato gl'Imperadori Franchi e Tedeschi l'alto loro Dominio in quella Città, e talmente ve l'hanno conservato ed esercitato in questi ultimi Secoli, ch'eglino soli ne diedero, e ne danno tuttavia le Investiture alla Casa d'Este, in guisa tale che, stante la continuazione d'esse Investiture, e del Possesso de gli Estensi per più secoli, in qualità solamente di Feudetarj Imperiali, si è formata quella Prescrizione insuperabile e legittima, a cui non sapranno mai gli Scrittori Romani opporre cosa che vaglia.

Ora il chiamar nulle ed invalide le Investiture suddette, costa poco a chi le desidera tali; ma non così giudicavano i Secoli meno recenti, e non così giudicherà, chi saprà ben figurarsi col pensiero il sistema de' tempi antichi e moderni. Già s'è mostrato, che anche dopo i Privilegi confermati da gli Augusti alla Chiesa Romana, eglino continuarono a signoreggiar l'Esarcato, e a disporne ancora a loro talento, e a dare Investiture di quelle Città ad altre persone; perchè non doveano essere, e certo da loro non erano credute sì forti e restrittive della loro autorità le Conferme fattene alla S.Sede, che non fosse lecito da lì innanzi alla loro Sovranità il disporne, e il mantenervi sopra il loro Dominio. Non si possono mettere in dubbio gli Atti giurisdizionali da loro esercitati; sono certe le Investiture da loro date ad altri, anche dopo i Privilegi conceduti alla Sede Apostolica; e ciò si truova fatto da Imperadori amici de' Papi, e insino da Arrigo II. canonizzato per Santo da i Sommi Pontefici: chi vorrà credere, e chi oserà appellare empj, sacrileghi, violenti, e ignoranti o della loro autorità, o de i diritti della Chiesa Romana, tanti Imperadori e Franchi e Tedeschi? Ragion vuole adunque, che si concluda, non essere stati di quel vigore, che oggidì si pretende, i Privilegi, e giuramenti de gli antichi Imperadori per lo Stato Ecclesiastico, e che non intendessero mai que' Principi d'abdicare da se, e dall'Imperio Romano, certi diritti, che in vigore dell'alto Dominio non mai ceduto competevano tuttavia alle loro Cesaree Maestà. Insorsero le dissensioni funeste del Sacerdozio, e dell'Imperio; ed

essendosi ridotte allora le decisioni delle controversie alla superiorità della forza, tanto più è verisimile, che gl' Imperadori si credessero lecito il salvare, mantenere, o ricoverare quei diritti, e Stati, che loro permise l' industria e la fortuna in sì terribili contingenze, quanto che s'erano già ridotti i Principi Tedeschi a non poter negare certe condizioni esatte da i Sommi Pontefici, sì se voleano comandare in Italia, o salire sul Trono, o non esserne sturbati colle scomuniche, colle guerre, e con altri moti violenti di que' Secoli confusi. Perciò fluttuavano allora con troppe vicende i dominj; e non men facile era il donare, che il togliere, e l' investire ora uno, ora altri d'una cosa stessa, e il rompere i Trattati precedenti, o il non credersi tenuto a i medesimi; e anche il riconoscere ora da i Papi, ed ora da gli Augusti, un medesimo Stato: proccurando ciascuno allora di vivere alla giornata, o di crescere, o di salvarsi, comunque potea. E che i Papi medesimi facessero in que' tempi di molte novità, e profittassero alle spese del S. R. Imperio: è cosa troppo nota. Che se si vuol dire, che alcuni di quegl' Imperadori furono nemici de' Papi: e perchè non potrà dire anche l' Imperio, che i Papi furono allora nemici degl' Imperadori, e che prescindendo dalle controversie spirituali, non aveano ragione i Papi, ma bensì l' aveano gli Augusti nelle controversie temporali? Il perchè si torna a dire, che in troppo impegno ci metteremmo tutti, qualora volessimo o condannare, o giustificare tutte le azioni politiche di quell' età sì sconvolta. Così portava allora il tempo; e il tempo appunto finalmente compose tanti disordini e litigi; ed essendo rimaso ciascuno in possesso di quello, che avea saputo, o potuto salvare nelle tempeste passate, non dovea Clemente VIII. con vecchie e rancide pretensioni turbare il possesso e i diritti del S. R. Imperio sopra Comacchio; e nol dovea per quella stessa ragione, per cui non turbò, e credette di non dover turbare il Dominio delle Terre della Contessa Matilda, e di altri Stati, pacificamente anche oggidì sottoposti al solo Imperio Romano; e per quella ragione medesima, per cui non vorrebbe ora la Corte di Roma, che gl' Imperadori od altri, svegliando vecchie pretensioni, turbassero a lei il possesso di molti suoi diritti e proventi.

XIV. Validità delle suddette Investiture maggiormente provata.

Non occorre dunque voler' oggidì far tanto valere i Privilegi di Lodovico Pio, d' Ottone I. d' Arrigo II. di Ridolfo I. di

Carlo

Carlo IV. e d'altri alla Chiesa Romana. Noi sappiamo, che gli stessi Ridolfo I. Arrigo VII. e Carlo IV. le confermarono tutti gli Stati espressi *in multis Privilegiis Imperatorum a tempore Ludovici*. E pure del pari è certo, ch'eglino punto non rilasciarono, anzi ritennero in loro potere molte Città *della Venezia*, benchè espresse in quei Privilegi, col concederle in Feudo, o Vicariato a gli Estensi, a gli Scaligeri, a i Carraresi, e ad altri Principi di que' tempi. Le confermarono le *Terre della Contessa Matilda*; e pure ne investirono senza scrupolo alcuno gli Estensi, i Gonzaghi, ed altri. Secondochè vuole uno de gli Oppositori Romani, la Provincia della Garfagnana fu della mentovata Contessa; ma Federigo Austriaco, eletto Re de' Romani in concorrenza del Bavaro, ne diede l'Investitura a Castruccio de gli Antelminelli adì 3. d'Aprile del 1320. come si legge nel Diploma riferito dal Micotti. Carlo IV. confermò la stessa Provincia a i Lucchesi a nome dell'Imperio nel 1369. il dì 8. di Luglio, come dal suo Privilegio presso il suddetto Storico; e nell'Archivio Estense un'altro Privilegio si conserva del medesimo Carlo IV. dato in Pietrasanta nel 1355. adì 11. di Giugno, ove egli investisce *tutti i Valvassori di Garfagnana* de' loro Beni, confermando loro un Privilegio di Federigo II. La qual Provincia essendosi poi data a gli Estensi, ne furono questi nel 1433. investiti da Sigismondo Imperadore, e da gli altri susseguenti Augusti fino al giorno d'oggi. E di più si dee notare, che Aimerico Vescovo di Bologna (siccome attesta il Sigonio, e costa dal Diploma esistente) si fece concedere, e confermare dal suddetto Imperadore Carlo IV. Cento, S. Giovanni, ed altri Stati, de' quali era stata la sua Chiesa investita da Federigo II. in un Privilegio del 1220. ivi recitato per extensum. Il che fu fatto da Carlo con un Diploma dato *Prage Anno Domini MCCCLXV. Ind. III. IV. Id. Febr.* alla presenza di due Elettori, e d'altri Principi dell'Imperio, esprimendo egli di far quell'atto *animo deliberato*, *non per errorem*, *aut improvide*, *sed ex meræ liberalitatis arbitrio*. Dal che si può scorgere, se Carlo IV. credesse d'aver' alienati in favore della Chiesa Romana tutti i diritti del S. R. Imperio, o s'egli, e i suoi Antecessori e Successori stimassero illecito il conservare in prò dell'Imperio le giurisdizioni, che si poteano salvare in que' Secoli di Signorie instabili e fluttuanti. Per altro era Carlo IV. un Principe pio, ed ami-

Ist. della Garfagn. MS.

co, e collegato de' Sommi Pontefici; e si può credere, che l'interesse dell'anima sua fosse non meno a lui, che a Ridolfo I. e ad altri Augusti, carissimo; laonde il voler tacciare que' Principi per ingiusti, e spergiuri, e usurpatori, perchè investirono la Casa d'Este, ed altri Signori, di Stati (tardi poscia pretesi dalla Corte Romana) può sol venire da chi non vuol ben mirare e intendere il sistema de' vecchi tempi, e vuol tutto misurare coll'idea de' tempi correnti.

S'aggiunge, che delle Donazioni, o Concessioni d'una stessa cosa fatte a due diverse persone, quella è vera, valida, e perfezionata, con cui va congiunta la consegna, e il Possesso della cosa conceduta o donata, siccome s'è mostrato nelle Osserv. E però in quanto a Comacchio i Privilegi conceduti da gli Augusti alla S. Sede restarono ineffettuati, laddove ebbero tutto il loro effetto, e la lor perfezione, le Investiture date di quella Città a gli Estensi da Carlo IV. e da' susseguenti Imperadori; perchè, non i Papi, ma gli Estensi posséderono, e signoreggiarono quella Città, in vigore ancora d'esse Cesaree Investiture, e le posséderono per tanto tempo, e con riconoscerne per alti Padroni i soli Augusti. Nè qui è luogo di parlare di certe prerogative ideali, attribuite da alcuni Legisti de' Secoli rozzi alla Chiesa Romana, allorchè a lei si dona; anzi è superfluo il parlarne, perchè oggidì non hanno più spaccio alcune merci, che una volta l'aveano. S'aggiunge, che tanto maggiormente Carlo IV. potè investire, e credette di dover' investire di Comacchio gli Estensi, quanto che da lungo tempo precedente quella Città veniva solamente considerata, come Dominio Imperiale; ed essa, e chi la possedea, non riconosceano in guisa alcuna il preteso Dominio de' Sommi Pontefici. Gli Arcivescovi di Ravenna ne furono padroni, e ne riportarono le Investiture già accennate de gl'Imperadori. Fu essa libera in altri tempi ma con dipendenza dall'Imperio, essendosi citati i due Diplomi di Federigo I. e di Federigo II. il qual'ultimo la specifica *speciale Demanium Imperii*. Nel 1275. diede quel Popolo a Guido da Polenta la piena signoria della loro Città e Distretto, come costa dallo Strumento autentico di quella Dedizione, che si darà alle stampe. Vorrebbe uno de gli Oppositori far credere, che Guido fosse stato eletto solamente per *Governatore da' Comacchiesi*: il che, dice egli, *non leva la Sovranità al Principe*

Osserv. C. 56. pag. 88.

Dif. del Dom. C. 47. pag. 178.

Ma

Ma è certissimo, che Guido fu preso da i Comacchiesi per loro *perpetuo e general Signore*, con dare a lui, e a' suoi figliuoli, ed eredi un Dominio affatto Principesco sopra la lor Città, e Distretto: il che affatto escludeva i Papi da quel Possesso, e Dominio; e così costumarono allora di fare altre Città Suddite del S. R. Imperio. Nella stessa guisa ne divennero padroni gli Estensi nel 1297. e di nuovo nel 1325. per Dedizione di quel Popolo: dal qual tempo seguitò la Casa d'Este a possedere e dominare quella Città, senza riconoscerla da i Papi, e con prenderne poi bensì da Carlo IV. nel 1354. l'Investitura, rinovata poi da lì innanzi da gli altri Augusti Nè pruovano punto gli Oppositori, che sotto Ridolfo I. entrassero i Pontefici in possesso e dominio alcuno di Comacchio, sì perchè i Polentani n'aveano la signoria, e sì perchè nelle Lettere spedite nel 1278. da Niccolò III. Papa, e riferite da uno degli Oppositori, si truova bensì Forlimpopoli, Cesena, Faenza, Bertinoro, Cervia, Bagnacavallo &c. ma non già Comacchio. E siccome gli Estensi padroni di Ferrara, non vollero riconoscere allora quella signoria da i Papi, e seguitarono ad essere loro amici, e figliuoli divoti, così dovettero fare i Polentani per Comacchio. Riuscì poscia a i Papi di vincerla per Ferrara sotto Clemente V. e Giovanni XXII. ma non già per tanti Stati della Contessa Matilda, tuttavia posseduti dalla Casa d'Este con sole Investiture Imperiali, nè per Rovigo, Gavello, & Adria che gli Estensi possederono colle Investiture de' soli Augusti per tanto tempo, nè per Comacchio, di cui furono, e sono tuttavia investiti dal solo S. R. Imperio. Anzi l'esserſi quetate le pretensioni Pontificie sopra Comacchio per sì lungo tempo, fino a lasciar correre una piena e incontrastabile Prescrizione: ciò avea, ed ha totalmente stabilito il Gius Cesareo ed Estense sopra gli Stati suddetti, negandosi, che nel Trattato di Pisa del 1659. gli Estensi cedessero, o potessero cedere alcun diritto Cesareo sopra Comacchio alla S. Sede, perchè ivi si trattò di Beni, non Feudali, ma Allodiali, cioè di *alcune Valli Piscatorie di Comacchio*, come dichiarò lo stesso Papa Alessando VII. nella sua Protesta citata dalla parte contraria.

Diss. Hist. C. 62. pag. 45.
Append. n. 27.

XV.

Diploma d'Arrigo VI. non pruova, che Comacchio sia mai stato del Distretto di Ferrara.

Ma gli Oppositori ci fanno sapere, che anche i Papi diedero Investiture di Comacchio alla Casa d'Este, allorchè le concedevano in Vicariato Ferrara col suo Contado e Distretto, perchè

Comac-

Comacchio era compreso nel Distretto di Ferrara. A questo ultimo scampo e ripiego tardi cominciarono a gittarsi i Camerali di Roma, ma con sì poca ragione, che quindi maggiormente si viene a confermare la ragione del S. R. Imperio sopra Comacchio. Dicono dunque, che Arrigo VI. Imperadore con un suo Diploma dato a i Ferraresi nel 1191. riconobbe Comacchio compreso nel Distretto di Ferrara. S'è già risposto nelle Osserv. a questo punto; ma il Difensore del Dominio citando una copia di quel Diploma, *scritta son più di 400. anni addietro*, ha il coraggio di dire, che l'Autore (o come egli dice gli Autori) delle Osservazioni abbia voluto *alterare e interpolare* quel documento *con la speranza, che niuno se ne abbia ad accorgere*. Di queste forme di dire, alle quali non si vuol dare il proprio nome, se ne contano molte nell'Opera di quello Scrittore. Egli è falsissimo, che l'Autore delle Osservazioni abbia o alterato, o interpolato quel Diploma; e s'egli fosse stato capace di sì mala fede, avrebbe almeno avuto giudizio per fare un' alterazione o interpolazione più profittevole per la sua parte. Quale dunque fu da lui stampato il passo concernente Comacchio, tale si truova esso in una copia descritta nelle Collettanee Mss. di Pellegrino Prisciano, e in altre dell'Archivio Estense; nè l'Autore delle Osserv. ne ha mai veduto delle diverse. Che se il Difensore ne cita una copia differente ed antica, ne ha l'Archivio suddetto anch' esso una copia autentica antichissima in carta pecorina, il cui Notaio fu *Magister Presbiterinus Dei gratia Imperialis Aule Not.* e scritta con caratteri di tal forma, che gl' intendenti la conosceranno fatta in vicinanza del 1191. in cui fu dato il Diploma d'Arrigo VI. Si esibirà questa, qualora si voglia, all' esame de i periti, e vi si leggerà quel passo nella guisa appunto, che fu pubblicato nelle Osserv. e si avrà piacere di riconoscere, se la copia Romana sia tanto sicura, potendo essere copia moderna di copia antica, e che il copista moderno abbia voluto di suo capriccio correggere l'antico testo. Intanto però si torna a dire, non essersi da fidare affatto su quel Diploma, il passo del quale è anche in un luogo delle Collettanee del Prisciano espresso così: *Item Comaclum juxta suum Comitatum*. Perciocchè essendo enunziato ivi Comacchio fra altri Luoghi, tutti posti per Confine, egli è più verisimile, che manchi qualche parola davanti a *Comaclum*, in guisa che esso resti situato *extra præno-*

Osserv. C. 36. pag. 54.

mina-

minatos Terminos. S'avvicina poi questo verisimile alla certezza in leggendo ciò, che segue appresso. *Item usque ad medium portum Laureti. Item Comaclum cum suo Comitatu. Ex alio latere Padi usque ad Fossam de Boscio*. Qui la Fossa di Bosio è posta per Confine del Distretto di Ferrara. Ora sappiasi, che questa Fossa incominciava da *Medelana*, e giungeva sino a *Consandolo*, come pruova Pellegrino Prisciano, del che possono chiarirsi gli Oppositori nelle Opere di lui Mss. esistenti in loro potere. Anche Gasparo Sardi così scrive: *La Fossa di Bosio, o di Bosone, & Bresciana cominciava dal Po antico a Medelana, e correa tra Consandoli, e Boccaleona nella Padusa, e poi nel Po*. E ciò posto, il Contado di Comacchio restava escluso dal Distretto Ferrarese, perchè la mentovata Fossa era appunto divisoria del Comacchiese dal Distretto di Ferrara. Laonde si può intendere, con quanto buon fondamento abbiano alcuni della Corte di Roma fatto spargere voce in quella di Vienna, che gli Avvocati Estensi ripugnano in questo alla verità conosciuta, e cercano soli sutterfugi per non essere convinti.

Annal. Ferr. L. 1. C. 27.

Hist. Ferr. L. 1.

Si risponde di più, che lo stesso Arrigo VI. in un Diploma dato quattro Anni dopo, cioè nel 1195. alla Badia della Pomposa, parlò nella seguente maniera: *Ipsam itaque Insulam Pomposiam ab omni infestatione omnium mortalium, præcipue* COMACLENSIUM, FERRARIENSIUM, *& Ravennatensium liberam &c. permanere statuimus*. Così pure ha Federigo II. in un'altro suo Diploma del 1220. E questo solo può far vedere, se per uno stesso Dominio, e Distretto, fossero considerati Ferrara, e Comacchio, da Arrigo VI. il quale avendo anche rinovati nel 1197. i Patti colla Repubblica Veneziana, distinse i *Comacchiesi* da i Ferraresi e Ravennati. Anzi si ponga mente, che avendo quell'Imperadore in certa guisa pregiudicato alle ragioni dell'Arcivescovo di Ravenna col far giungere sino alla Fossa di Bosio indistintamente il Distretto di Ferrara, egli stesso nel 1195. con un Diploma conceduto a Guglielmo Arcivescovo gli confermò le Terre di *Porto*, *Consandolo &c. homines, placitum, districtum, jurisdictionemque &c. non obstante privilegio, vel scripto Ferrariensium, contra jus Ravennatis Ecclesiæ, ab Imperiali Majestate impetrato*. Maggiormente poi vien' accertata la suddetta opinione e risposta dalla Pace conclusa nove soli Anni dopo il decantato Diploma d'Arrigo, cioè

Rub. Hist. Rav. L. 6. pag. 362.

nell'

nell'Anno 1200. fra i Ravennati e Ferraresi, e citata da gli Oppositori medesimi, ove si legge: *Item Commune Ferrariæ debet habere in Civitate* COMACLI *omnem illam jurisdictionem, & rationem, quam retro ante incœptam proximam guerram habuerunt. Et Commune Ravennæ similiter debet habere in Civitate* COMACLI *totam illam jurisdictionem, & rationem, quam retro ante incœptam proximam guerram habuerunt.* Certo è, che i Ravennati ebbero la peggio in quella guerra, come attesta il Rossi, il quale fa anche menzione di tal Pace; e pure i Ferraresi non s'attribuirono ivi il Dominio di Comacchio, ma sì bene il poter solamente ritenere ivi tutta quella giurisdizione, che dianzi vi godeano. Nè da ciò risulta, ch' eglino fossero Signori di Comacchio, siccome non era la Repubblica Veneta padrona di Ferrara, nè era Ferrara Distretto di Venezia, perchè tanto tempo mantenessero ivi i Signori Veneziani il loro Visdomino, che vi avea giurisdizione. Così la Città di Bologna ebbe nel 1257. la metà del Gius di tutte le Catene, e dazj delle Catene sì nelle terre, come nelle acque della Comunità di Ravenna. Ora anche i Ravennati salvarono in quella Pace *Totam illam jurisdictionem*, che aveano prima della guerra in Comacchio; sicchè non può dirsi, che più l'una, che l'altra Città fosse Padrona di Comacchio. Anzi essendosi mostrato, che Ottone III. gli Arrighi II. III. IV. ed altri Augusti aveano dianzi espressamente investito del *Contado di Comacchio* gli Arcivescovi di Ravenna: si dee intendere, che i Ferraresi non erano Signori di quella Città, e che quella Città non era del loro Distretto. Leva poscia ogni dubbio il dirsi nella stessa Pace, che *Commune Ferrariæ debet habere Plenam Jurisdictionem a Fossa de Bosio sursum: quæ Fossa de Bosio est desuptus Caput Sandali, ubi jam fuit Hospitale Vincinimico, habendo Plenam jurisdictionem in omnibus illis personis, quæ habitant a prædicta Fossa de Bosio sursum, in fodro, & arzene, ac hoste, & collecta, & omnibus servitiis, sicut ceteri, qui habitant in Districtu Ferrariæ, faciunt.* Adunque solamente fino alla Fossa di Bosio giungeva il Distretto di Ferrara; anzi nè pure vi giungeva prima senza contrasto de' Ravennati; e i Ferraresi vincitori di quella guerra l' ottennero solo allora pienamente con questo capitolo. Adunque Comacchio restava fuori del Distretto di Ferrara, e in libertà, o pure sottoposto alla Comunità, o all' Arcivescovo di Ravenna, confermandosi da tutto ciò l'esposizione data al Privilegio d'Arrigo VI.

Ghirardac. Ist. di Bologna. P. 1. L. 6.

Ma

Ma quando anche Arrigo VI. avesse unito (siccome vogliono alcuni Scrittori Ferraresi) Comacchio al Distretto di Ferrara nel 1191. (il che si nega): aveva egli, ed altri Imperadori facoltà di rivocare tal concessione. E così appunto avvenne; perchè siccome fu di sopra accennato, lo stesso Arrigo confermò nel 1195. tutti gli Stati all' Arcivescovo di Ravenna (fra' quali era Comacchio) con apporvi la clausola *non obstante Privilegio &c.* e Ottone IV. nel 1209. concedette di nuovo alla Chiesa di Ravenna COMITATUM COMACLENSEM con altri Stati, aggiungendo anch'egli la clausula *non obstante &c.* come costa dal documento riferito dall' Ughelli; e Federigo II. dichiarò nel 1232. Comacchio *speciale Demanium Imperii*. Laonde a gli Oppositori non resta luogo di vantare quel Diploma d'Arrigo VI. e di fondarsi sopra una concessione, la quale, anche supponendola certa, non ebbe sussistenza dipoi. Oltre di che noi sappiamo, che i Distretti delle Città facilmente si mutavano, ora crescendo, ora calando, in que' tempi di tante turbolenze; e che non basta dire, che un Luogo fu una volta di certo Distretto, per concludere, che prima ancora fosse tale, e continuasse ad essere tale. E questa è conclusione certa, perchè troppo autenticata dalla cognizione di que' Secoli sconvolti; ed è troppo necessario il qui ricordarla. Ma, dice l'uno degli Oppositori, che *due Innocenzi* Sommi Pontefici in due loro Bolle descrissero il *Distretto di Ferrara*, come avea fatto Arrigo VI. e che ciò si ha dal Pigna Storico della Casa d'Este, che non patisce eccezione veruna presso i Ministri Estensi. Egli è mirabile la franchezza (per non dire qualche cosa di peggio) con cui qui parla il detto Oppositore fino ad assicurare il Mondo, che *il Diploma d'Arrigo VI. con le Bolle de' due Innocenzi si conserva negli Archivj Estensi, e il Pigna fedelmente l' allega*. Si risponde nondimeno con flemma e pazienza, che il Pigna tenuto dallo stesso Oppositore in altri luoghi per uno Storico infedele, il quale abbia sognato e finto varie cose, non dovea addursi qui da lui per un' Oracolo decisivo; e che quell' Autore, uomo grande, non è già da maltrattare, nè da stimar sì poco, come fa il Difensore, ma che non è per questo uno Storico maggiore d' ogni eccezione, siccome nè pur sono tali i Baronj, i Rinaldi, e tanti altri Scrittori della S. Sede, essendo sempre maggiore di tutti questi Autori la VERITA'.

XVI. Altre insussistenti pruove recate per mostrare unito Comacchio al Distretto Ferrarese.

Ital. Sac. T. 2. pag 374.

Dif. del Dom. C. 15 pag. 88.

Ora si niega, che due Innocenzi abbiano mai inchiuso Co-

macchio nel Distretto di Ferrara. Il Pigna s'ingannò sulla relazione di Girolamo Faleti; e questi prese sbaglio in credere, che nelle due Bolle de gl'Innocenzi III. e IV. date a i Vescovi di Ferrara fosse enunziato il Distretto Ferrarese. Così dice egli nel Lib. V. de' suoi Annali Estensi Mss. *Hos terminos confirmavit &c. Henricus VI. Imp. adjuncta Urbe Cymaclio cum agro universo, ad Venetæ ditionis fines, hac tamen conditione, ut decem Marchas argenti quotannis solverent: quæ omnia quoque ab Innocentio III. & IIII. MCCXIIII. & MCCXLVII. confirmata sunt*. Di qui pertanto chiaramente si conosce l'errore preso dal Faleti, perchè quanto è indubitato, che così ha egli scritto, altrettanto è certo, che quelle due Bolle (ch'egli cita del 1214. e 1247.) sono rapportate appunto da Pellegrino Prisciano distese ed intere, e che ivi non si parla del Distretto di Ferrara, nè punto si fa menzione di Comacchio, nè vi si legge parola alcuna indicante, che quella Città sia compresa nel Ferrarese. Hanno gli Oppositori il Libro IV. de gli Annali Mss. d'esso Prisciano, dove esistono le due Bolle suddette per extensum; e possono chiarirsene. Anzi impareranno di più, che avendo il Prisciano circa il 1490. raccolto tutto ciò, ch'egli seppe trovare ne gli Archivj della Casa d'Este, e di Ferrara, per illustrare i Confini, e il Territorio della sua Patria, con descrivere ancora tutte le Bolle o vere o false de i Papi: contuttociò egli non seppe allegare, se non il Diploma d'Arrigo VI. in cui parve a lui di leggere compreso Comacchio nel Ferrarese (benchè nel medesimo luogo egli apporti altre notizie distruttive della propria opinione) nè fece egli menzione alcuna d'altre Bolle de i suddetti due Innocenzi, che delle mentovate. E però è falso il dire, che *ne gli Archivj Estensi si conservi il Diploma d'Arrigo VI.* ove s'intenda dell'originale; ed è falsissimo l'aggiungere, che vi si conservino *le Bolle de i due Innocenzi*, quando si pretenda attribuito Comacchio a Ferrara in esse; mentre non vi sono, nè sono mai state simili pretese Bolle, e le Opere del Prisciano scuoprono l'equivoco preso in questa parte dal Faleti, e poscia dal Pigna. E si noti non dire l'ultimo di questi Autori, d'aver ciò tratto *da gli Archivj Estensi*, ma solamente che l'ampliazione del territorio di Ferrara fatta da Arrigo VI. *fu poi anche confermata da due Papi Innocenzi, che seguirono*. Questo Scrittore adunque in ciò non si vuole, nè si dee da noi ascoltare; e s'egli Cittadino Ferrarese

Stor. della Casa d'Este L. 3. pag. 162.

rarese col Prisciano, e coi Sardi, e col Calcagnino, anch'essi Cittadini di Ferrara, non fondandosi, se non sopra il Diploma d'Arrigo VI. per amore della lor Patria stimarono inchiuso Comacchio nel Ferrarese: tardi portarono essi un'opinione assistita da poco buon fondamento, anzi non conosciuta, e tacitamente riprovata da i più antichi, e da gli stessi Annali citati dal Prisciano, e da i Papi, e da gl'Imperadori, e da gli Estensi (per quanto s'è veduto, e si vedrà); e confessarono eziandio eglino stessi, che gl'Imperadori soli investivano di Comacchio la Casa d'Este. Oltra che si noti, scrivere il Pigna nello stesso luogo, che Vitelliano Papa, e Costante Imperadore *terminarono il Ferrarese da Levante con la Fossa di Bossone, che escludeva il Contado Comacchiese*, senza poi avvertire, che anche Arrigo VI. gli diede lo stesso Confine con dire *usque Fossam de Boscio*, e che nel 1200. non passava il Distretto Ferrarese oltre a quella Fossa, siccome s'è veduto nella Pace allora conchiusa.

Citano ancora gli Oppositori un'Ordine dato dal Giudice del Podestà di Ferrara nell'Anno 1309. per porre in possesso Salinguerra di molti Beni situati entro il Territorio di Ferrara, ed anche *in toto Comitatu Comaclensi*; dal che deducono, che *il Contado di Comacchio era soggetto al Podestà di Ferrara, come pertinenza compresa nel Distretto di quella Città*. Ma si noti, che quel Giudice non diede un tal'ordine con autorità ordinaria, per quello che riguarda Comacchio; imperocchè *prædicta Commisit, & Imposuit dictus Judex* SECUNDUM FORMAM PACTORUM PACIS, *& Statuti, sive Reformationis Communis Ferrariæ*. Ora s'è veduto, che ne' Patti della Pace tra' Ferraresi, e Ravennati fu eziandio conservata qualche giurisdizione a i primi in Comacchio; e in vigore d'essi Patti dovea potere il Giudice del Podestà di Ferrara *Commettere* il Possesso de i Beni posti nel Comacchiese; quando anche non volessimo dire, che si alludesse a qualche Pace conchiusa poco innanzi tra gli Estensi, e i Ferraresi. Ma quando anche si concedesse (il che non si concede) che nel 1309. cioè in tempo delle disgrazie allora occorse alla Casa d'Este, Comacchio fosse stato sottoposto alla giurisdizione del Podestà di Ferrara: bisogna provare, che durasse poscia questo Dominio; perchè Ravenna, Bologna, ed altre poderose Città hanno talvolta signoreggiato le vicine; e pure non divennero queste del loro Distretto per sem-

Dif. del Dom. Append. n. 3. pag. 397.

pre; e cessato il Dominio, cessò ancora la giurisdizione. Ma nè gli Oppositori proveranno tal continuazione, e dalla parte del S. R. Imperio si pruova chiaramente il contrario. E badisi bene, che buona parte de gli argomenti fabbricati da gli Scrittori Romani è appoggiata su questo insussistente supposto di Comacchio, preteso Distretto di Ferrara: rovinato il qual fondamento, bisogna, che anche venga meno il forte delle lor pretensioni.

Dif. C. 59. pag. 207. Tuttavia aggiunge uno de gli Oppositori, che nel 1392. Alberto Marchese d'Este entrò in una Lega *pro Civitatibus Ferrariæ, & Mutinæ, earumque Territoriis*, con quel che segue; nè trovandosi ivi nominato Comacchio, chiama egli ciò un *segno evidentissimo, che la Città di Comacchio era compresa nel Territorio di Ferrara*. Argomento, che nulla in questo caso conclude, perchè ivi nè pure vien fatta menzione di *S. Alberto colla Riviera sua*, e nè meno d'*Argenta*, Luogo, e Distretto di gran considerazione, e nominato in tante altre Leghe; e pure questi due Luoghi erano sotto la Signoria del Marchese Alberto, nè erano del Territorio di Ferrara. Lo stesso dee dirsi del prolisso ragionamento, che si fa dal

Dif. C. 51. pag. 186. suddetto Scrittore intorno all'essere stato Borso d'Este dichiarato *Duca di Modena, e di Reggio, e Conte di Rovigo* da Federigo III. Imperadore nel 1452. senza nominarsi Comacchio, e intorno all'essere stato portato in quella funzione *lo Stendardo della Contea di Rovigo, e quello de' Ducati di Modena, e Reggio*, senza parlarsi di quello di Comacchio. Allora furono portati quegli Stendardi soli, perchè si trattava di que' soli Stati, che Federigo ergeva in Ducati, e Contea, non avendovi che fare gli altri. In effetto nè pure si parlò ivi delle *Provincie del Frignano, e della Garfagnana*, nè d'altri Luoghi posseduti allora dalla Casa d'Este con soli titoli Imperiali, e indipendenti da Modena, Reggio, e Rovigo, e de' quali fu anche investito il Duca Borso allora, non meno che di Comacchio, dal mentovato Imperadore. Ed era ben Comacchio Città, e Città Episcopale; ma si truova anche appellato *Terra*, avendo appunto lo stesso Federigo III. conceduto di nuovo in Feudo al Duca Borso *Terram Comacli cum toto ejus portu &c.* Laonde sopra simili passi vedranno i Lettori anche per se stessi, non doversi fare fondamento alcuno in tal controversia. S'aggiun-

Dif. C. 32. pag. 131. ga a ciò il dirsi dal Difensore, che nella Pace conchiusa del 1484. fra Sisto IV. il Re Ferdinando, e i Duchi di Milano, e di Ferrara, da

una

una parte, e dall' altra la Repubblica di Venezia, *il Papa fece, che i Signori Veneziani restituissero Comacchio al Duca di Ferrara, non già come Feudo Imperiale, ma come pertinenza del Ferrarese, non meno che Ariano, Melara, Figaruolo, ed altri luoghi*. Questi sono bei sogni, ma sogni proposti al pubblico, come se fossero verità indubitate. Ecco ciò, che in quella Pace fu conchiuso, non per ordine del Papa, ma per convenzione di tutti gl' interessati. *Item che la prefata Ill. Signoria di Venezia sii tenuta &c. restituire al prefato Ill. Sig. Duca de Milano, Duca de Ferrara, & Marchese de Mantoa tutte le Città, Terre, & luoghi, come è Adria, Adriano, Comacchio, Mellara, Castelnuovo, Figarolo, Castelguglielmo, la Bastita del Zeniolo, tutta la Riviera de Filo, & generalmente tutte le altre Terre &c. che l' havesse occupato alli prefati Signori &c.* Dal che si vegga, onde possa ricavare quel suo comento l'Oppositore, e se si parlasse di *pertinenze del Ferrarese* in quella Pace, e massimamente essendosi per mostrare, che *Adria, Adriano, Comacchio, e la Riviera di Filo* (per tacere de gli altri Luoghi) o non erano mai stati, o non erano allora del Distretto, e delle dipendenze di Ferrara. Ma è tempo oramai di far' osservare le Pruove Cesaree ed Estensi intorno a questo punto.

XVII. Ragioni, e Pruove, che Comacchio non fu, nè è compreso nel Contado, o Distretto di Ferrara.

Primieramente adunque si dice, che per sua origine Comacchio non è stato del Distretto Ferrarese. II. Che quella Città o fu indipendente dalle altre circonvicine, o suggetta a gli Arcivescovi di Ravenna, o alla Città di Ravenna, o ad alcuni Principi, e finalmente ch' essa nel 1325. di nuovo si diede non alla Città, o Comunità di Ferrara, ma a i Marchesi d'Este, che la tennero in loro potere fino al 1598. come Dominio separato da Ferrara. III. Che i Papi riconobbero questa verità, confermando con varie Bolle (citate da gli Oppositori, e nelle Osservazioni) il *Contado di Comacchio* a gli Arcivescovi di Ravenna; e che ne' Privilegi Imperiali, anche di Ridolfo I. eglino fecero molto ben distinguere *Ferrara* da *Adria*, e da *Comacchio*. IV. Che altrettanto fecero gl' Imperadori, siccome s' è mostrato di sopra, in favore de i suddetti Arcivescovi. V. Che gl' Imperadori avendo poscia per tanti Anni chiaramente investita di *Comacchio* la Casa d' Este, vennero con ciò più manifestamente che mai a far conoscere, che quella Città non era compresa nel Ferrarese. VI. Nella Cronaca, la quale *Parva* era appellata da gli antichi, ed è tante volte

citata

citata da Pellegrino Prisciano, si legge espresso il Distretto di Ferrara. TOTIUS *quidem* (sono le sue parole) DISTRICTUS FERRARIÆ *Confines hi nominantur. A dextera Padi versus Occasum possidet Mantua. Ad Meridiem Reginorum, Mutinensium, deinde Bononiensium sunt paludes. Inde ad Ortum versus sunt Confines Argentenses, Ravennates,* COMACLENSES, *Monasterium Pomposianum, Gauro fluvio medio, & Mare Adriaticum. A Borea vero Clugienses, Adrienses, & Paduani pro ditionibus Rodigii, & Lendenariæ* NOVITER *acquisitis. Ab Occasu vero sunt Veronenses Paludes, & agri usque in Padum. Hi sunt Confines, quibus* DISTRICTUS FERRARIÆ *clauditur*. Più di sopra nella Cronaca suddetta vien diviso il Territorio Ferrarese in quattro parti, e la terza parte *incipit, ubi scinditur Padus ante Ferrariam, quæ habet Padum antichum a Borea; a Meridie Padum, quo itur Ravennam versus; ab Ortu vero agros Argentæ, paludes Ravennæ, Nemora, & Paludes* COMACLI. Fu quella Cronaca composta in Ferrara verso l'Anno 1310. e ciò si raccoglie ancora da quel *Noviter*, perchè nel 1294. e nel 1306. e nel 1308. i Padoani ebbero i paesi suddetti, come attestano le Storie antiche de i Cortusi, ed altre pubblicate in Venezia nel 1636. E le suddette parole di quella Cronaca sono citate come autentiche da Pellegrino Prisciano (nel luogo stesso, che adduce uno de gli Oppositori) parlando *de Confinibus Civitatis & DISTRICTUS Ferrar. datis nobis per Antiquos Annales Nostros &c.* (e ciò non può ignorarlo la parte contraria); e si leggono eziandio in un'altra Cronaca MS. di Ferrara, che giunge fino al 1543. e in altri MSS. Dal che si può intendere, se in que' tempi Comacchio fosse considerato come Distretto di Ferrara. Lo stesso risulta eziandio dalle Convenzioni stabilite fra i Veneziani e Ferraresi, e citate nelle Osserv. Cap. 38. pag. 57. mentre ivi non è nominato Comacchio, che pure sarebbe stato il primo a nominarsi. Le parole poi de i suddetti Annali, esprimenti i Confini del Distretto Ferrarese, son chiare, e libere da ogni equivoco, in guisa che non si può in Tribunale alcuno opporre alla loro evidenza il Diploma d'Arrigo VI. il quale almeno è sì dubbioso, che non si può farvi sopra conto alcuno, e solamente, per quanto s'è veduto, può servire a comprovare la sentenza de gli Scrittori Estensi.

Oss. C. 38. pag. 58.

Dif. del Dom. C. 17. pag. 93.

Nè si può diversamente immaginare al ricordarsi, che Comacchio era per l'addietro stato o governo indipendente, ovvero giu-

ro giurisdizione sottoposta a gli Arcivescovi, o al Comune di Ravenna, o a' Polentani, o a gli Estensi. S'è ciò veduto de' tempi più antichi; ora s'aggiugne, che nel 1264. per relazione di Girolamo Rossi, *sacramentum Ravennatibus Cymaclienses dixere, cum Tisinum Legatum Ravennam misissent, qui eorum nomine fidem obstrinxit Ravennæ Prætori, recipiens Cymaclienses perpetuo in fide & clientela Ravennatium futuros, quemadmodum etiam Majores sui, & ipsi quoque ad Eam Diem fuerant; esse enim, & in Perpetuum Fuisse Cymaclum Ravennatibus Subjectam.* Così nel 1297. *Cymaclienses, qui, ut ipsimet testabantur, Vetustissimo jure, supra omnium memoriam, Subjecti Ravennatibus fuerant, eorum imperium detrectantes, ad Estensem Ferrariæ Regulum defecere.* Poscia nello stesso Anno 1309. in cui fu dato (secondochè dicono gli Oppositori) l'ordine del Giudice del Podestà di Ferrara, noi troviamo, che *Cymaclienses ad victoriam inclinantes, conventu habito in via pubblica, præ ponte Euripi Cymacli, denuo subjici Ravennatibus decernunt: missoque Ravennam Tisino, ab Ravennatibus recipiuntur legibus iis, ut quotannis decimo ante D. Vitalis Festum die, bravium Ravennam ferrent, quo se significarent Subjectos, in perpetuumque Prætores e Ravennatibus Civibus haberent.* Anche nel 1319. prestarono a i Ravennati il giuramento di suggezione; e poscia nel 1325. si diedero con dedizione volontaria a i Marchesi Estensi. Che se Giovanni XXII. nel 1324. pubblicò la Crociata contra gli Estensi, fece lo stesso ancora contra i Visconti, ed altri Principi d'Italia, perch'egli facea allora da Imperadore; anzi essendo il delitto apposto a gli Estensi: *Quod non solum Ferrariensi, sed* COMACLENSI *& Adriensi Civitatibus, & Cathedralibus &c. taleas & collectas imposuissent*: questo medesimo fa conoscere, che egli considerò Comacchio, & Adria come Città distinte in que' tempi dal Distretto di Ferrara. E che così l'intendesse anche il Rinaldi, si può vedere ne' suoi Annali. E per altro conto si avverta ancora, che i Vescovi d'Adria e di Comacchio aveano molti poderi delle loro Chiese entro il Distretto di Ferrara.

Hist. Rav. L. 6. pag 440.

Ibid. pag. 498

Ibid. pag. 520. 534.

Diss. Hist. C. 82. pag. 58.

Annal. Eccl. ad Ann 1324. n. 19.

XVIII.

Estensi non mai investiti di Comacchio da i Papi.

Ciò dunque posto, avendo Gio: XXII. conceduto a gli Estensi nel 1332. il Vicariato della Città, Contado, e Distretto di Ferrara, se in esso egli avesse voluto comprendere Comacchio, troppo era necessario l'esprimerlo, non potendosi mai intendere

senza

senza specifiche parole compreso nel Ferrarese un Dominio, il quale fin'allora s'è fatto vedere affatto distinto dal Dominio e Distretto di Ferrara. Parla per se la cosa; ma più chiaramente si ravviserà tal verità in osservare, che del 1331. fu fatta una Lega fra i Marchesi d'Este, gli Scaligeri, e i Gonzaghi, siccome costa dallo Strumento, da i Mandati, e da altri Atti autentici esistenti nell'Archivio Estense. Promettono ivi i Collegati di difendere *ipsos Dominos Marchiones, ac prædictas eorum Civitates, Communia, Universitates, & loca, videlicet Ferrariæ, Argentæ, Castri S. Alberti cum Riperia*, COMACLI, *Castri Finalis*, ADRIÆ, ADRIANI, *Rodigii, Lendenariæ, Abbatiæ, cum toto Polexeno, cum Districtibus & pertinentiis suis*. Aveano gli Estensi perduto Reggio e Modena, non restando loro di questa ultima, se non il Finale. Godeano essi gli altri luoghi, tutti con titoli differenti da quel di Ferrara, in maniera che il distinguere ivi Comacchio da Ferrara, e il metterlo con gli altri Stati diversi dal Ferrarese, dee convincere chichesia, che allora Comacchio non era del Distretto Ferrarese. E si noti, che presente a quella Lega vi fu *Magister Bartolomæus a Paleis de Ferraria, Sindicus Procurator Civitatis, Communis, & Universitatis Ferrariæ*, il quale a nome de' Ferraresi acconsentì ad essa Lega, cessando con ciò ogni pretesto di clandestinità, o d'usurpazione in quell'Atto. Come mai dunque si vuol' oggi dare ad intendere, che avendo conceduto il Papa nell' Anno seguente 1332. il Vicariato di Ferrara a gli Estensi, Comacchio, ivi punto non nominato, vi si debba credere compreso, e che non occorrea farne menzione?

Questo poscia non aver riconosciuto mai gli Estensi Comacchio dalla Chiesa Romana, dovette anche essere una delle cagioni, per cui poscia Carlo IV. nel 1354. volle investire i medesimi di quella Città, e de gli Stati della Contessa Matilda, imitato in ciò da' suoi Successori. S'aggiunga alle notizie finquì recate uno Strumento del 1361. (simile ad alcuni altri de gli Anni susseguenti) dove il Marchese Aldrovandino paga gli affitti di tutti i Beni del Marchese Francesco Estense posti *in Ferraria, & ejus Districtu, & in Policino, & Comitatu Rodigii, & in Dioces. Cervien. Raven. Adrien.* COMACLEN. *& in quolibet alio loco &c.* Qui la Diocesi di Comacchio, e per conseguente il suo Contado e Distretto si veggono distinti dal Distretto Ferrarese.. Ma se forse

questo

questo documento non fosse abbastanza concludente, sarà ben decisivo un'altro, cioè una Lega fatta in Cesena adì 28. Giugno 1357. fra Egidio Cardinale Legato, e Androino Abate e Nunzio Apostolico, a nome del Papa, Blasco di Belviso Marchese d'Ancona, Aldrovandino Marchese d'Este ivi intitolato *Civitatum Ferrariæ, & Mutinæ pro almis Romana Ecclesia, & Imperio sacrosanctis Vicarius generalis*, e fra i Gonzaghi nominati in quella occasione *Mantuæ, & Regii Vicarii generales pro Romano Imperio*, e fra Giovanni da Oleggio Signore di Bologna, il Marchese di Monferrato, il Duce di Genova, e i Beccaria da Pavia, contra di Bernabò Visconti, e della sua Società. Oltre ad altri Articoli fu ivi stabilito, che se la parte contraria *foret in territorio, vel offenderet territorium infrascriptorum Dominorum, scilicet Bononie* (per Giovanni da Oleggio) *Mutine* (per gli Estensi) *Regii, Mantue* (per gli Gonzaghi) *Ferrarie, Adrie*, COMACLI, *Argente, & Policini Rodigii, & eorum Districtuum* (per gli Estensi) *tunc teneatur Dominus Legatus, & Abbas, & Romana Ecclesia &c. mittere &c. taleam suam &c. tam ad defensam, quam ad offensam &c.* Non ha bisogno di comento questo recapito; e si osservi, che il Legato, e il Nuncio del Papa approvarono tutto; e si noti che un tal' Atto si fece tre Anni dopo l'Investitura di Comacchio, d'Adria &c. conceduta da Carlo IV. a i Marchesi d'Este; e che ivi non è nominato il *Bondeno, Trecenta, Codegoro, Melara &c.* benchè tenute da gli Oppositori per Terre *di maggior considerazione di Comacchio*.

XIX.
Risposta ad alcune obiezioni intorno allo stesso punto.

Citano gli Oppositori in lor favore da un Codice Vaticano la descrizione delle Città dello Stato Ecclesiastico fatta nel 1371. dal Cardinale Anglico, ove si legge: *Civitas Comacli sita est in Provincia Romandiolæ ultra Padum in vallibus* JUXTA *Comitatum Ferrariæ &c.* e nel margine s'aggiunge: *Tenet D. Marchio de Ferraria*. Si risponde, aver potuto, e poter tuttavia i Camerali di Roma scrivere ne' Libri loro ciò, che più loro giova e piace; e che davanti a qualunque Giudice disappassionato si esponga, non avrà alcun peso legale in pregiudizio del S. R Imperio, e della Casa d'Este quella memoria; altro volendoci, che l'asserzione al solito risoluta e franca del Difensore, che immagina per una *notoria e indubitata Visita di Comacchio* ciò, che non è, che una semplice descrizione, fatta senza visita, o forma legale, e senza notizia

Dif. del Dom. C. 19. pag. 98.

di chi

di chi vi avea interesse. I Giurisconsulti sanno, che si richieda, perchè sia legale un tal' Atto. Ma quello che è più, la stessa memoria può servire anch' essa moltissimo a comprovare, che Comacchio non era del Distretto Ferrarese, e che per conseguente non ne erano investiti gli Estensi colle Bolle del Vicariato di Ferrara. Certo non solamente ivi nulla apparisce, che indichi questa dipendenza di Comacchio da Ferrara, ma vi si dice espressamente, che la *Città di Comacchio* è posta *Juxta Comitatum Ferrariæ*: parole, che fanno Comacchio diverso dal Ferrarese; e nel Codice è notato, contener quel Libro descritte *Omnes Civitates Provinciæ Romandiolæ* (senza dire, se tutte fieno dipendenti allora dal Dominio Pontificio; poichè l'aggiugnersi *appartenenti alla Chiesa Romana* questo non è nel Codice, ma è chiosa del Difensore) *designatas, & confinatas per loca & partes ipsius Provinciæ cum earum Territoriis, Comitatibus, & Districtibus &c.* Adunque *Comacchio Città* col suo Territorio, Contado, e Distretto, viene ivi considerato come Stato da per se, alla guisa stessa d'altre Città ivi descritte. E se potessimo dare un' occhiata a quel Codice, si chiarirebbe anche meglio questa partita.

Tornasi poi a rispondere, che se i Camerali di Roma notarono ne' Libri loro avere Ercole I. nel 1502. e Alfonso I. nel 1506. pagato censi a Roma, e leggersi in tal' occasione cadauno di que' Duchi intitolato così: *Ferrariæ Dux, in eadem, & Nonnullis aliis Civitatibus, Terris, & Locis pro S. R. E. in temporal. Vic. generalis:* ciò non fu scritto con participazione, e molto meno con assenso de i Duchi, il Mandato de' quali non parlava se non della Città di Ferrara, e del suo Ducato; e questo Mandato dovrebbono averlo in Camera Apostolica. Sopra che si vegga ancora il Cap. 59. pag. 210. della Difesa del Dom. E se occorresse, produrrebbono gli Estensi gran copia d'atti giuridici in pruova di ciò, e de gli Anni stessi; ma è superfluo, perchè niun Papa ha mai investito la Casa d'Este, se non d'una sola Città, cioè di *Ferrara col suo Contado, e Distretto*, e poscia d' altre *Terre della Romagna*, ma non mai di Comacchio. Nè Ercole I. fu intitolato nel pagamento de' censi fatto prima del 1502. dallo stesso Cardinal di S. Giorgio Camerario, se non *Dux Ferrariæ, in ejus Civitate, & Terris Bagnacavalli, Massæ Lombardorum, & Consilicis, ac nonnullis aliis Terris & locis Imolensis, & Ravennatensis Diœce-*

Dif. C. 61. pag. 219.

Diœcesis pro S. R. E. in temp. Vic. gen. E dopo il 1506. dal medesimo Cardinale non fu più parlato *de nonnullis aliis Civitatibus* nel pagamento de' Censi, essendosi solamente detto *pro censu Ferrariæ Civitatis, & aliorum locorum illi adjacentium*, come da Strumento autentico: segno, che Alfonso I. si dovea essere lamentato di quella Novità, che i Camerali poi tralasciarono. Quindi ricantano gli Oppositori le controversie del Sale tra Giulio II. e i susseguenti Papi con Alfonso I. Duca di Ferrara: al che s'è già risposto nelle Osserv. Solamente dunque si replica, non ricavarsi, nè potersi ricavar' altro da gli Atti di Giulio II. e dalle convenzioni seguite per gli Sali, se non che il Papa pretese, e il Duca accordò un Gius privativo, dianzi goduto da' Signori Veneziani: il che può fare un Principe, senza pregiudizio di chi è Sovrano dello Stato; E che siccome i Signori Veneziani in vigore d'una Pace non permettevano una volta a gli Estensi di far Sale in Comacchio, *& Ferrariensibus vel invitis sales præbent*, siccome scrisse Giovanni Gobelino Segretario di Pio II. circa il 1465. nel Lib. 11. de' Coment. d'esso Pio: così Giulio II. volle dal Duca il Gius medesimo, e il volle imperiosamente con pretesti di Sovranità. Ma Alfonso I. accordò ciò *in recompensam reductionis census*, e non perchè riconoscesse il Papa Sovrano di Comacchio; e si obbligò il Duca di non far sale in Comacchio, *aut alio loco, in Territorio, vel Dominio per eum ad præsens possesso, vel in posterum quomodolibet possidendo*: nè per questo erano, o doveano essere Feudi della Chiesa tutti gli Stati posseduti, o da possedersi dalla Casa d'Este.

Osserv. C. 45. pag. 66.

XX.

Sovranità Cesarea maggiormente stabilita in Comacchio nelle controversie e convenzioni de gli Estensi co i Papi.

Che poi Celio Calcagnini abbia scritto in una sua Orazione, aver Giulio II. proibito al Duca il far sale *in Agro Ferrariensi* (sopra che si stende l'eloquenza d'uno de gli Oppositori nel Cap. 22. pag. 103. della Difesa) già s'è risposto di sopra, che senza fondamento egli credette unito Comacchio a Ferrara da Arrigo VI. Ed è cosa mirabile, che si voglia dare tant' aria ad un'Orazione o Declamazione fatta nelle Scuole, con argomenti Oratorii, e senza notizia de gli Estensi, e non pubblicata punto allora, e che si voglia metterla in confronto de gli Atti giuridici, e solenni, allora passati fra il Papa, e la Casa d'Este. Non si mostrerà mai, che Giulio II. stimasse dipendente da Ferrara Comacchio; e s'egli fra gli altri pretesti di condannare il Duca addusse il fab-

Dif. del Dom. C. 26. pag. 116.

bricarsi da lui *in grave damnum ejusdem Rom. Ecclesiæ sal in Comitatu Comaclensi ad dictam Ecclesiam Legitime Pertinente*, cioè aggiungendo, che Comacchio legittimamente apparteneva alla Chiesa Romana: in que' tempi la S. Sede, che godea buon vento, pretese il simile di Modena, e di Reggio, e d'altri Stati, ma con ragioni affatto insussistenti; e il Duca non badando a tali pretensioni si ripigliò queste Città, come sue, e dell' Imperio; e seguitò a possedere tanto esse, quanto Comacchio, senza riconoscere mai la Chiesa per tali Dominj. Anzi per conto di Comacchio protestò egli contro alle pretensioni Romane: il che abbiamo non solo dal Guicciardino citato nelle Osserv. ma dal medesimo Papa, il quale con una parentesi continuò immediatamente a dire in quella terribile Bolla *(quod ipse impudenter Negare non erubescit)*. Nè vale il dire, non raccoglierſi quindi, che Alfonso chiamasse Comacchio Feudo Imperiale; perchè altro non può mai intenderſi, mentre il Guicciardino chiaramente ne fa fede, e le Investiture Cesaree di Comacchio sono indubitate e chiare. Anzi s'è cavato di qui, e si caverà sempre con tutta giustizia un' argomento fortissimo, che le ragioni Imperiali sopra Comacchio erano ben note a Giulio II. e che quelle della Chiesa non erano da lui giudicate di peso; perchè uno de' più gravi delitti di fellonia in un Vassallo si è, il negare di riconoscere per Sovrano Padrone del Feudo, chi è veramente tale, e ne ha già data l'Investitura; e pure Giulio II. che se la prese con tutto il Mondo, e cercava tanti pretesti per condannare il Duca, e levarlo dalla Lega dell' Imperadore, e del Re di Francia, se la passò con una sola spiritosa parentesi, nè mise in capo di lista un tale delitto, che sarebbe stato il solo titolo giusto di dichiarare decaduto il Duca. S'aggiunge di più, che si venne a composizioni, pace, e capitoli colla S. Sede; e quantunque sapessero i Papi, che Alfonso I. protestava di non essere investito di Comacchio dalla S. Sede, e che al solo S. R. Imperio *apparteneva il* DIRITTO DOMINIO *di Comacchio*: tuttavia non s'arrischiarono mai i Sommi Pontefici di farlo ritrattare, e molto meno di fargli confessare Comacchio per Feudo della Chiesa (siccome nè pur Modena e Reggio) quantunque tanto superiori di forze e d'autorità a quel Principe. Adunque non solo restò illeso il Gius del S. R. Imperio in quelle differenze, ma si stabilì sempre più; nè si dubita, che tal verità non sia riconosciuta da qualunque disap-

Osserv. C. 45. pag. 66.

passionato

passionato Giudice di tali materie. E giacchè si è voluto citare dal Difensore del Dominio la Risposta veramente degna di memoria, data (non si sa da chi, nè per ordine di chi) nel 1522. al Manifesto d'Alfonso Primo: si ricorderà qui, che quell'Autore ignoto dopo aver sognato, che gli Estensi usurparono Ferrara alla Chiesa, aggiunse: *Et non contenti di questo, alquanto dipoi usurporno Argenta all'Arcivescovato di Ravenna &c. Et non satii usurporno anchor* COMACCHIO, *& Lugo*. In un'altro luogo ripete lo stesso con dire, che la Casa d'Este avea *rubato & occupato Ferrara alla Chiesa, Modena & Reggio al Sacro Imperio*, COMACCHIO *pur' alla Chiesa, & à Rhavennati &c.* dal che sempre più si fa manifesto, che nè pure in que' tempi si pensava punto a credere Comacchio una cosa stessa con Ferrara. E merita bene una tale enunziativa, che se ne faccia conto in questo particolare, essendo quello Scrittore (per altro calunnioso verso la Casa d'Este) tanto antico, e messo in campo da gli Oppositori medesimi.

Dif. C. 29. pag. 1.

Oppongono eziandio, che Paolo III. nella concordia colla Casa d'Este fatta nel 1539. investì Ercole II. *de Toto Ducatu* (di Ferrara) *cum Omnibus suis pertinentiis, & omnibus Locis aliis, Terris, & Castris contentis in Investitura Alexandri VI.* Ma si risponde, che in essa Bolla d'Alessandro non è nominato Comacchio, e che Comacchio non era compreso in quel Ducato, e nelle sue pertinenze. Aggiunge Paolo III. immediatamente: *Et de Omnibus* JURIBUS *præfatæ Sedi competentibus*, ET NON ALITER, *in quibuscumque* CIVITATIBUS *& Locis per eumdem Dominum Ducem possessis, seu Quovis modo tentis*. Nel Cap. 27. del Dominio avea l'Oppositore citato questo passo, lasciando però nella penna la clausola *& non aliter;* e avea dedotto, e torna anche oggi a dedurre, che le parole *Quibuscumque Civitatibus* comprendono *Comacchio*, al quale avea anche aggiunto *Adria* nella prima Scrittura. Bisognava più tosto rispondere a ciò, che intorno a questa partita fu detto nelle Osserv. ma non si poteva, perchè questo sol passo distrugge tutte le opinioni de' moderni Oppositori, e manifestamente stabilisce il Gius Imperiale in Comacchio. Si ripete adunque, che avendo Papa Paolo investito Ercole II. del Ducato di Ferrara colle sue pertinenze, e in oltre investendolo de i Gius competenti alla S. Sede sopra *tutte l'altre Città possedute da esso Duca*, fra le quali era Comacchio: chiaramente riconobbe, che

Dif. C. 33. pag. 1

Osserv. C. 43. pag.

Comac-

Comacchio non era Distretto di Ferrara, nè veniva colle Bolle del Vicariato d'essa Città. In oltre investisce il Duca, non effettivamente di tutte queste *altre Città*, come avea fatto di Ferrara, e del suo Ducato, ma solamente *de i Gius* (come si chiamano) *competenti alla S. Sede* sopra esse Città, perchè le Investiture effettive di quell' altre Città le prendeva, e tuttavia prende la Casa d'Este da i soli Imperadori. E finalmente vi appone la clausola restrittiva *& non Aliter*, la quale opera, che non s'intenda accettata dal Duca alcuna effettiva Investitura delle suddette altre Città; e di più, che se quei Gius non competessero alla S. Sede, nè pur d'essi abbia da dirsi investita la Casa d'Este. Tanto è poderosa e chiara la ragione risultante da questo Atto, che l'Autore Pontificio della Disser. Istor. avendo nel Cap. CLIV. pag. 131. della prima edizione recate le parole d'essi Capitoli, con soggiugnere: *Credibile nequaquam est de Mutina ac Regio locutos fuisse Estenses Principes, qui eas Urbes Imperatorii Juris* (al pari di Comacchio) *esse profitebantur; sed potius de iis Urbibus, quarum Alphonsus & Hercules Duces se Vicarios Apostolicae Sedis Anno MDII. & MDIV.* (il che è falso) *nuncuparunt. Ad Comaclum itaque inter alia potissimum referenda sunt illa verba &c.* stimò egli più spediente di ommettere nella seconda edizione tanto le parole de' Capitoli, quanto il suddetto comento alle medesime. Che se riuscì a Paolo III. di far tollerare ad Ercole II. per la prima volta la Novità del tenore di quella Investitura: nulla potè questo nuocere al Duca Cesare, il quale non discendeva da Ercole II. e succedea per diritto proprio nel Feudo di Comacchio, e veniva da un Padre, che non acconsentì a quell'Atto d'Ercole II. E finalmente nulla potè nuocere a gl'Imperadori, che soli erano in possesso di dare le Investiture di Comacchio alla Casa d'Este, e aveano (per tacere d'altri titoli) già fondata una Prescrizione autentica e legittima sopra quel Dominio, e non poteano ricevere pregiudizio da un'Atto del loro Vassallo, fatto senza loro saputa, ed assenso.

XXI.

[A]ltre pruove, che [Co]macchio non fu, [nè] era tenuto del [Dis]tretto Ferrarese. *Diss. Hist.* C. 161. [pa]g. 138.

Si è detto, che gli Estensi pubblicamente s'intitolavano *Duchi di Ferrara, Modena &c. e Signori di Comacchio*: segno, che tenevano Comacchio per cosa distinta dal Ferrarese. Rispondono gli Oppositori, che questa fu una Novità, a cui diede principio la lite della precedenza con Cosimo I. Duca di Toscana nel

1542.

1542. Mi si risponde, che più tardi avvenne quella lite, ed Ercole II. insino del 1537. s'intitolava nella forma suddetta, cioè innanzi, che stabilisse i Capitoli accennati di sopra con Paolo III. E nello Strumento del pagamento di cento mila scudi d'oro, fatto a nome del Duca in Bologna al Commessario del Papa adì 2. Agosto 1539. vien' egli chiamato *Ferrariæ, Mutinæ, & Regii Dux IV. Carnutum I. Marchio Estensis, Carpi Princeps, Rhodigii, & Gisordii Comes*, COMACLIQUE *& Montis Arguti Dominus*. Certo i suoi Antecessori non aveano usato un tal formolario; ma avendo cominciato Ercole II. ad usarlo con tutta pubblicità, e per conseguente a sempre più dichiarare in faccia a tutti, che con Ferrara non era compreso Comacchio: doveano reclamare i Sommi Pontefici, ed avrebbono reclamato senza suggezione alcuna del Duca tanto inferiore, se allora avessero pensato al ripiego, con cui ora vorrebbono gli Oppositori salvare le pretensioni della Camera Pontificia. Veggasi ancora il Porzio nel Conf. 167. e Decian. Tom. III. Respons. 19. n. 211. i quali distinguono i titoli e i dominj del Duca Alfonso II. e nominatamente Comacchio da Ferrara. Che poi Comacchio si servisse anticamente dello Statuto di Ferrara, nol pruovano gli Oppositori; anzi costa il contrario da gli Atti di quella Comunità dell' Anno 1494. ed esiste lo Statuto medesimo, e Clemente VIII. in una sua Bolla del 1598. 18. Luglio approvò tutti gli Statuti di Comacchio, che erano in uso; e se in sussidio si vale quella Città dello Statuto Ferrarese, già se n'è addotto il perchè altrove. Nè gli Oppositori hanno levata la forza all'argomento tratto dalla Sigurtà fatta nel 1344. dalle *Città di Comacchio ed Adria* unitamente colla *Città di Firenze*, come nelle Osserv. si mostrò, e si mostrerà in più diffusa Risposta. E in quanto alla Bolla Bonifaciana ha ragione il Difensore di dire, che fu conceduta *a i soli abitanti della Città di Ferrara*; ma è vero insieme, che fu conceduta per tutti i Livelli Ecclesiastici posti *in Civitate, Comitatu, Districtu, ac Territorio Ferrariæ*; e però non essendosi stesa una volta tal concessione per gli Livelli esistenti in Comacchio, in Argenta, nell'Isola Pomposiana, in Rovigo &c. dura tuttavia l'argomento tirato da essa Bolla nelle Scritture Estensi.

Diss. Hist. C. 159. pag. 135.

Osserv. C. 44. pag. 65.

Osservisi ancora un passo del Testamento di Niccolò Marchese d'Este fatto il dì 26. Dicembre del 1442. *In Civitate vero*

Ferra-

Ferrariæ, dice egli, *de qua jam ratione Vicariatus infrascriptus Ill. D. Leonellus jus habuit, quandocumque præfatus D. Testator Genitor suus mortem obierit, a fel. record. Beatiss. D. N. D. Martino PP. prædec. præsentis S. D. N. D. Eugenii PP. IV. Et similiter in Civitate Mutinæ, & in Civitate Regii, & in suis aliis Omnibus* CIVITATIBUS, *& Locis, cum suis Territoriis, jurisdictionibus, & præeminentiis; Et generaliter in quibuscumque aliis suis Bonis &c. Ill. D. Leonellum Natum ipsius D. Testatoris &c. instituit Heredem universalem.* Altre Città, che il Marchese Niccolò possedesse allora, e potesse lasciare al Figliuolo, oltre a *Ferrara*, *Modena*, e *Reggio*, non si sa esservi state, se non *Adria*, e *Comacchio*; ma distinguendo egli queste *altre Città* da Ferrara, e dal suo Vicariato, venne anch'egli a riconoscere maggiormente, e a dichiarare in un' Atto sì autentico e solenne, che non tenea quelle Città del Papa, ma sì bene dall' Imperio, esſendone egli appunto stato investito nel 1433. da Sigismondo Imperadore. Aggiungasi a queste notizie quella, che si trae dalla Bolla Nicolina, per le Decime della Casa d' Este, conceduta da Niccolò V. *Anno Dom. Inc.* 1450. *XVI. Kal. Jun.* Dice ivi quel Sommo Pontefice: *Dudum siquidem pro parte dilecti filii Nobilis viri Leonelli Marchionis Estensis nobis exposito, quod cum nonnullæ Decimæ essent in Civitate, vel Diœcesi, Comitatu, & Districtu* FERRARIENSI, ADRIENSI, *Ravennatensi, Cerviensi,* COMACLENSI, *Mutinensi, & Regiensi, sub dominio, ditione, & gubernatione ipsius Marchionis, ac etiam in Districtu, & Diœcesi Paduana, quarum aliquæ ab eodem Marchione, suisque progenitoribus possidebantur &c.* Se poi con tali documenti, che chiaramente, ed espresſamente distinguono la Città, la Diocesi, il Contado, e il Distretto di Ferrara, dalla Città, Diocesi, Contado, e Distretto di Comacchio, e che sono Bolle de gli stessi Papi, non saprà restare convinta la Corte Romana, e non si crederà deciso il punto, di cui ora si tratta: giudicherà la M. V. Ces. e la Corte Imperiale, e tutti i Sacri e Potenti Principi dell' Imperio, a chi sia per convenire il nome di ripugnanti alla Verità, e alla Ragione, di cui vorrebbe qualche Ministro Pontificio caricare gli Avvocati Cesarei ed Estensi nelle controversie correnti.

XXII.

Clemente VIII. riconosce Comacchio per Luogo diverso dal Distretto di Ferrara.

Darassi fine a questo punto con dire, che siccome niuno de' Sommi Pontefici fino al 1598. pretese Comacchio, come dipendenza di Ferrara, così nè pur' allora il pretese, e non l'occupò con

con questo titolo Clemente VIII. In effetto non avendo mai per l'addietro i Papi fatta menzione di Comacchio nella Bolla *in Cœna Domini*, dopo l'occupazione fattane lo vi inserirono: cosa, che non avrebbono fatto, se avessero creduto quella Città compresa nel Ferrarese. E se fosse bastato, per alcuni secoli prima, nominar Ferrara, per intendere nominato anche Comacchio: non v'era bisogno alcuno di fare una tal novità ed aggiunta alla Bolla, siccome non vi fu per tante altre nobili Terre, che veramente son comprese nel Distretto di Ferrara. Dice il Difensore del Dominio, che nello stesso Anno 1598. scrisse l'Inviato del Duca Cesare adì 21. Marzo le seguenti parole: *Nella Bolla in Cœna Domini, che fu letta Giovedì mattina, vi fu nominato e compreso il Ducato di Ferrara, e Comacchio.* Ma queste parole appunto abbastanza esprimono anch'esse Comacchio (nuovo acquisto del Papa) non compreso nel *Ducato di Ferrara*, non che nel suo Distretto. Che più? Affinchè di tal verità non si potesse dubitare, lo stesso Papa Clemente VIII. ebbe cura di lasciarne a i posteri un sicuro attestato nella Bolla data il dì 15. di Giugno del 1598. e intitolata *Ferrariæ Civitatis recte administrandæ ratio, amplissimeque tum* LATA DUCATUS PROPAGATIONE, *tum publicis &c. decorata.* Leggesi questa nel Tomo de' Privilegi Pontificii di Ferrara stampato in quella Città l'Anno 1632. da Francesco Sozzi; e alla pag. 16. si ha il seguente Titolo, e Capitolo:

Dif. C. 57. pag. 202.

DUCATUS, *Legationisque Ferrariensis* PROPAGATIO.

Demum pro majori dictæ nostræ Civitatis Ferrariensis bonore, ac Legationis Ferrariensis dignitate, volumus, & eadem auctoritate perpetuo statuimus, & ordinamus, ut CIVITAS COMACLENSIS, *ac Terræ, & Loca quæcumque, tam Romandiolæ, quam Centi & Plebis, ac alia quæcumque per dilectum filium nobilem virum Cæsarem Estensem, una cum prædicta Civitate Ferrariensi nobis & Sedi Apostolicæ restituta &c.* Altro non fece il Duca Cesare, se non *rilasciare*, e non già restituire, *il Possesso*, e non già il diritto, *del Ducato di Ferrara con tutte le sue pertinenze, di Cento, e della Pieve, e de' luoghi di Romagna*; e rilasciò anche, violentato dall'armi Pontificie, il *Possesso* de i detti Luoghi, ma non mai rilasciò quello di Comacchio, non dovendosi qui attendere qualunque asserzione contraria e arbitraria de i Ministri Camerali di Roma. Ma ritorniamo alle parole della Bolla: *Ut* CIVITAS

COMACLENSIS, *ac Terræ, & Loca quæcumque &c. Sedi Apostolicæ restituta* POSTHAC *perpetuis futuris temporibus* DUCATUI *nostro* FERRARIENSI UNITA, *& Incorporata existant, necnon sub Legatione Ferrariensi semper comprehendantur, ac jurisdictioni dicti Ducatus, & nostri Legati perpetuo subjaceant. Non obstante quorumcumque Romanorum Pontificum de rebus Ecclesiæ non alienandis &c.*

Questo solo basta per convincere, chi non fosse ancora convinto, che i Papi, e lo stesso Clemente VIII. peranche non sapeano, nè pretendeano, che Comacchio fosse del Distretto Ferrarese, e che su questo titolo non fu fondata l'occupazione, che se fece. Imperocchè, se Comacchio era compreso nel Ferrarese; se il dirè *Città, Contado, e Distretto di Ferrara* seco portava notoriamente (come vorrebbono gli Oppositori) che Comacchio senz'altro s'intendesse posto entro di quel Contado o Distretto; e se per più Secoli i Papi coll'investire gli Estensi del Vicariato di Ferrara, credettero (come oggidì si pretende) d'investirgli ancora di Comacchio: perchè Clemente VIII. così tardi unì quella Città al Ducato di Ferrara? Cose unite, e non mai separate, e intese da tutti unite, non hanno bisogno d'unione, o per valermi d'una barbara parola, non hanno bisogno d'unizione. Tante altre Terre, che per sentimento del Difensore erano *di maggior considerazione di Comacchio*, e veramente sono situate nel Distretto o Contado Ferrarese, non si veggono già mentovate, o unite nella Bolla suddetta. Perchè mai si tace di quelle, e si parla di Comacchio? E si noti, con che altri Luoghi venga posto in ischiera Comacchio; cioè colle *Terre della Romagna*, le quali senza dubbio non furono mai per l'addietro del Distretto o Contado di Ferrara. Nè gioverebbe il rispondere, che Alessandro VI. nella sua Bolla del 1501. unì in un solo Ducato *Ferrara, Massa de' Lombardi, Conselice*, ed alcune altre Terre della Romagna, possedute dalla Casa d'Este; e però che siccome la Bolla di Clemente VIII. altro non fece per quelle Terre, se non dichiararle unite a Ferrara, così ancora può intendersi di Comacchio. Perciocchè bisogna anche mostrare, che al pari di quelle Terre avessero i Papi unito dianzi Comacchio al Ducato di Ferrara: il che si niega fatto giammai prima di Clemente VIII. Oltre di che quelle Terre, non al Distretto di Ferrara erano state unite, ma sì bene erano state incorporate col Ducato di Ferrara; laonde per non essere di loro institu-

instituzione dipendenti da Ferrara, Clemente VIII. stimò necessario il confermare la detta loro incorporazione. Sicchè non possono servire d'esempio a Comacchio, il quale da gli Oppositori si pretende per l'addietro sempre compreso nel Distretto Ferrarese, non meno di Mellara, del Bondeno, di Trecenta &c. e però unito a Ferrara molti secoli prima che quella Città acquistasse, o riacquistasse il titolo di Ducato. Ma quanto è lungi dal vero, che Comacchio fosse dianzi del Ducato, non che del Distretto di Ferrara, altrettanto ha da essere certo, che Clemente VIII. il considerò in quella sua Bolla per non prima unito, mentre il mise in riga di *Cento*, *della Pieve*, d'*Argenta*, di *Lugo*, di *S. Potito*, di *Bagnacavallo*, e di *Cotignola*, tutte Nobili Terre, e tutte coll' altre suddette da lui occupate alla Casa d'Este, e tutte poscia, ed oggidì ancora, richieste da gli Estensi alla Camera Apostolica, e dovute loro sì per gli stessi titoli, co' quali è dovuta loro Ferrara, e sì per altre particolari ragioni. Ora siccome Clemente VIII. con quella Bolla unì *per l'avvenire* Cento, la Pieve, Argenta, Lugo &c. al Ducato di Ferrara, al quale è indubitato, che non erano mai per l'innanzi state unite, essendo esse molto meno state del Distretto Ferrarese: così quel Pontefice unì allora Comacchio per la prima volta al Ducato di Ferrara, impugnando con ciò il ripiego da lì poscia a più di 40. anni inventato da i Camerali di Roma. Ed avea ben tanto senno allora la Curia Romana, che se avesse occupato poco prima Comacchio con quel titolo, con cui oggidì si vorrebbe pretenderlo, cioè come Luogo del Distretto, e delle dipendenze di Ferrara, avrebbe con una clausola salutare saputo, e dovuto dichiarare, che tal Decreto nulla pregiudicava alla precedente qualità di Comacchio. Finalmente cessa qui ogni dubbio al considerare l'intento della Bolla stessa, che fu d'ampliare, o *propagare* il Ducato di Ferrara: cosa appunto fatta coll' aggiungervi allora Comacchio, Cento, la Pieve, Argenta &c. E si noti ancora la clausola derogatoria ivi posta per le precedenti Constituzioni *de non alienandis &c.*

XXIII.

Risultato delle notizie e ragioni finquì addotte, e legittima Prescrizione fondata dall' Imperio sopra Comacchio.

Stringiamo ora le vele, e veggasi ciò che risulta delle notizie finquì o accennate, o prodotte. Si è stabilito, che il solo S.R.Imperio, e la Casa d'Este, almeno dal 1325. fino al 1598. possederono, e signoreggiarono Comacchio con titoli uniti. Si è mostrato, che i Sommi Pontefici in tutto quel tempo non ebbero nè uti-

 le, nè

le, nè alto Dominio alcuno di Comacchio; nè alcuna Investitura ne diedero essi alla Casa d'Este, la quale intanto da i soli Imperadori riconosceva quella Città pacificamente, e senza che i Papi o negassero, o atterrassero il diritto, possesso, e Dominio Cesareo ed Estense in quella Città. Adunque Comacchio nel 1598. era talmente de gl'Imperadori, e de gli Estensi, che non potè il Cardinale Aldobrandino, senza far torto alla giustizia, occuparne il Possesso in pregiudizio dell'Augustiss. Ridolfo II. e del Duca Cesare; nè oggidì si può pretendere quella Città come Dominio della Chiesa Romana, senza contravvenire a tutte le Leggi più accreditate, e senza sconvolgere il sistema di tutti i Dominj temporali. Imperciocchè Massima indubitata si è, che per giudicare, chi sia legittimo o illegitimo Padrone, o Pretendente di Beni e Stati, si hanno da considerare, non i remoti ed antichi Secoli, ma gli ultimi, i vicini, e i presenti. Massima indubitata del pari si è, che si dà Prescrizione di Dominj temporali, e che almeno la centenaria corre ed è valida contra la stessa Chiesa Romana, secondochè le più strette e rigorose Bolle de' medesimi Papi, le Leggi de gl'Imperadori, e il concorde sentimento della Ruota Romana, e de' migliori Giurisconsulti dimostrano; e che data una tal Prescrizione, più non si cerca, se i principj, e titoli sieno stati giusti, o ingiusti di quel Possesso e Dominio, perchè la stessa Prescrizione centenaria esclude sì fatta questione, e ricerca. Ma ciò posto egli è chiarissimo, che nel 1598. anzi più d'un Secolo prima, aveano gl'Imperadori, e gli Estensi (lasciando ora stare altri Titoli) fondata una Prescrizione piena, legittima, ed incontrastabile sopra Comacchio; sì perchè eglino soli con buona fede, e senza richiamo de' Pontefici sì poderosi, aveano posseduto, e signoreggiato quella Città, non avendone mai gli Augusti dato il Possesso ad altri che alla Casa d'Este, e non avendo più confermato in termini precisi quella Città alla S. Sede, siccome di fatto la confermavano, e la confermano alla Casa d'Este; e sì perchè non l'aveano mai gli Estensi riconosciuta in Feudo da i Sommi Pontefici. Certo è del pari, che niun'Atto fecero i Papi, che potesse legalmente interrompere la detta Prescrizione, fondata tanto prima del 1510. e mantenuta dipoi fino al 1598. Adunque ha da essere anche certo, e indubitato, che senza ragione fu nel 1598. tolto il Possesso di Comacchio dall'armi Pontificie all'

Impe-

Imperio, e alla Casa d'Este; e che non avendo poi permesso gl'Imperadori, e gli Estensi, che dopo il 1598. corresse Prescrizione alcuna sopra Comacchio in favore della Camera Apostolica: ha con evidente ragione potuto, e dovuto la M. V. Ces. ricuperare il Possesso di quella Città, la quale dee confessarsi giusto, certo, e chiaro Dominio del S. R. Imperio, e de gli Estensi, che ne sono per tanti Secoli investiti da gli Augusti.

XXIV. Donazioni di Comacchio, e d'altri Stati alla S. Sede, ineffettuate, e però inutili per la controversia presente.

A questo, che è il più preciso, e decisivo punto della presente controversia di Comacchio, si era nelle due precedenti Scritture Estensi ridotta la questione, siccome può ivi osservarsi; ma a questo non hanno risposto, nè potranno mai rispondere gli Avvocati della S. Sede, ragione o pruova, che vaglia. Avrebbe potuto solamente far testa a i diritti Cesarei sopra Comacchio, il provarsi dalla parte di Roma, che anche i Papi dal 1332. fino al 1598. aveano investito di quella Città gli Estensi; ma ciò s'è mostrato, che non sussiste nè punto, nè poco. Sicchè abbandonando gli Oppositori il vero punto della controversia, si sono rivolti a gli antichi Secoli, e alle Donazioni, e Conferme, loro fatte da Pippino, e da varj Augusti, e massimamente da Ridolfo I. dell'Augustiss. Casa d'Austria, ed hanno prodotto (come se qui consistesse tutta la somma delle cose) ne' Congressi di Roma o le Copie, o gli Originali di tutti quei Diplomi, e ne hanno anche trasmesso esemplari alla Cesarea Corte di V. M. Ma questo non è il punto; e s'accorgerà egregiamente l'alto intendimento di V. M. Ces. e de' suoi saggi Ministri, e de' Principi dell'Imperio, altro non essere questo ripiego, se non una pompa superflua di belle, ma rancide antichità, per abbagliare con essa i meno attenti, ed allontanarli destramente (se fosse possibile) da i veri principj, secondo i quali si dee decidere questa lite. Imperocchè non si può già concedere senza ripugnanza della Verità, che i Papi ne gli antichi Secoli godessero l'alto, assoluto, e indipendente Dominio sopra lo Stato Ecclesiastico, e sopra Comacchio; non si può accordare, che signoreggiassero, e possedessero Comacchio per tanto tempo, come ora pretendono, siccome nè pure, che mercè de i Privilegi loro dati da gl'Imperadori s'intendesse trasferito sì fattamente il Dominio nella Chiesa Romana, che non fosse più lecito a gli Augusti l'investirne altri, e il ritener'ivi la loro suprema autorità. Contuttociò, quando anche si volesse supporre certo tutto quel-

to quello, che in ciò pretendono gli Oppositori, e si desse a quelle Donazioni e Conferme ogni vigore, come desidera la parte contraria: rimane tuttavia stabile e fermo il Dominio Imperiale ed Estense sopra Comacchio, nè vi potea pretendere Clemente VIII. nè vi può pretendere oggidì la Sede Apostolica. La ragione manifesta, e incontrastabile di ciò, si è, perchè i Sommi Pontefici non hanno ne gli ultimi Secoli continuato il preteso loro Dominio sopra quella Città; e i Privilegi Imperiali conceduti alla S. Sede, sono rimasti ineffettuati, e di niuna forza, per conto di Comacchio, non meno che per conto di tanti altri Stati, che più non possiede, nè pretende, o più non può pretendere la Chiesa Romana; e tanto gl'Imperadori con darne Investiture effettuate e chiare a gli Estensi, quanto gli Estensi col prenderle da i soli Augusti, e col reale ed inveterato Possesso di Comacchio, aveano ed hanno stabilita nella suddetta Città una Prescrizione di Dominio, superiore ad ogni eccezione, perchè approvata da tutte le Leggi, e da gli stessi Tribunali della Corte di Roma in simili casi, e dopo la quale più non si cerca, nè si dee cercare, se i principj d'essa abbiano patito difetto, e sieno stati viziosi: il che anche si niega, potersi mai dire in riguardo a Comacchio.

Altrimenti se si volesse stare a i vecchi tempi, e a gli antichi Privilegi, benchè oscuri quanto al loro contenuto, e restati inutili quanto al vigore, sì per lo non uso, e sì per diverse altre ragioni; e se più dovesse farsi caso dell'avere una volta ricevuto in dono dalla liberalità de gli Augusti, o d'altri Principi, e posseduto con essi, o con altri titoli, qualche Città, Provincia, o altro Dominio e diritto temporale, senza attendere nè lo stato de gli ultimi Secoli, nè la forza, e gli effetti d'una valida e legittima Prescrizione contraria: si sconvolgerebbe tutto il Mondo Cristiano; e pochi, o niuno sarebbono più sicuri ne' loro Dominj; e fra gli altri la Chiesa Romana potrebbe sconcertare il sistema, e la quiete di tutta l'Europa. Già s'è mostrato nelle Osserv. che la S. Sede ha avuto in dono, ha posseduto, ha goduto varj diritti, e moltissimi Stati, de' quali al presente è priva, in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Francia. Che a lei appartenevano (se crediamo a gli Scrittori Romani) una volta l'Alpi Cozie, la Sardegna, la Corsica, l'Ungheria, la Boemia, le Provincie della Venezia, e dell'Istria, varie Città della Toscana &c. Se dovessero valere

Osserv. C. 64. pag. 94. & sequ.

lere oggidì que' vecchi Titoli, e quelle carte, che potrebbono qui allegare gli Oppositori moderni: chi non vede, qual confusione di Dominj potrebbe venirne? E chi sarebbe più sicuro in sua casa, qualunque volta potesse venir fatto alla Camera Apostolica di mettersi in possesso di quegli Stati (siccome le riuscì di Comacchio nel 1598.) e di poscia mettere in mostra que' vecchi diritti, e di sfoderare le antiche pretensioni e pergamene sopra que' medesimi Stati, benchè già prescritti dall' Imperio, o da altri Principi, e Monarchi?

Anzi egli è troppo necessario il far di nuovo osservare alla M. V. e a tutti i Principi del S. R. Imperio, che ne' Privilegi Imperiali confermati anche da Ridolfo I. e da' susseguenti Augusti, furono comprese *le Terre della Contessa Matilda*, le quali ci fa sapere uno de gli Oppositori, che *abbracciavano gran parte del Mantovano, del Parmigiano, del Reggiano, del Modonese, e in particolare tutta la Garfagnana*. Pretendono eziandio gli Scrittori di Roma, che la Lunigiana fosse donata, e confermata alla S. Sede; e che la giurisdizione Pontificia, secondo i suddetti Privilegi, arrivasse *in Montem Bardonis, deinde in Berceto, exinde in Parma, deinde in Regium, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis &c.* Possiede l' Imperio quasi tutti i suddetti Stati, e ne possiede altri pretesi da Roma, non ostanti le Donazioni, e Conferme suddette; e giustamente li possiede, perchè vi ha fondata sopra una Prescrizione insuperabile; perchè non hanno avuto effetto per essi i mentovati Privilegi; e perchè dopo i gravi sconcerti delle guerre d' Italia, e delle dissensioni tra i Papi e gli Augusti, sono gl' Imperadori soli o mediatamente o immediatamente restati pacifici Possessori di que' paesi, senza più badare a i titoli decrepiti, e alle decantate, ma non effettuate Donazioni, che ora allega la Camera di Roma. Altrettanto è avvenuto di Comacchio, siccome s'è finquì provato. Ma se non gioverebbe alla Corte Romana il ripetere i suddetti paesi con allegare gli scaduti Privilegi, ed altri Titoli antiquati, perchè certamente troppo sarebbe felice la Camera Apostolica, s' ella sola potesse acquistar tutto, ed ella sola non potesse giammai perdere cosa alcuna dell'acquistastato: come potrà ella oggidì giustamente pretendere, e sperar di riavere Comacchio, che nella stessa guisa vien posseduto da altri, e fu ne gli ultimi Secoli prescritto in favore del S. R. Imperio,

Dif. C. 44. pag.

perio,

perio, e da lui ne fu confermato il Possesso alla Casa d'Este, e per tanti secoli non fu mai nè posseduto, nè signoreggiato dalla Chiesa Romana? E se dovesse in questo cedere V. M. Ces. come poi non si metterebbono a rischio tanti altri Stati Imperiali, suggetti alle inspezioni medesime? Erano pure giusti, e pii, tanti altri Antenati di V. M. e pure questi non si tennero punto obbligati a cedere Comacchio, ed altri Stati, che si dicono una volta donati e confermati alle Chiese; anzi si opposero sempre a simili pretensioni Romane, conoscendo e giusto, e convenevole, che l'Imperio ritenga quel poco, che s'è da lui, e per lui salvato dalle antiche burasche. E se Roma ha rispettato, e rispetta la Prescrizione stabilita sopra tanti Stati da lei una volta pretesi, ed ora sottoposti al Dominio Imperiale, o ad altri Principi della Cristianità, e da lei più non pretesi: e perchè non dovea, e non dee fare lo stesso per Comacchio, Città nella medesima forma, e per le medesime ragioni, pertinente, non più a lei, ma al solo Imperio Romano, e a chi ne è stato da gl' Imperadori investito?

XXV.

[...]n mai comprese [...]ll' Esarcato, e in[...]ili pruove di chi [...]rrebbe far credere [...]versamente.

Si disse di que' paesi, che più non sono pretesi dalla S. Sede; e si disse poco bene; imperocchè non si sono già indotti gli Oppositori Romani a confessare questa verità, e ad accordare questa giustizia, quantunque rispondessero a chi gli avea pubblicamente chiamati ad assegnare la differenza fra Comacchio ed altre Città, e Provincie donate, e confermate alla S. Sede, e da lei possedute una volta, ma ora passate in mano altrui, o del S. R. Imperio. Anzi in vece di questo si sono lasciati cader dalla penna alcuni semi d'altre loro pretensioni, una delle quali è in obbligo il Duca di Modena di far' avvertire al Tribunale, e al zelo di V. M. Ces. e di tutti i Principi dell' Imperio, affinchè vi riflettano sopra, ed apprendano, fin dove giunga il coraggio de' Camerali di Roma, benchè in tempi d'un' Augusto, sì zelante conservatore de gli Stati e Diritti Imperiali. Dice dunque uno de gli Oppositori, che *Modana e Reggio stanno nell' Emilia*, donata da Pippino, e da Carlo M. e da' susseguenti Cesari alla Sede Apostolica, ed errare il Sigonio, che scrisse, avere Carlo M. ritenuta per se l' *Emilia*. Aggiugne più di sotto, che l'Autore delle Osservazioni *non potrà mai provare, che Comacchio, Modana, e Reggio, non fossero comprese nell' Esarcato, che è quello, che dà fastidio*. Sotto Giulio II. Leone X. e Clemente VII. era stata pretesa da i Camerali Romani

[...]f. C. 103. pag. 360.

[...]d. C. 107. pag. 379.

Modena

Modena e Reggio come Dominio Ecclesiastico, per essere queste Città, secondo il supposto loro, parti dell' Esarcato, di cui gl' Imperadori hanno sempre confermato alla S. Sede il dono fattone da Pippino: ma una tal controversia fu con un Laudo solenne decisa in favor dell' Imperio dall' invittissimo Carlo V. nell'Anno 1531. E pure l' Oppositore suddetto va rivangando questi conti, con far sapere, che Clemente VII. e Paolo III. *non vollero approvare il Laudo Imperiale, per esser lesivo delle ragioni Pontificie sopra Modana e Reggio;* e altrove dice, che il Papa vi protestò contro. Peggio forse ancora avrà egli detto nella Scrittura per gli affari di Parma e Piacenza, da lui più volte accennata, ma non peranche uscita alla luce; rendendo questa bella pariglia alla moderazione de gli Scrittori Estensi, i quali gran cura aveano avuto di nè pur fiatare sulle suddette liti di Piacenza e di Parma.

Dif. C. 31. pag. 128

Ove tendano queste artificiose pennellate, il potrebbe solamente spiegare con esattezza, chi le ha tirate sì fuor di proposito, e senza necessità veruna. Ma egli è ben da stupirsi, come oggidì si giunga a tanto da gli Scrittori Romani, e che si osi di far passare tali proposizioni sotto gli occhi di V. M. Ces. e de' suoi Imperiali Ministri, e di tutti i Principi del S. R. Imperio, senza figurarsi, che il zelo sì noto di chi è Capo, o Membro dell' Imperio Romano, non abbia a risentirsene, e debba sofferir' in pace simili inopportuni e misteriosi tentativi. Sono decise da tanto tempo queste controversie, e il volerle pure risuscitare, potrebbe facilmente persuadere al Mondo, che chi appruova, e loda in carte il vigore delle Prescrizioni legittime, in pratica poi non avesse gran genio ad ammetterlo giammai in proprio incomodo e danno. Ma giacchè si è stato provvocato, nè si dee permettere, che pigli mai in tempo alcuno ansa di far valere tali scappate di lingua, chiunque con gran comodità prende per confessato tutto quello, a cui, perchè s'è giudicato non meritarla, s'è lasciato di dar precisa risposta: si risponde per ogni buon conto, essere lontanissimo dal vero, che Modena e Reggio fossero comprese nell' Esarcato, o che sieno mai state donate, e confermate da gli Augusti alla S. Sede, o che vi abbia mai signoreggiato, o avuta ragione sopra la Chiesa Romana: non dovendosi contare per ragioni, o per dominio vero, qualche passeggiera sorpresa fattane dall' armi, e da' Legati de' Papi, allorchè bollivano le Fazioni,

 e le guer-

e le guerre in Italia, e riuſciva talvolta anche a i Papi di far da padroni in tante Città della Lombardia indubitatamente ſuggette al ſolo Imperio Romano. Nè Anaſtaſio dice, che Pippino donaſſe tutte le Città dell' Emilia; anzi annovera ad una per una le Città donate, e non vi mette nè Reggio, nè Modena. Oltre a ciò nell' Epiſt. 51. del Codice Carolino ſi vede ſpecificato, quali Città dell' Emilia pretendeſſe il Papa, nè vi ſono punto nominate le due ſuddette Città. E ſe leggiamo nella Vita d'Adriano I. che Carlo M. diſegnò i confini de gli Stati donati alla Chieſa *a Lunis cum Inſula Corſica, deinde in Suriano, deinde in Monte Bardone, inde in Verceto, deinde in Parma, deinde in Rhegio, & exinde in Mantua, atque Monte ſcilicis, ſimulque & univerſum Exarchatum Ravennatium, atque Provincias Venetiarum, & Hiſtriam, necnon & cunctum Ducatum Spoletinum, & Beneventanum:* ſi dice, eſſere ivi appunto diſtinte le ſuddette Città dall' Eſarcato; e che tali eſpreſſioni, ripetute poi ne' Privilegi d' Ottone I. e d' Arrigo II. ſono di troppo oſcure; e o non contengono la verità, perchè troppo forte con eſſo loro contraſta l' evidenza d' altre Storie accreditate, e la chiarezza de i documenti, e de gli Atti di que' tempi; o pure ſe la contengono, tanto maggiormente vengono a ſtabilire la ſentenza noſtra, cioè, che ſi faceano delle Donazioni una volta, e de' Privilegi alla Chieſa ſolamente per pompa, ed era lecito a gli Auguſti il ritenerſi dopo que' Privilegi le Città ivi enunziate, e il diſporne in prò d'altre perſone; imperocchè troppo è manifeſto, che ſopra le Città di Modena, Reggio, Mantova &c. ſempre continuò il Dominio Imperiale, ſiccome accenneremo. Oltre di che ſi veggono ſpecificate nel preteſo Privilegio di Lodovico Pio, e in quelli d'Ottone I. Arrigo II. Ridolfo I. &c. le Città dell' Eſarcato; nè mai penſarono i Papi a far' ivi eſprimere i nomi di Modena, Reggio &c. Ed è poi ſtrano il pretenderſi da uno de gli Oppoſitori, che l' enumerazione d' alcune Città fatta da Agnello riguardi l' Eſarcato, mentre fra quelle Città ſi legge *Papia Flavia*, cioè Pavia, che era Capo del Regno de' Longobardi. O almeno è certo, ch' ivi non è fatta menzione alcuna di Modena e Reggio, e nè pur di Comacchio, riſtringendoſi quelle Città fra Sarſena, e Bologna.

Anaſt. in Steph. III.

Diſſ. Hiſt. C. 102. pag. 75.

XXVI.
Evidenti pruove, che Modena e Reg-

Che poi ſia chiariſſimo, che le due ſuddette Città non erano compreſe nell' Eſarcato, nè furono mai donate da Pippino, o confer-

confermate da Carlo M. e da gli altri Augusti alla S. Sede, si pruova: Perchè queste erano del Regno de' Longobardi; e sotto i Carolingi sempre vennero comprese nel Regno d'Italia; e così fu da i tempi d'Ottone I. fino a' giorni nostri. Basta osservare i Diplomi de i Re Longobardi, e de i Re, ed Imperadori, che susseguirono, conceduti alle Chiese di Modena, e di Reggio, e accennati, o riferiti distesamente dal Silingardi, o dall'Azari nelle Storie Mss. di Reggio, e dall' Ughelli nel Tom. II. e nell'Append. al Tom. V. dell'Italia Sacra. Questa verità è ivi chiarissima. In oltre Pippino Re d'Italia nell'Anno 793. rinovò un'Editto de i Re Longobardi con dire: *Hoc damus in mandatis, ut tam in Austria, quam in Istria, quamque in Æmilia, & Tuscia, seu litore maris, perquirantur servi fugaces, & apud locum conveniant Sculdasii, Decani, vel loco præpositi, ut nullus eos celet &c.* E Carlo M. nel suo Testamento, riferito dal Du-Chesne, dal Baluzio, e insino da uno de gli Oppositori, dividendo i suoi Regni a i tre suoi figliuoli, dice: *Ab ingressu Italiæ per Augustam Civitatem, accipiat Carolus Eborejam, Vercellas, Papiam, & inde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regensium, & ipsam Regium, & Civitatem novam, atque Mutinam usque ad terminos S. Petri.* Si sanno in Roma questi passi, e si citano ancora, e non si può non conoscere, che Carlo M. lascia a i figliuoli non meno Modena e Reggio, che Vercelli, e Pavia; e ciò non ostante, si scrive al Pubblico, che Modena e Reggio erano dell' Esarcato, e si vuol far credere, che fossero donate a i Papi. Che argomento mai, e che conseguenza caveremo noi da una sì strana condotta? Oltre a ciò è chiaro, che nel Dominio de' susseguenti Augusti e Re d'Italia stettero queste due Città fino a Federigo I. sotto il quale nella Pace di Costanza, del 1183. furono esse annoverate con solennità fra le Città dell' Imperio, continuando ad essere tali sotto Arrigo VI. e Federigo II. E che nel 1275. i Popoli d'esse *juraverunt Fidelitatem Imperatori*, cioè a Ridolfo I. che mandò colà i suoi Messi in compagnia del Legato del Papa; *& hoc juramentum fecerunt Mediolanenses, Cremonenses, Florentini &c.* Arrigo VII. vi pose i Vicarj Imperiali, e in una Lega del 1356. Aldrovandino Marchese d'Este vien detto *pro Sacrosf. Rom. Eccl. in Civ. Ferr. & ejus Districtu Vicarius Gen. & in Civ. Mutinæ, & ejus Districtu pro Sacrosf. Rom. Imp. Vicarius Gen.* e i Gonzaghi sono ivi chiamati *pro Sacrosf. Rom.*

gio sono, e sempre no state Città S. R. Imperio.

Silingard. Ca Episc. Mutin.

Baluz. Capitul Reg. Franc. T. pag. 543.

Diss. Hist. C. 1 pag. 92.

Chron. Reg. MS Anno 1272. ad 1

Imp. in Civitatibus Mantuæ & Regii, earumque Territoriis & Districtibus Generales Vicarii. Così parimente è nominato il suddetto Marchese in una Lega del 1357. fatta col Card. Egidio Legato del Papa; e così in altre Leghe di que' tempi, avendo anche Urbano V. nel 1369. e il Card. Anglico nel 1370. e 1371. riconosciuti gli Estensi, e i Gonzaghi per Vicarj dell' Imperio nelle Città suddette. E il Marchese Niccolò nel 1418. &c. s'intitolava pubblicamente, e senza contrasto d'alcuno, *pro Sacro Rom. Imperio Civitatum Mutinæ, Regii, & Parmæ atque Districtuum ipsarum Vicarius Generalis*, delle quali Città era egli allora padrone.

Con questo Titolo, mutato poscia in quello di Duchi, seguitarono gli Estensi a possedere e dominare Modena e Reggio sino al 1510. nel qual tempo la prepotenza di Giulio II. che volea spogliare di tutto la Casa d'Este, suscitò delle Novità, continuate appresso da Leone X. e Clemente VII avendo questi Pontefici pretese quelle Città come membri dell' Esarcato: cosa ignorata da tanti altri loro Predecessori. Fu posto fine a tali pellegrine pretensioni col mentovato Laudo di Carlo V. avendo poscia continuato gli Estensi a godere pacificamente sino al dì d'oggi le Città suddette, come indubitato Dominio dell' Imperio, quali son' anche riconosciute da tutto il Mondo, e senza che i Sommi Pontefici vi abbiano mai più preteso sopra in guisa alcuna. Ma se oggidì o per vendetta, o per poca stima di tutto il gran Corpo de' Principi dell' Imperio, e dell'Augustissimo Capo, che vi presiede, si veggono animosamente ritoccate in Roma queste pretensioni: dal poco, che si è detto, comprenderà il Mondo, quanto elle sieno insussistenti; e V. M. Ces. co' suoi acutissimi e fedeli Ministri avrà una nuova occasione di conoscere meglio, qual cosa sieno capaci di sostenere e di pretendere gli Oppositori Romani, e come s'abbia a credere nel resto, a chi ha avuto il cuore di prorompere ancora in pretensioni di Modena e di Reggio, Città chiaramente sottoposte al solo Imperio Romano. Ma dopo questa necessaria digressione, la quale avrà anche insensibilmente fatto intendere, che non è da maravigliarsi, se l'intrepido animo di Giulio II. svegliò ancora delle pretensioni sopra Comacchio, pertinente allora, non meno di Modena e di Reggio, per titoli equivalenti, al solo S. R. Imperio: finiamo di mostrare, quan-

re, quanto fosse indebito lo spoglio di Comacchio fatto all' Imperio e alla Casa d'Este dall' armi Pontificie nel 1598.

XXVII.

Indebita occupazion di Comacchio fatta dal Card. Aldobrandino nel 1598. provata colla Bolla stessa di Clemente VIII.

Dif. C. 57. pag. 202.

Ciò apparirà eziandio manifestamente dalla stessa terribile Bolla fulminata da Clemente VIII. contra del Duca Cesare. Le parole d'essa, rapportate ancora da uno de gli Oppositori, sono le seguenti, ove Clemente pretende dal Duca *la Città, e Ducato di Ferrara, e il suo Contado, e Distretto; e le* ALTRE CITTA', *Terre, Castelli, e Luoghi &c. i quali da' Romani Pontefici nostri Predecessori furono concessi in Feudo a gli Antecessori d' Alfonso II.* Sotto il nome d'*Altre Città*, descritte in maiuscolo dall'Oppositore suddetto, vuol' egli, che sia nominato, compreso, e richiesto Comacchio in quella Bolla. Ma che altro è questo, se non confessare, che sotto *la Città, Ducato, Contado, e Distretto di Ferrara*, chiaramente ivi distinto e separato dall' *Altre Città*, non veniva da quel Papa richiesto Comacchio? E pure cotanto si sforzano gli Oppositori, per far credere al Mondo, che Comacchio fosse per tanti Secoli prima sempre unito, e compreso nel Contado, e Distretto di Ferrara. Adunque gli Antecessori di Alfonso II. non erano stati investiti di Comacchio, allorchè la S. Sede concedea loro il Vicariato di Ferrara col suo Contado, e Distretto. Ma e perchè pretese Clemente VIII. che d'*altre Città*, oltre al Ducato, Contado, e Distretto di Ferrara, fossero stati investiti i Predecessori del Duca Alfonso? Solamente perchè Paolo III. nel 1539. (siccome di sopra s'è veduto) investì l'unico, e solo Ercole II. padre d'Alfonso II. *de Toto Ducatu Ferrariæ cum omnibus suis pertinentiis &c.* e oltre a ciò l'investì *de Omnibus Juribus præfatæ Sedi competentibus*, ET NON ALITER, *in quibuscumque* CIVITATIBUS, *& Locis per eumdem D. Ducem possessis, seu quovis modo tentis*. Ecco le conseguenze della Novità fatta da Paolo III. bastando ogni pretesto benchè debolissimo per fondar' intenzione, a chi non vuole guardarla sì per minuto. Ed ecco tutti i gran fondamenti delle pretensioni di Clemente VIII. sopra *altre Città* possedute dalla Casa d'Este. *Una di quelle Città fu Adria*, dice l'Autor del Dominio, il quale soggiunge: *Chi potrà dunque dubitare, che un' altra non fosse Comacchio?* Ma di qui appunto e V. M. Ces. e qualunque disappassionato Giudice di tal controversia, scorgerà chiaramente, che fu indebita e la pretensione della Camera Apostolica, e l'occupazion di Comacchio con quel solo pretesto.

Dom. C. 27. pag. 29.

Imperocchè si ripete, che Paolo III. investì bensì di Ferrara, e del suo Ducato effettivamente Ercole II. ma non gli diede già effettiva Investitura di quelle *Altre Città*, perchè sapea, che la Casa d'Este la prendea da i soli Imperadori. E lo stesso Ercole II. non volle punto accettarla dalla S. Sede nè pure allora, siccome non l'aveano mai accettata gli altri suoi Antecessori, investiti di Comacchio dal solo S. R. Imperio. L'investì dunque Paolo III. unicamente *de Juribus præfatæ Sedi Competentibus*, *& non Aliter*, sopra l'Altre Città. Ma come potè pretendersi nella Bolla di Clemente VIII. che gli Antecessori d'Alfonso II. (cioè il solo Ercole II.) fossero stati veramente investiti d'*Altre Città* oltre a Ferrara, e al suo Ducato, Contado, e Distretto? Troppa differenza passa tra l'investire d'una Città, e l'investire de i Gius competenti, e pretesi sopra una Città. Oltre di che fu investito Ercole II. *de Juribus Competentibus*, *& non Aliter*; cioè de i Gius della S. Sede, se a lei competevano; altrimenti, se non competeano, quella Clausola restrittiva dell'*Et non Aliter*, distruggeva la concessione, e l'accettazione di quell'insolita aggiunta alle Bolle del Vicariato, e Ducato di Ferrara. Ma noi siamo appunto nel caso di chiamare con tutta giustizia quell'aggiunta inutile, e di niuno effetto; imperocchè non competeva più alcun diritto vero, e sussistente alla Camera Apostolica sopra Comacchio, nè pure a' tempi di Giulio II. non che di Paolo III. e di Clemente VIII. mentre non avendo mai riconosciuto gli Estensi per l'addietro Comacchio dalla Chiesa, e avendolo gl'Imperadori riconosciuto, e dichiarato Signoria dell'Imperio, con darne per tanti anni eglino soli le Investiture alla Casa d'Este: era corsa (per tacere d'altri Titoli) in favor dell'Imperio quella decisiva Prescrizione per Comacchio, la quale per confessione della stessa Curia Romana stabilisce giustamente e sicuramente il Dominio d'uno Stato, e ha stabilito con forza invincibile il Dominio di tante altre Città, ora quietamente possedute, e signoreggiate dal S. R. Imperio, e da altri o Re, o Principi della Cristianità. E finalmente come potea, o dovea nuocere a gl'Imperadori, e al Duca Cesare quell'Atto di Paolo III. che fu senza fallo una Novità; e che non concedeva al Papa alcun diritto di più, ch'egli si avesse prima; e che fu accettato sì tardi; e da un solo Duca di Ferrara, tratto anche a ciò dalla forza per esimersi dalle

perse-

perſecuzioni a lui minacciate per Ferrara, e per tutti gli altri Stati della Caſa d'Eſte? E come potea, e dovea valerſi la Camera Apoſtolica di quel ſolo Atto in pregiudizio del Duca Ceſare, non diſcendente da Ercole II. e chiamato per proprj diritti in vigore delle Ceſaree Inveſtiture al Feudo di Comacchio, e real Poſſeſſore d'eſſa Città? Come valerſene contra del S. R. Imperio, il quale non acconſentì all' Atto d'Ercole II. e non potea ricevere pregiudizio da un fatto del ſuo Vaſſallo, ed era in Poſſeſſo di Comacchio, mercè delle Inveſtiture effettive ed effettuate d'eſſa Città, da tanti Auguſti concedute a gli Eſtenſi, e confermate da Ridolfo II. poco prima della ſteſſa occupazione fattane dall'armi Pontificie?

XXVIII.

Occupazion di C macchio Città I periale nel 159 mal ſentita da R dolfo II. e biaſim mata come ingiu dal Pubblico.

Ora vegga il Mondo, quali una volta, e quanto mal fondate foſſero le pretenſioni della Camera di Roma incontro alle ragioni fortiſſime del S. R. Imperio ſopra Comacchio, ben' anche note alla medeſima Camera Apoſtolica; e ſe mai il Cardinale Aldobrandino doveſſe, in occaſione della forza, e fortuna dell'Armi Pontificie, con queſti ſoli preteſti farſi lecito di levare all'Imperio, e al Duca Ceſare Comacchio, che da loro attualmente era poſſeduto, e ſopra di cui era (per non dir' altro) fondata quell'autentica e perentoria Preſcrizione, che aſſoda ogni Dominio, quando anche i principj ne ſieno ſtati illegittimi, negandoſi però tali quei dell'Imperio, e de gli Eſtenſi ſopra Comacchio. E ſe il Duca Ceſare non ebbe poſſanza di difendere Comacchio, ſiccome non l'ebbe nè pure per difendere Ferrara; e ſe la Camera Apoſtolica, prevalendoſi della prepotenza, ſe ne impadronì contra voglia del Duca Ceſare, il quale ſi niega che punto concorreſſe a cederlo, non meritando qui fede alcuna le aſſerzioni de' Miniſtri Pontificii, eſcluſe in vigore di tutte le Leggi da queſta controverſia; qual diritto potè acquiſtare con tal'attentato la Camera Apoſtolica ſopra quel Feudo Imperiale? e qual pregiudizio potè venire alla Caſa d'Eſte, e all'Imperadore Ridolfo II. che impegnato dalle guerre col Turco, non era punto in iſtato di opporſi all'armi del Papa, e di accendere una guerra in Italia? Ma ſe l'Auguſtiſſimo Ridolfo II. non potè far tanto, ſi ſeppe ben egli almeno querelare di quell'aggravio; e il celebre Storico Andrea Moroſino, che ſcrivea gli avvenimenti del ſuo tempo, ne fa fede, ſcrivendo: *Bandini Cardinalis in Comaclum ingreſſus*

Hiſt. Ven. Lib. *ad Ann.* 1598.

ingressus cumulus accessit: qua ex re licet Rodulphus Imperator acerbitatis haud parum contraxisset, quòd Suæ Ditionis Civitatem (uti ajebat) Pontificii occupassent; attamen temporum conditione, bello Pannonico distentus, verbo tenus est conquestus. E indarno pretende il Difensor del Dominio, che il Cardinal Bandino non fu quegli, che ebbe l'onore d'occupar Comacchio: perchè ciò è indubitato, e si proverà con lo Strumento autentico dell'Occupazione stessa. Oltre di ciò Ridolfo II. potè dare, e diede di fatto l'Investitura precisa di Comacchio al Duca Cesare, la quale esiste, e indarno si vuole oggidì mettere in dubbio. E ne fu anche avvisato adì 12. di Febbraio 1598. il Cardinale di S. Giorgio primo Ministro del Papa da Monsignor Graziano, allora Nunzio Apostolico in Venezia, il quale così gli scrisse. *Il Sig. Ambasciatore di Spagna mi ha detto, che l' Imperatore non solamente concesse a D. Cesare l' Investitura di Modena, e di Reggio, mentre egli era sotto le Censure della Scomunica; ma che ha compreso in detta Investitura anco* COMACCHIO. *E soggiunse l' Ambasciatore: se Sua Santità si è risentita della concessione dell' Investitura, pensate quello, che farà di questa aggiunta di* COMACCHIO. Anzi lo stesso Monsignor Graziano Nunzio Apostolico ci fa sapere, come fosse ricevuta allora dal Pubblico l'occupazion di Comacchio; imperocchè significa al mentovato Cardinale di S. Giorgio (ed è lo stesso che dire al Papa) colle Lettere del dì 14. Marzo 1598. *certa mormorazione, che si sente talvolta fra questi Nobili, i quali dicono, che essendo* COMACCHIO MANIFESTAMENTE FEUDO IMPERIALE, *non sann o, con che Conscienza la Chiesa se l' habbia appropriato, e cavatolo di mano a D. Cesare, che per il suo poco animo e poco valore non ha saputo ritenerlo. E dicono esser cosa di molto Cattivo Esempio, & a che devono molto bene aprir gli occhi Tutti i Principi.*

[T]om. 3. Lett. MSS.

XXIX.

[I]nsussistenza delle pretensioni di Ro[m]a sopra Comac[ch]io provata coll'[e]sempio affatto consimile d'Adria.

Tanto diceano i Signori Veneziani, e niuno potea essere meglio di loro informato di tal' affare, sì per la vicinanza degli Stati, e per avere nello spazio di tanti Secoli addietro avuta occasione di sapere intrinsecamente gl' interessi e diritti della Casa d'Este, siccome ancora per la nota loro prudenza, e profonda cognizione, che hanno delle Corti, e de gli affari politici. Ma molto più è rilevante in questo proposito il sentimento de' Signori Veneziani, da che i medesimi con un solenne esempio fecero vedere al Mondo, che la Corte di Roma non avea più diritto

di pre-

di pretendere Stati già passati per via di legittima Prescrizione in altrui dominio, e da lei non posseduti per tanti Secoli, nè conceduti da lei con effetto, e con effettive Investiture ad altre persone. Questo è l'esempio della Città d'*Adria*, citato già nelle Osserv. ma lasciato da gli Scrittori Romani senza positiva risposta, perchè in fatti non può dirsegli contro, cosa che quadri. Certo è, che ne i Privilegi Imperiali conceduti alla Chiesa Romana si vede sempre confermata, e nominata espressamente quella Città col Contado di *Gavello*, al pari appunto di Comacchio. Pretendono gli Oppositori, che Arrigo VI. la riconoscesse per luogo del Distretto di Ferrara nel Diploma del 1191. Che Giovanni XXII. nella Bolla della Crociata del 1324. la considerasse anch'egli per tale. Che Sisto IV. nella Pace del 1484. la facesse restituire dal Senato Veneziano, non meno che Comacchio, alla Casa d'Este, come pertinenza del Ferrarese. Che nel pagamento de' Censi fatti del 1502. e 1506. fossero considerati i Duchi di Ferrara, come Vicarj Pontificii anche della Città d'*Adria*; e che Paolo III. coll'investire nel 1539. Ercole II. de i Gius competenti alla S. Sede *in quibuscumque Civitatibus & locis per eumdem D. Ducem possessis, seu Quovis Modo tentis*, intendesse d'investire la Casa d'Este ancora di questa Città, dicendo espressamente l'Autore del Dominio, che *una di queste Città era Adria*. Per conseguente fu richiesta quella Città nella Bolla spaventosa di Clemente VIII. del 1597. sotto il nome d'*Altre Città*, delle quali pretendeva la Curia Romana d'avere investito il suddetto Ercole II. E perciocchè *Adria* col Contado di *Gavello* era allora posseduta, siccome tuttavia si possiede, da i Signori Veneziani, corse un violento sospetto, che l'armi Pontificie nel 1598. volessero occupare anche alla Repubblica quello Stato: del che fa fede il Cardinale d'Ossat nelle Lettere 127. e 129. Ma perchè nol fece (dirà giustamente ciascuno) il Cardinale Aldobrandino, benchè armato, e in ascendente di tanta fortuna? Erano pure simili, anzi le stesse, le pretensioni di Roma sopra Adria, che quelle sopra Comacchio. Nol fece l'Aldobrandino, perchè la Sereniss. Repubblica di Venezia seppe rappresentare, e fare evidentemente conoscere, che la Corte di Roma non potea pretendere sopra la Città d'Adria, o sopra il Contado di Gavello, valendosi delle stessissime ragioni, per le quali il S. R. Imperio e la Casa d'Este sostengono, es-

Osserv. C. 67. pag. 97.

T. 3. ediz. d'Amelo 1708.

no, essere da molti Secoli esclusa la Camera Apostolica dal Dominio di Comacchio, e non potervi più ella pretendere sopra. Ma se ebbero polso, e se ebbero effetto le ragioni recate dal Senato Veneto in difesa d'Adria, e d'altri paesi, che Roma pretendeva, e richiedeva: non si sa già intendere, perchè non dovessero avere somigliante successo quelle dell' Imperio, e della Casa d'Este sopra Comacchio. Certamente merita tutto quell'inclita Repubblica; ma non dovea già meritar meno in quella congiuntura l'Augustissimo Ridolfo II. nè dovea essere di peggior condizione tutto il Corpo dell' Imperio Romano. Il perchè giudicherà ora il Mondo, se dovea bastare al Cardinale Aldobrandino per sola ragione d'occupar Comacchio, il trovarlo assai comodo e vantaggioso a gli Stati della Chiesa, e il vedere, che nè l'Imperadore d'allora, nè la Casa d'Este aveano forza, o maniera da poterlo difendere. Giudicherà eziandio il Mondo, se la Corte Romana possa oggidì pretendere Comacchio, da che ella tacitamente venne a riconoscere ed approvare per legittime e insuperabili le Ragioni Imperiali ed Estensi sopra quella Città, allorchè riconobbe ed approvò per giuste ed invincibili quelle de' Signori Veneziani sopra Adria, e sopra altri paesi, militando le medesime ragioni, ed inspezioni, per questa, che per quella Città.

XXX.

Conclusione delle cose dette con rimettersi a Scrittura più diffusa per gli affari di Comacchio, e di Ferrara.

E questo è quanto s'è creduto per ora necessario di riverentemente esporre a V. M. Ces. intorno alle controversie di Comacchio, le quali o sono già nella mente de gl' intendenti decise in favor dell' Imperio, e della Casa d'Este, o facilmente si decideranno, ogni qual volta dibattendosi l'affare con gli Avvocati Estensi, troppo necessarj in tal congiuntura, si riduca la questione a i veri punti e principj, secondo i quali s'ha essa da decidere; e quando seriamente si rifletta, che nulla giova a gli Avvocati della Camera Apostolica il produrre le antiche Donazioni, e Conferme Imperiali, e il fare tanto stato sopra le medesime, esagerandone il vigore, e cercando d'abbagliare con esse il supremo intendimento di V. M. Ces. e la sua sperimentata Pietà. Perciocchè o non hanno avuto mai quelle Carte la forza, che oggidì si pretende. O certamente più non l'hanno ne' tempi presenti, e non la debbono avere per Comacchio, essendo elle rimaste da tanti Secoli senza effetto per conto di questa Città, ed essendo lo

stesso,

ſteſſo, in materia d'affari, e Beni temporali, il non eſſerci una Legge, o un Privilegio, e l'eſſerci, ma con una vigoroſa e inveterata Conſuetudine, o Preſcrizione d'alcuni Secoli in contrario. E maggiormente ciò è certo, da che ſi è moſtrato, che da Carlo M. fino al dì d'oggi è continuata la Sovranità Ceſarea ſopra Comacchio; e che gli Auguſti dopo i Privilegi conceduti alla S. Sede, hanno ivi ſempre ſignoreggiato, e ne hanno date le Inveſtiture; e non provarſi da gli Oppoſitori nè la Sovranità, nè il Poſſeſſo Pontificio per tanti Secoli ſopra quella Città; e non valere alla Camera Apoſtolica il Poſſeſſo de gli Anni addietro, perchè gli ſi ſono oppoſti di quando in quando gli Auguſti e gli Eſtenſi con diverſi richiami. Laonde avendo la Caſa d'Eſte per tanto tempo ſignoreggiato, e poſſeduto Comacchio, con pigliarne ſempre da gli Auguſti, e non mai da i Papi, l'Inveſtitura: tanto eſſa Caſa, come il S. R. Imperio, per tacere ora d'altri Titoli, hanno ſtabilita ſopra quella Città una deciſiva Preſcrizion di Domino, Sovrano per gli Auguſti, ed Utile per gli Eſtenſi, che diſtrugge tutte le pretenſioni della Camera Apoſtolica. Ciò coſta dalle Scritture finquì pubblicate, e da quanto ſi è detto di ſopra; e coſterà anche più ſenſibilmente da quanto ſi dirà in altra Scrittura più diffuſa, la quale ſi pubblicherà a ſuo tempo, sì per ſempre più fortificare le Ragioni Imperiali ſopra Comacchio, come ancora per difendere la Caſa d'Eſte nelle controverſie di Ferrara da i molti aggravj in ciò a lei fatti da uno de gli Scrittori Romani contra la Verità, e contra la Giuſtizia.

Intanto nel preſentare queſta umiliſſima Supplica, e queſte Ragioni alla M. V. Ceſ. va bene ſperando il Duca di Modena, che al Santiſſimo CLEMENTE XI. Sommo Pontefice Regnante non abbia mai da riuſcir greve, nè da parere ingiuſta la Difeſa, che va facendo la Caſa d'Eſte de i Diritti Imperiali, e ſuoi, ſopra Comacchio, e de' ſuoi particolari ſopra Ferrara; perchè tal Difeſa è neceſſaria, ed è appoggiata ſopra una certiſſima perſuaſione d'avere la Ragion dal ſuo canto. Nè tal neceſſità di conteſe eſclude punto la ſomma venerazione, che il Duca ſuddetto proteſta d'avere, e fa di douer ſempre avere alla Sede Apoſtolica, e alla Santità Sua, come a Vicario di Criſto, e a Principe di Dignità sì ſuperiore; non potendo già, o non dovendo le eſagerazioni, o i falſi rapporti di qualche perſona, far credere alla S. S. e molto

meno al Pubblico, che si sia mancato di questo figliale rispetto, verso la S. S. e verso la S. Sede, nelle due Scritture pubblicate per ordine d'esso Duca. Medesimamente al considerare, quanto sia sublime la mente del suddetto Regnante Pontefice, e quanto la sua Virtù sia posta sopra il basso interesse: grande argomento si ha di giudicare, che la S. S. non vorrà tenere per meno giustificati i passi di V. M. Cef. in questo affare. Imperocchè se la M. V. ha ricuperato Comacchio al S. R. Imperio, e per conseguenza alla Casa d'Este: ha Ella fatto ciò, che altri suoi Augusti Predecessori hanno desiderato di poter fare, e ciò che conveniva al debito della sua Augustissima persona. E se V. M. Imp. con tanto vigore sostiene, e vuol sostenere le Ragioni Cesaree sopra quella Città: conosce, e conoscerà sempre più il Mondo (quando pur nol sapesse conoscere la Corte Romana) essere la M. V. a ciò animata ed obbligata dalla chiarezza delle stesse Ragioni; perchè siccome l'animo invitto della M. V. Cef. è disposto a cedere solamente alla forza della Verità e della Giustizia: così all'incontro quando la Giustizia e la Verità assistono alle cause di V. M. e di chi ha l'onore di dipendere da Lei, non sa Ella, nè può, per altri riguardi giammai ritirarsi dalla conservazione de i Diritti Imperiali. Tanto più poi conoscerà ognuno fondata sul giusto la risoluzione e la costanza di V. M. nella causa di Comacchio, quanto più questa è divenuta oggetto della comune curiosità, e si tratta in essa, non d'un particolare interesse di V. M. Cef. ma di un'interesse di tutto il S. R. Imperio. E finalmente confesserà ognuno, aver troppa ragione la M. V. di non rilasciar qui punto del suo intrepido zelo, perchè troppo importa, e dee importare ad un'Augusto sì glorioso, che non possa mai il Mondo avvenire nè pure per ombra immaginare, che oggidì si sia punto lasciato di conservare in un sì gran lume di Ragione, e di Giustizia i Diritti da V. M. ricuperati, o per dir meglio rinvigoriti sopra Comacchio, cioè sopra una Città, che per le Pruove addotte chiaramente appartiene al S. R. Imperio, e alla Casa d'Este.

INDI-

INDICE DE' CAPITOLI.

IL FINE.